

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) N. 2023/1542 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 LUGLIO 2023, RELATIVO ALLE BATTERIE E AI RIFIUTI DI BATTERIE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE E IL REGOLAMENTO (UE) 2019/1020 E ABROGA LA DIRETTIVA 2006/66/CE”

Il regolamento (UE) 2023/1542 introduce un nuovo quadro normativo per l'intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato nell'Unione europea, dal design sostenibile alla gestione dei rifiuti, con obblighi direttamente applicabili e parti da armonizzare a livello nazionale.

L'intervento normativo europeo si inserisce nella strategia di crescita dell'Europa delineata dalla Commissione con la comunicazione “Green Deal europeo” dell'11 novembre 2019.

Le batterie sono un'importante fonte di energia e uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l'energia pulita e la neutralità climatica.

Il regolamento introduce un nuovo quadro normativo armonizzato che stabilisce norme sulla sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni in materia di batterie per gli utilizzatori finali e gli operatori economici.

Lo schema di decreto legislativo in esame introduce disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al già menzionato regolamento, in conformità alla delega contenuta nell'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”.

Al fine di realizzare un adeguato coordinamento della legislazione nazionale si è proceduto all'abrogazione del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 e alla modifica e integrazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.

Lo schema si compone di 39 articoli e 1 allegato, i cui contenuti e le finalità sono illustrati di seguito.

Capo I -Disposizioni generali

L'**articolo 1** definisce le finalità e l'ambito di applicazione del decreto. La disposizione precisa che il decreto è adottato al fine di adeguare la normativa nazionale a quanto disposto dal regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE, in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Precisa altresì che il decreto si applica a tutte le batterie che rientrano nel campo di applicazione del suddetto regolamento europeo.

L'**articolo 2**, relativo alle definizioni, richiama e rende applicabili i termini già definiti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1542. A questi, aggiunge tre ulteriori definizioni specifiche per la normativa nazionale: la prima, alla lettera a), introduce il termine "Regolamento" come abbreviazione per semplificare i richiami al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 12 luglio 2023; la seconda, alla lettera b), definisce i "sistemi di gestione dei produttori" come i sistemi individuali o collettivi creati per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa in conformità con gli articoli 178-ter e 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006; la terza, alla lettera c), definisce lo "statuto-tipo", richiamando la definizione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235, con oggetto sociale esteso alla gestione dei rifiuti di batterie.

L'articolo 3 individua le seguenti Autorità competenti: Il Ministero delle imprese e del Made in Italy è designato, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 1542/2023 e dell'articolo 29, comma 2, lettera h), della legge delega n. 91 del 2025, quale autorità di notifica nazionale responsabile delle procedure di valutazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità e del controllo degli organismi notificati di cui al Capo II; il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi, è l'autorità nazionale competente in materia di vigilanza del mercato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 e svolge le funzioni di cui ai Capi III e IV; il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale economia circolare e bonifiche è autorità competente ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento e dell'articolo 29, comma 2, lettera f), della legge delega n. 91/2025 ed è responsabile degli obblighi di cui al Capo V relativi alla gestione dei rifiuti di batterie. Al comma 4 si richiamano le funzioni di controllo alle frontiere svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 157 del 2022.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del Tavolo nazionale batterie, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti, degli enti tecnici (ISPRA, ACCREDIA, CEI), dell'Agenzia delle dogane, di ANCI e delle principali associazioni di categoria. Il Tavolo svolge funzioni consultive e per perseguire i fini previsti dalla norma può avvalersi di esperti provenienti dal mondo industriale e accademico. L'istituzione di tale organo, pur non obbligatoria, costituisce esercizio della facoltà prevista dall'articolo 82 del Regolamento in materia di attività congiunte.

L'articolo 5 disciplina l'immissione sul mercato e la libera circolazione delle batterie. La norma stabilisce il principio fondamentale secondo cui le batterie possono essere immesse sul mercato, messe a disposizione sul mercato o messe in servizio solo se conformi al regolamento. Qualora vengano immesse sul mercato nazionale batterie che non rispettano i requisiti previsti dal regolamento, l'autorità competente deve intervenire adottando i provvedimenti previsti dalla legge, in particolare quelli indicati nell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del 12 ottobre 2022, n. 157. È consentita l'esposizione di batterie non conformi in contesti come fiere o mostre, a condizione che sia chiaramente indicato che non possono essere commercializzate finché non saranno rese conformi e sempre che vengano adottate adeguate misure di sicurezza durante le dimostrazioni. È infine prevista una specifica clausola di salvaguardia secondo cui le batterie immesse legalmente sul mercato prima del 18 febbraio 2024 possono essere commercializzate anche successivamente.

Capo II – Notifica degli Organismi di valutazione della conformità

L'articolo 6 individua le competenze del Ministero delle imprese e del made in Italy come autorità di notifica nazionale. Il Ministero è responsabile dell'istituzione e della esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità delle batterie alla legislazione di settore e per il controllo degli organismi notificati In attuazione della

facoltà prevista dall'articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento, la norma prevede che la valutazione degli organismi di valutazione della conformità delle batterie ai fini dell'autorizzazione e della notifica e il controllo degli organismi notificati sono svolti da ACCREDIA – Ente italiano di accreditamento. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'interno limitatamente alle batterie industriali, entro novanta giorni dalla domanda dell'organismo, corredata del certificato di accreditamento. Le modalità di svolgimento delle attività delegate ad ACCREDIA e i rapporti con il Ministero delle imprese e del made in Italy sono regolati con convenzione o protocollo di intesa. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assume piena responsabilità per i compiti svolti da ACCREDIA e informa la Commissione europea delle procedure adottate. Le tariffe per le attività dell'esecuzione delle procedure di valutazione e di notifica degli organismi, ad eccezione di quelle relative alle attività svolte da ACCREDIA, sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 29, comma 2, lettera o), della legge n. 91 del 2025.

L'articolo 7 disciplina i requisiti relativi all'autorità di notifica, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 23 del regolamento.

L'articolo 8, in attuazione dell'articolo 25, paragrafo 9, del regolamento introduce l'obbligo per gli organismi di valutazione della conformità di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile, con caratteristiche minime stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. In attesa del decreto, l'assicurazione deve avere un massimale minimo di euro 2.500.000. Si applicano in via transitoria, se compatibili, le indicazioni della direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002. Laddove gli organismi di valutazione siano enti pubblici la responsabilità è coperta dallo Stato.

L'articolo 9 prevede che gli organismi notificati debbano mantenere a disposizione del Ministero delle imprese e del made in Italy e di ACCREDIA i documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi.

L'articolo 10 disciplina le modalità di presentazione delle domande di notifica, prevedendo che il certificato di accreditamento sia rilasciato da ACCREDIA. La disposizione attua l'articolo 28 del regolamento.

L'articolo 11 disciplina la procedura di notifica, richiamando quelle previste dagli articoli 29 e 31 del regolamento. Il Ministero delle imprese e del made in Italy notifica solo gli organismi che rispettano i requisiti dell'articolo 25 del regolamento, pubblica i provvedimenti di autorizzazione sul proprio sito istituzionale e limita, sospende o revoca la notifica nei casi previsti.

L'articolo 12, in attuazione dell'articolo 34 del regolamento, disciplina le modalità di ricorso avverso le decisioni degli organismi notificati. In particolare, contro le decisioni degli organismi notificati è possibile presentare ricorso seguendo la procedura definita da ACCREDIA. Ogni organismo notificato deve inoltre stabilire le proprie modalità di gestione dei ricorsi, in conformità a tale procedura.

Capo III – Obblighi degli operatori economici

L'**articolo 13** ha ad oggetto la disciplina della lingua della dichiarazione di conformità UE; la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, deve essere tradotta in lingua italiana per le batterie immesse o messe a disposizione sul mercato italiano.

L'**articolo 14** stabilisce i principali obblighi in capo agli operatori economici. Nell'esercizio delle facoltà previste dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del regolamento e al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di vigilanza del mercato, la norma dispone che la copia del mandato del rappresentante autorizzato sia fornita in lingua italiana su richiesta dell'autorità competente. Prevede inoltre che i recapiti del fabbricante e dell'importatore siano indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza. Restano fermi gli obblighi di informazione previsti dal regolamento per il fabbricante e l'importatore.

L'**articolo 15** richiama le modalità per l'apposizione della marcatura CE sulle batterie, specificando che essa è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, ove richiesto. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assume le iniziative necessarie per vigilare sulla corretta applicazione delle regole in materia di marcatura CE e per evitare l'uso improprio di tale marcatura. Sebbene l'articolo 20 del regolamento non necessiti di adeguamento, si è ritenuto utile, per ragioni di completezza, inserire la disposizione, attribuendo al MIMIT il compito di garantirne la corretta applicazione, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 5.

L'**articolo 16** risponde al criterio di cui all'articolo 29, comma 2, lettera l), primo periodo, della legge delega n. 91 del 2025, che dispone che siano stabilite misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie. In particolare, l'articolo attua la disciplina relativa agli obblighi in merito al dovere di diligenza di cui al Capo VII del Regolamento. Gli operatori economici devono adottare e mantenere sistemi di dovere di diligenza proporzionati alla dimensione aziendale, al rischio e al settore di attività, al fine di individuare, prevenire e mitigare i rischi effettivi e potenziali connessi all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie secondo quanto stabilito dagli articoli 48-52. L'autorità di vigilanza, accertata la violazione degli obblighi di diligenza di cui agli articoli 48-50, notifica le non conformità all'operatore economico, concedendo almeno trenta giorni per osservazioni scritte. Persistendo la non conformità e in assenza di altri mezzi efficaci, limita o vieta con decisione motivata la commercializzazione delle batterie e, nei casi gravi, può disporre il ritiro o il richiamo.

L'**articolo 17** risponde al criterio di cui al comma 2, lettera l), dell'articolo 29 della legge delega, prevedendo strumenti di supporto tecnico-operativo per agevolare gli operatori economici nell'attuazione degli obblighi previsti dal Regolamento (articoli 48-52). Tali strumenti comprendono: manuali operativi e linee guida, modelli di procedure e di reportistica, strumenti informatici. Gli strumenti hanno carattere orientativo, non introducono nuovi obblighi, sono gratuiti e pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le autorità di vigilanza possono considerarne l'adozione come elemento utile per valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle imprese in base alla loro dimensione e capacità organizzativa. I Ministeri competenti promuovono attività formative e di sensibilizzazione per le imprese, anche in collaborazione con associazioni di categoria, camere di commercio e il Centro di coordinamento batterie di cui

all'articolo 22, al fine di garantire il rispetto dei doveri di diligenza previsti dal Capo VII del Regolamento.

Capo IV – Appalti pubblici verdi

L'articolo 18 sugli appalti pubblici verdi dà attuazione all'articolo 85 del Regolamento e all'articolo 29, comma 2, lettera n), della legge delega n. 91 del 2025. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto delegato della Commissione europea, saranno adottati criteri ambientali minimi ad hoc e aggiornati i criteri già in vigore relativi a prodotti contenenti batterie, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023

Capo V – Gestione dei rifiuti di batterie

Il **Capo V**, nel suo complesso, disciplina la responsabilità estesa del produttore, cui è soggetto l'operatore economico che mette a disposizione sul mercato, per la prima volta, una batteria, anche quando risultante da operazioni di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione, dando così attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 29, comma 2, lettera d), della legge n. 91 del 2025. Al riguardo, si evidenzia che lo schema di decreto non disciplina ulteriori attività di gestione del prodotto, con specifico riferimento al corretto riutilizzo, cambio di destinazione e rifabbricazione, in quanto le relative disposizioni del regolamento non necessitano di norme di adattamento.

L'articolo 19 dà attuazione agli articoli 59 e 60 del regolamento e risponde al principio di delega di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), della legge n. 91 del 2025, che prevede la ridefinizione degli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero. La norma fissa i nuovi target di raccolta e prevede che i produttori o i sistemi collettivi di gestione raggiungano gli obiettivi ivi specificati avvalendosi del Centro di coordinamento batterie, che calcola annualmente i tassi di raccolta secondo l'allegato XI del regolamento. Nell'articolo non è stato riportato l'obiettivo del 45% per i produttori di batterie portatili previsto dall'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento, trattandosi di obiettivo da conseguirsi entro il 31 dicembre 2023.

L'articolo 20 attua l'articolo 55 del regolamento e il principio di delega di cui all'articolo 29, comma 2, lettera g), della legge n. 91 del 2025, relativo all'adeguamento del registro nazionale. Prevede l'istituzione del Registro dei produttori di batterie, parte integrante del Registro nazionale dei produttori ai sensi dell'art. 178-ter del decreto legislativo n.152 del 2006, disciplinato dal D.M. 15 aprile 2024, n. 144, in sostituzione del registro previsto dal decreto legislativo n. 188 del 2008. Il Registro dei produttori di batterie sostituisce il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. L'iscrizione al Registro è obbligatoria per i produttori che immettono batterie sul mercato nazionale, comprese quelle incorporate in apparecchi o veicoli. La domanda di iscrizione deve contenere le informazioni di cui all'articolo 55 del regolamento e deve indicare la modalità di adempimento degli obblighi di responsabilità estesa. L'iscrizione si perfeziona con il rilascio di un numero di iscrizione, successivamente alla verifica delle informazioni fornite dal produttore richiedente da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il numero di iscrizione nel Registro, entro trenta giorni dal rilascio, deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali. Nel caso di produttori che immettono sul mercato nazionale batterie mediante la vendita a distanza, il numero di iscrizione al Registro dei produttori è reso pubblico e visibile sul sito web del produttore medesimo ed è

comunicato alla piattaforma di commercio elettronico ai fini di quanto previsto dall'articolo 178-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I dati del Registro dei produttori di batterie sono raccolti dalle Camere di commercio, che ne curano la trasmissione al Comitato di vigilanza e controllo di cui al successivo articolo 24, all'ISPRA e ad altre banche dati pubbliche, secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale. Gli oneri relativi all'istituzione e al funzionamento del Registro sono a carico dei produttori interessati, con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144.

L'Articolo 21, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 75 del regolamento, stabilisce che il Registro dei produttori di batterie è gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Comitato di vigilanza e controllo effettua ispezioni a campione con il supporto di ISPRA e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie. Per tali attività il Comitato di vigilanza e controllo può avvalersi della Guardia di finanza e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. I produttori devono comunicare annualmente i dati sulle batterie immesse sul mercato alle Camere di commercio, tramite il Registro. Le Camere di commercio comunicano i dati raccolti all'ISPRA e al Comitato di vigilanza e controllo. I dati sono elaborati dal Ministero, che ne cura la trasmissione alla Commissione europea e alle regioni, anche attraverso il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).

L'articolo 22 prevede disposizioni in adeguamento all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento. Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, soggetto terzo indipendente già operante ai sensi della previgente normativa, è ridenominato Centro di coordinamento batterie. Ha la forma del consorzio con personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinato ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili. Il Centro, a cui aderiscono tutti i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di batterie, istituisce un registro telematico a cui i titolari degli impianti di trattamento sono obbligati a iscriversi, comunicando annualmente le quantità trattate.

L'articolo 23 in coerenza con gli articoli 74, paragrafo 6, e 57, paragrafo 8, disciplina i compiti del Centro di coordinamento batterie. Il Centro, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può stipulare convenzioni e accordi di programma su base nazionale in rappresentanza dei produttori, anche al fine di incentivare la raccolta di rifiuti di batterie. Ha l'obbligo di stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, un accordo di programma triennale con le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti ai sistemi di gestione aderenti, con l'ANCI e con le associazioni di categoria della distribuzione maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tale accordo stabilisce le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata e le modalità di ritiro da parte dei produttori. Il Centro di coordinamento può ricorrere a società di servizi e altri soggetti esterni per lo svolgimento dei propri compiti purché sia garantita la riservatezza dei dati trattati.

L'articolo 24, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 29, comma 2, lettera f) della legge delega n. 91 del 2025, provvede alla ridenominazione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti da batterie, precedentemente istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, e all'ampliamento dei relativi compiti, per allineare l'operatività del Comitato al nuovo quadro normativo e razionalizzare i sistemi di coordinamento esistenti.

L'articolo 25 disciplina nel dettaglio la responsabilità estesa dei produttori disponendo che gli obblighi in materia siano adempiuti mediante sistemi di gestione individuali o collettivi. I produttori provvedono affinché tutti i rifiuti di batterie delle categorie immesse sul mercato siano raccolti separatamente. I produttori che vendono batterie direttamente agli utilizzatori finali per mezzo di contratti a distanza devono designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore. A carico dei produttori è imposto un contributo finanziario per i prodotti immessi sul mercato nazionale. Tale contributo è diretto a coprire i costi della raccolta differenziata, del trasporto, del trattamento, delle analisi merceologiche sui flussi di rifiuti urbani indifferenziati e di fornitura o comunicazione dei dati alle autorità competenti. Tali disposizioni attuano l'articolo 56 del regolamento e il principio di delega di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b) della legge n. 91 del 2025, allineando il regime agli articoli 178-*bis*, *ter*, *quater* e 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 26 specifica le modalità di adempimento in forma individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Non possono avvalersi di tale modalità i produttori di batterie portatili, batterie per mezzi di trasporto leggeri e di eventuali ulteriori categorie individuate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Comitato di vigilanza e di controllo e il Centro di coordinamento batterie. Sono definiti i requisiti della domanda di riconoscimento per la costituzione di un sistema di gestione individuale e il relativo procedimento, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il riconoscimento è condizione necessaria per l'iscrizione al Registro dei produttori e per la richiesta di adesione al Centro di coordinamento batterie. I sistemi individuali riconosciuti devono: trasmettere annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e agli enti competenti specifici documenti di prevenzione e gestione dei rifiuti nonché il bilancio; possedere certificazioni ambientali e di qualità; iscriversi al Centro di coordinamento batterie e contribuire alle sue attività; partecipare alla comunicazione pubblica sulla raccolta delle batterie. È richiesto un sistema di controllo interno, una garanzia finanziaria per coprire eventuali inadempienze e un meccanismo di autocontrollo, con possibilità di presentare piani correttivi su richiesta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La norma individua, infine, i casi in cui l'autorità competente può revocare il provvedimento di riconoscimento del sistema individuale. Tali disposizioni attuano l'articolo 58 del Regolamento e il principio di delega di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b) della legge n. 91 del 2025.

L'articolo 27 disciplina l'organizzazione e le funzioni dei sistemi collettivi di gestione degli adempimenti relativi agli obblighi di responsabilità estesa dei produttori. Prevede che i produttori che non adempiono agli obblighi di cui al Regolamento mediante un sistema individuale devono adempiere in forma collettiva agli obblighi di responsabilità mediante costituzione o adesione a un sistema collettivo di gestione. L'adesione ai sistemi collettivi è libera, come anche la fuoriuscita per l'adesione ad altro sistema nel rispetto del principio di libera concorrenza. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile, secondo le regole del Codice civile, e devono garantire un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o entità. Lo statuto tipo è definito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy; lo statuto di ciascun sistema collettivo di gestione è approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa verifica dei requisiti e dei programmi operativi. I sistemi collettivi di gestione adempiono per conto dei produttori agli obblighi di responsabilità estesa previsti dal Regolamento, anche con riferimento agli adempimenti per la corretta gestione dei rifiuti

di batterie delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori; periodicamente rendono pubbliche sui loro siti web le informazioni concernenti il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, le efficienze di riciclaggio, i livelli di recupero dei materiali utilizzati dai produttori aderenti, le informazioni sulla procedura di selezione per i gestori dei rifiuti selezionati. Inoltre, provvedono a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta differenziata delle batterie e sui benefici ambientali ed economici del loro recupero e riciclaggio. I sistemi collettivi in ciascun anno civile devono impiegare almeno il tre per cento del contributo ambientale dell'esercizio precedente, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti di batterie relativamente alle categorie portatili e mezzi di trasporto leggeri. Tale percentuale può essere aggiornata entro il 30 settembre di ogni anno dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Centro di coordinamento batterie. Entro il 31 maggio di ogni anno civile, i sistemi collettivi inviano all'autorità competente una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti, per i quali deve essere presente evidenza contabile nel bilancio. L'autorità competente verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede le integrazioni occorrenti. I sistemi collettivi devono garantire il ritiro delle batterie delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori su tutto il territorio nazionale. È prevista un'attività di verifica e controllo periodica sull'attività dei sistemi collettivi di gestione, affidata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tali disposizioni attuano gli articoli 57 e 58 del regolamento e il principio di delega, art. 29, comma 2, lett. b) della legge n. 91 del 2025, allineando il regime agli artt. 178-bis, ter, quater e 237 del d.lgs. n. 152 del 2006. Così come, per i sistemi individuali, anche per i sistemi collettivi in argomento, è prevista la revoca del riconoscimento in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta o mancato rispetto dei requisiti.

L'articolo 28 disciplina le modalità per la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle comunicazioni di cui all'articolo 75 del Regolamento dai produttori di batterie portatili e dai produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri, o dalle organizzazioni per l'adempimento collettivo delle responsabilità dei produttori. La norma prevede l'integrazione di tali flussi informativi con il Registro dei produttori e il Centro di coordinamento batterie. Sebbene non sia strettamente necessaria un'attuazione, si è previsto che le informazioni vengano inserite nelle comunicazioni dei regimi EPR e nel Registro produttori.

L'articolo 29 prevede l'obbligo di prestare una garanzia finanziaria a carico del produttore nel momento in cui immette una batteria sul mercato. Nel caso di produttore che aderisce a un sistema collettivo la garanzia deve essere prestata dal sistema cui il produttore aderisce, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy. La garanzia finanziaria è destinata a coprire i costi connessi alle operazioni di gestione dei rifiuti in caso di inosservanza degli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La disposizione attua l'articolo 58, paragrafo 7, del Regolamento e il principio di delega di cui all'articolo 29, comma 2, lettera c) della legge n. 91 del 2025.

L'articolo 30 prevede che gli operatori degli impianti di trattamento contemplati dalla direttiva 2000/53/CE e dal relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209, dalla direttiva 2012/19/UE e dal relativo decreto legislativo di attuazione 14 marzo 2014, n. 49, consegnino i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso o i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sistemi individuali o collettivi, oppure ai gestori di rifiuti selezionati conformemente

all'articolo 57, paragrafo 8, del regolamento, ai fini del loro trattamento conformemente agli articoli 70 e 71 del regolamento, tenendo traccia delle consegne effettuate.

L'articolo 31 in attuazione dei principi di cui all'art. 29, comma 2, lett. d) ed e) della legge n. 91 del 2025 e nell'esercizio delle facoltà previste dagli articoli 59, paragrafo 6, 60 paragrafo 7, e 61, paragrafo 1, del regolamento, detta una disciplina organica dei punti di raccolta. I punti di raccolta sono esenti dai requisiti di registrazione o autorizzazione previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. Si stabilisce che il trasporto dei rifiuti di batterie dai punti di raccolta ai centri autorizzati sia accompagnato esclusivamente dal Documento di trasporto (DDT) e che i punti di raccolta possano operare solo se abbiano stipulato un contratto con i produttori o con i sistemi collettivi; tale condizione si considera assolta in caso di adesione a un accordo di programma o a una convenzione stipulata dal Centro di coordinamento. La norma definisce, quindi, in modo specifico le modalità di trasporto dei rifiuti di batterie dai punti di raccolta ai centri di trattamento prevedendo specifiche semplificazioni in considerazione delle norme che regolano la materia.

L'articolo 32, in coerenza con l'articolo 69 del Regolamento, affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di verificare il conseguimento degli obiettivi di raccolta con il supporto di ISPRA e del Centro di coordinamento batterie. In particolare, è prevista la predisposizione di linee guida per la quantificazione, tramite analisi merceologiche, delle quote di rifiuti di batterie portatili e batterie per mezzi di trasporto leggeri presenti nei rifiuti urbani misti e nei RAEE.

L'articolo 33 dispone che i dati previsti dall'articolo 76 del regolamento siano resi pubblici annualmente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA.

Capo VI - Sanzioni

L'articolo 34 disciplina il sistema sanzionatorio applicabile agli operatori economici che violano le prescrizioni in materia di sostenibilità, prestazioni, sicurezza, raccolta, riciclaggio e seconda vita delle batterie, nonché sulle relative informazioni previste. Tale quadro sanzionatorio è introdotto in attuazione dell'articolo 93 del regolamento e del principio di delega di cui all'articolo 29, comma 2, lettera m), della legge n. 91 del 2025, che richiede sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate. È stato delineato sulla base del decreto legislativo n. 188 del 2008 e del decreto legislativo n. 157 del 2022. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni e per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La norma elenca gli elementi specifici di cui l'autorità competente tiene conto, nel determinare l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, oltre ai criteri generali previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo VII – Disposizioni transitorie e finali

L'articolo 35 prevede che i sistemi collettivi e il Centro di coordinamento batterie continuino a operare secondo le regole di cui al decreto legislativo n. 188 del 2008 fino all'approvazione dei nuovi statuti da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La disposizione mira a garantire la continuità di funzionamento del Centro di coordinamento. I sistemi individuali già esistenti ed operanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo devono chiedere il riconoscimento entro 60 giorni, ma possono continuare a operare fino alla decisione di riconoscimento o diniego del Ministero. Il Registro dei produttori deve essere interconnesso con il

Registro nazionale fino alla sua abrogazione. I punti di raccolta e i soggetti già sottoposti a responsabilità estesa del produttore devono adeguarsi entro 180 giorni. Fino alla data di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento europeo le batterie riportano in modo visibile l'indicazione della loro capacità, misurata secondo modalità stabilite con decreto ministeriale. È infine modificato l'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'eliminazione del riferimento al decreto legislativo n. 188 del 2008.

L'articolo 36, come previsto dall'articolo 29, comma 2, lettera p), della legge delega n. 91 del 2025, modifica l'allegato V del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157. La norma, in coerenza con l'articolo 91 del regolamento, sostituisce la dicitura "Pile e accumulatori" con la nuova "Batterie e rifiuti di batterie" e il riferimento alla precedente direttiva 2006/66/CE con quello al nuovo regolamento (UE) 2023/1542.

L'articolo 37, in coerenza con l'articolo 95 del Regolamento e con i criteri e principi direttivi di cui all'articolo 29 della legge delega n. 91 del 2025, dispone l'abrogazione del decreto legislativo n. 188 del 2008, salve alcune eccezioni transitorie specificate alle lettere da *a*) a *d*), e conferma implicitamente le abrogazioni già disposte dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2008, mantenendone in vigore l'articolo 29. Per assicurare una corretta applicazione della legislazione si è reso necessario prevedere che continuino ad applicarsi in via transitoria alcune disposizioni del decreto legislativo n. 188 del 2008 relative alla rimovibilità e ad alcuni obblighi di trasmissione dati. Con riguardo all'abrogazione del citato decreto legislativo n. 188 del 2008 si evidenzia che, anche al fine di garantire l'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 29, comma 2, lettera i) della legge n. 91 del 2025, lo schema di decreto individua l'autorità di vigilanza del mercato (articolo 3, comma 2), disciplina l'immissione sul mercato e la libera circolazione delle batterie (articolo 5) e stabilisce i principali obblighi in capo agli operatori economici ai fini dell'immissione sul mercato delle batterie (Capo III).

L'articolo 38 prevede che l'attuazione del decreto non comporti nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse già disponibili.

L'articolo 39 è relativo all'entrata in vigore del decreto legislativo.

L'allegato I stabilisce le modalità di registrazione al Registro dei produttori, secondo l'articolo 20 del decreto legislativo, prevedendo che deve essere effettuata dai produttori presso la Camera di commercio territorialmente competente. Se il produttore non ha sede in Italia, deve nominare un rappresentante autorizzato che si occupi di tutti gli adempimenti previsti e l'iscrizione avviene presso la Camera di commercio della sede del rappresentante. La domanda è trasmessa esclusivamente in via telematica, con firma digitale del legale rappresentante, di un suo delegato o del rappresentante autorizzato. Al momento della registrazione, il produttore deve fornire i dati previsti dall'articolo 55, comma 3, del regolamento, indicando la data della domanda e la modalità con cui intende adempiere agli obblighi di responsabilità estesa (individuale o collettiva). Eventuali variazioni dei dati o la cessazione dell'attività devono essere comunicate entro un mese con le medesime modalità. Per quanto riguarda i sistemi collettivi, la registrazione deve essere effettuata presso la Camera di commercio territorialmente competente, in via telematica e con firma digitale del legale rappresentante o suo delegato. Al momento della domanda, devono essere comunicati i dati relativi alla costituzione del sistema e l'elenco dei produttori aderenti e specificate, per ciascuno di essi, le

categorie e tipologie di batterie gestite. Anche in questo caso, eventuali variazioni dei dati o la cessazione dell'attività devono essere comunicate entro trenta giorni.

<p>Explanatory document for transposition of directives - non-binding template* (Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante*)</p>
<p>Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE</p>
<p>Scadenza della delega: 10/11/2025</p>
<p>Contact details (Commission + Member States): (Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri):</p>
<p>Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existant): (Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e link diretto se esistente) Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE</p>
<p>General context information related to the transposition of the directive in the national legal framework (if useful): (Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile): Il regolamento (UE) 2023/1542 introduce un nuovo quadro normativo per l'intero ciclo di vita delle batterie, dal design sostenibile alla gestione dei rifiuti, con obblighi direttamente applicabili e parti da armonizzare a livello nazionale. La legge 13 giugno 2025, n. 91 ha delegato il Governo ad adottare, entro 4 mesi, un decreto legislativo attuativo, coordinando anche la normativa nazionale esistente (es. D.Lgs. 188/2008, D.Lgs. 157/2022). I principi e criteri direttivi specifici definiti nella legge delega sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal regolamento (UE) 2023/1542; b) adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi; c) prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti; d) regolamentare le attività di gestione del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonché le attività di gestione dei relativi rifiuti; e) prevedere modalità per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonché per le relative operazioni di raccolta; f) individuare un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2023/1542, e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare e rendere efficienti i sistemi di coordinamento esistenti;



- g) adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore;
- h) individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1542, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- i) apportare le modifiche necessarie al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in considerazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e al relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;
- l) prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, includendo strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale;
- m) adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542;
- n) prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita;
- o) prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2023/1542, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;
- p) aggiornare gli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento.



Correlation table:
(Tabella di concordanza:)

Updated on:
(Aggiornata il:)

Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Capo I, articolo 1, paragrafi 1, 2 - Oggetto e ambito di applicazione	1. Il presente regolamento stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all'interno dell'Unione. Stabilisce inoltre requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione. 2. Il presente regolamento impone obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie. Stabilisce inoltre i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.	Capo I, articolo 1, comma 1.	Capo I Disposizioni generali Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale a quanto disposto dal regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.		Non necessita di adeguamento. Il testo proposto riprende quanto disposto dalla legge delega n. 91 del 2025.
Capo I, articolo 1, paragrafi 3-5 Oggetto e ambito di applicazione	Stabilisce il campo di applicazione.	Capo I, articolo 1, comma 2.	Capo I Disposizioni generali Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione 2. Il presente decreto legislativo si applica alle batterie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1542.		Non necessita di adeguamento. Si è scelto di rinviare all'ambito di applicazione del Regolamento al fine di garantire piena aderenza tra le disposizioni nazionali e quelle comunitarie.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Capo I, Articolo 2 Obiettivi	L'obiettivo del presente regolamento è contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, prevenendo e riducendo nel contempo gli effetti negativi delle batterie sull'ambiente, nonché proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie.				Non necessita di adeguamento.
Capo I, Articolo 3 Definizioni	Fornisce 68 definizioni operative, molte delle quali richiamano o aggiornano concetti già presenti nella normativa ambientale europea	Capo I, Articolo 2	<p>Capo I Disposizioni generali Articolo 2 Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1542, nonché le seguenti definizioni:</p> <p>a) «Regolamento»: il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) n. 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;</p> <p>b) «sistemi di gestione dei produttori»: i sistemi individuali o collettivi istituiti dai produttori per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa derivanti dal</p>		Non necessita di adeguamento. Si è scelto di rinviare alle definizioni del Regolamento al fine di garantire piena aderenza tra le disposizioni nazionali e quelle comunitarie. È stata introdotta la definizione di Regolamento, al fine di alleggerire il testo del decreto, e le definizioni di “sistemi di gestione dei produttori” e “statuto tipo” non contenute nel Regolamento, utili alla corretta applicazione del decreto.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>presente decreto e dal Regolamento, in conformità con gli articoli 178-ter e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i sistemi collettivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 aprile 2014, n. 49, che gestiscono anche i rifiuti di batterie sulla base delle disposizioni contenute nei relativi statuti;</p> <p>c) «statuto-tipo»: lo statuto di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235, con oggetto sociale esteso alla gestione dei rifiuti di batterie.</p>		
Capo I, Articolo 4 Libera circolazione	<p>1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di batterie conformi al presente regolamento, per motivi connessi ai requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione applicabili alle batterie oggetto del presente regolamento.</p>	Capo I, Articolo 5	<p>Capo I Disposizioni generali Articolo 5 Immissione sul mercato e libera circolazione</p> <p>1. Le batterie possono essere immesse sul mercato, messe a disposizione sul mercato o messe in servizio solo se conformi al Regolamento.</p> <p>2. In caso di immissione sul mercato nazionale di batterie che non soddisfano i requisiti del Regolamento, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, adotta le misure</p>		Non necessita di adeguamento ma si è ritenuto utile introdurre le disposizioni per fornire un inquadramento completo.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>necessarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.</p> <p>3. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento è consentito che vengano esposte, in occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi, batterie non conformi al Regolamento, a condizione che sia indicato in modo chiaro e visibile che le stesse non possono essere messe a disposizione sul mercato o essere messe in servizio finché non saranno rese conformi alle disposizioni del Regolamento. Durante le dimostrazioni di tali batterie, l'operatore economico interessato adotta misure adeguate a garantire la sicurezza delle persone.</p> <p>4. Le batterie immesse legalmente sul mercato prima del 18 febbraio 2024 possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio anche successivamente.</p>		
Capo I, Articolo 5, Requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione	1. Le batterie sono immesse sul mercato o messe in servizio solo se rispettano i requisiti seguenti: a) i requisiti in materia di sostenibilità e sicurezza di cui agli articoli da 6 a 10 e 12; e				Non necessita di adeguamento



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
applicabili alle batterie	b) i requisiti in materia di etichettatura e informazione di cui al capo III. 2. Per tutti gli aspetti non contemplati dai capi II e III, le batterie immesse sul mercato o messe in servizio di cui al paragrafo 1 non devono presentare rischi per la salute umana, la sicurezza delle persone, i beni materiali o l'ambiente.				
Capo II, articolo 6 Restrizioni relative alle sostanze	1.In aggiunta alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, le batterie non contengono sostanze per le quali l'allegato I del presente regolamento prevede una restrizione ameno che le condizioni di tale restrizione siano soddisfatte[...]				Non necessita di adeguamento
Capo II, articolo 7 Impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici, delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri	1.Per quanto riguarda le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri, il è redatta una dichiarazione dell'impronta di carbonio per ciascun modello di batteria per stabilimento di fabbricazione, conformemente all'atto di esecuzione di cui al quarto comma, contenente almeno le informazioni seguenti[...]				Non necessita di adeguamento



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Capo II, articolo 8 Contenuto riciclato nelle batterie industriali, nelle batterie per veicoli elettrici, nelle batterie per mezzi di trasporto leggeri e nelle batterie per autoveicoli	1.A decorrere dal 18 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al terzo comma, se posteriore, le batterie industriali, con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, le batterie per veicoli elettrici e le batterie per autoveicoli i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione contenente informazioni sulla percentuale di cobalto, litio o nichel presente nei materiali attivi e che è stata recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo, e sulla percentuale di piombo presente nella batteria e che è stata recuperata dai rifiuti, per ciascun modello di batteria per anno e stabilimento di fabbricazione[...]				Non necessita di adeguamento
Capo II, articolo 9 Requisiti in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili di uso generale	1.A decorrere dal 18 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 2, se posteriore, le batterie portatili di uso generale, ad esclusione delle pile a bottone, soddisfano i valori minimi dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III stabiliti nell'atto				Non necessita di adeguamento



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	delegato adottato in applicazione del paragrafo 2.[...]				
Capo II, articolo 10 Requisiti in materia di prestazioni e durabilità delle batterie industriali ricaricabili, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici	1.A decorrere dal 18 agosto 2024, le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici sono accompagnate da un documento contenente i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A.[...]				Non necessita di adeguamento
Capo II, articolo 11 Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri	1. Qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti che incorporano batterie portatili provvede affinché tali batterie siano facilmente rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale in qualsiasi momento per tutta la durata di vita del prodotto. Tale obbligo si applica solo alle batterie nel loro insieme e non ai singoli elementi o ad altre parti incluse in tali batterie. [...]				Non necessita di adeguamento e si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027. Sino al 18 febbraio 2027 continua ad applicarsi l'articolo 11 della direttiva 2006/66/CE recepita a livello nazionale dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008 (articolo 95 lettera a) del regolamento).
Capo II, articolo 12 Sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria	1. I sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria immessi sul mercato o messi in servizio sono sicuri nelle condizioni normali di funzionamento e uso. [...]				Non necessita di adeguamento
Capo III, articolo 13 Etichettatura e marcatura delle batterie	Introduce requisiti obbligatori di etichettatura leggibile, indelebile e visibile per tutte le batterie. paragrafo 1: informazioni di cui all'allegato VI, parte A;				Non necessita di adeguamento



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	paragrafo 2: informazioni di capacità; paragrafo 3: etichetta “non ricaricabile”; paragrafo 4: simbolo raccolta differenziata; paragrafo 5: fimbolo Cd, Pb; paragrafo 6: codice QR.				
Capo III, articolo 14 Informazioni sullo stato di salute e sulla durata di vita prevista delle batterie	1. A decorrere dal 18 agosto 2024, i dati aggiornati relativi ai parametri stabiliti nell'allegato VII per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie sono contenuti nel sistema di gestione delle batterie dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici. 2.L'accesso in sola lettura ai dati relativi ai parametri di cui all'allegato VII tramite il sistema di gestione delle batterie di cui al paragrafo 1 è fornito, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della batteria, su base non discriminatoria, in qualsiasi momento, alla persona fisica o giuridica che ha legalmente acquistato la batteria, compresi gli operatori indipendenti o i gestori di rifiuti, o a terzi che agiscono per loro conto, al fine di:				Non necessita di adeguamento



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>a) mettere la batteria a disposizione di aggregatori indipendenti o di partecipanti al mercato attraverso un sistema di stoccaggio dell'energia;</p> <p>b) valutare il valore residuo o la durata di vita residua della batteria e la capacità per un ulteriore utilizzo, sulla base della valutazione dello stato di salute della batteria;</p> <p>c) facilitare la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di destinazione ovvero la rifabbricazione della batteria.</p> <p>3. Il sistema di gestione delle batterie include una funzione di ripristino del software, nel caso in cui gli operatori economici che effettuano la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di destinazione o la rifabbricazione necessitano di caricare un diverso software del sistema di gestione delle batterie. Se viene utilizzata la funzione di ripristino del software, il fabbricante originario della batteria non è ritenuto responsabile di eventuali violazioni della sicurezza o della funzionalità della batteria ascrivibili a un software del sistema di gestione delle batterie caricato dopo l'immissione sul mercato della batteria.[...]</p>				



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato [...]. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano congiuntamente a quelle stabilite dal diritto dell'Unione in materia di omologazione dei veicoli.				
Capo IV, articolo 15 Presunzione di conformità delle batterie	1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità delle batterie ai requisiti di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 78, le prove, le misurazioni e i calcoli sono effettuati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i risultati dei quali sono considerati di bassa incertezza; sono inclusi i metodi descritti nelle norme per cui riferimenti sono stati pubblicati a tali fini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. [...] 3. Le batterie conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse, per cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerate conformi ai requisiti di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 78 nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dalle norme armonizzate o da parti di esse e, se applicabile, nella misura in cui				Non necessita di adeguamento



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	sono raggiunti i valori minimi stabiliti per detti requisiti in applicazione degli articoli 9 e 10.				
Capo IV, articolo 16 Specifiche comuni	L'articolo disciplina che in casi eccezionali, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per i requisiti di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 78 o le prove di cui all'articolo 15, paragrafo 1, qualora.				Non necessita di adeguamento
Capo IV, articolo 17 Procedure di valutazione della conformità	1. La valutazione della conformità delle batterie ai requisiti di cui agli articoli 6, 9, 10, 12, 13 e 14 è effettuata secondo una delle procedure seguenti: 2. [...] 3. [...] 4. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità delle batterie sono redatti nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato che esegue le procedure di valutazione della conformità, o in una o più lingue accettate da tale organismo.				Non necessita di adeguamento
Capo IV, articolo 18 Dichiarazione di conformità UE	1. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14. 2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato	Capo III, Articolo 13	Capo III – Obblighi degli operatori economici Articolo 13 - Lingua della dichiarazione di conformità UE 1. La dichiarazione di conformità UE per le batterie immesse o		Come disciplinato dal secondo periodo del paragrafo 2 e in coerenza con altre normative di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di conformità dei prodotti immessi sul mercato (decreto legislativo 6



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	IX, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'allegato VIII, ed è tenuta aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale la batteria è immessa o messa a disposizione sul mercato o messa in servizio. Essa è redatta in formato elettronico e, ove richiesto, è fornita in formato cartaceo. 3. [...] 4. [...] 5. [...]		messe a disposizione sul mercato o messe in servizio nello Stato italiano, redatta ai sensi dall'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento è tradotta in lingua italiana.		novembre 2007, n. 194, decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262), è stato stabilito che la dichiarazione di conformità CE sia tradotta in lingua italiana.
Capo IV, articolo 19 Principi generali della marcatura CE	La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.				Non necessita di adeguamento
Capo IV, articolo 20 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE	1. La marcatura CE è apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento della batteria. 2. [...] 3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato ove richiesto a norma dell'allegato VIII. Il numero di identificazione è apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni,	Capo III, articolo 15	Capo III - Obblighi degli operatori economici Articolo 15 - Apposizione della marcatura CE, del numero di identificazione dell'organismo notificato e verifica dell'uso della marcatura CE 1. La marcatura CE è apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento della batteria.		Non necessita di adeguamento: tuttavia, considerato che l'apposizione della marcatura CE è un elemento fondamentale ai fini dell'immissione sul mercato delle batterie, si è ritenuto utile, per completezza del disposto normativo, inserire un articolo che riprende le regole fissate a livello europeo. In coerenza con quanto previsto dal par. 5 si prevede che il MIMIT ha il compito di assumere le iniziative necessarie a garantirne la corretta applicazione della normativa europea di settore.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 4. [...] 5. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e adottano le opportune misure in caso di uso improprio della marcatura.		2. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, ove richiesto dall'allegato VIII del Regolamento. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assume le iniziative necessarie per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuove le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.		
Capo V, articolo 21 Notifica	Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità in conformità del presente regolamento.	Capo II, articolo 6, comma 1	Capo II – Notifica degli organismi di valutazione della conformità Articolo 6 - Autorità di notifica 1. L'autorità di notifica nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche in merito alla conformità all'articolo 27 del Regolamento.		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
<p>Capo V, articolo 22, paragrafo 1 Autorità di notifica</p>	<p>1. Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda la conformità all'articolo 27.</p>	<p>Capo II, Articolo 3, commi 1, 2 e 4</p>	<p>Capo II – Notifica degli organismi di valutazione della conformità Articolo 3 -Autorità competenti 1. L'autorità di notifica nazionale designata ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento, responsabile degli obblighi di cui al Capo II del presente decreto, relativi alle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, è il Ministero delle imprese e del made in Italy. 2. L'autorità competente responsabile degli obblighi di cui ai Capi III e IV del presente decreto è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi, che svolge altresì le funzioni di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157. A tale fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,</p>		<p>Il comma 1 individua l'autorità di notifica secondo quanto previsto dal Regolamento e dalla legge-delega, articolo 29, c.2, lett. h). Per agevolare la conoscenza del ruolo e delle funzioni attribuite alle Istituzioni nazionali, al comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo è disciplinato il ruolo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche con riferimento alle funzioni di vigilanza del mercato di cui al decreto legislativo n. 157 del 2022. Il comma 4 richiama le attribuzioni dell'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza, con riferimento al controllo dei prodotti alle frontiere, in coerenza con l'articolo 4 del decreto legislativo n. 157 del 2022.</p>



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.</p> <p>4. Le funzioni di controllo dei prodotti alle frontiere sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.</p>		
Capo V, articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4 Autorità di notifica	<p>2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento quale definito al regolamento (CE) n. 765/2008 e a norma delle disposizioni di tale regolamento.</p> <p>3. Se l'autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica, rispetta <i>mutatis mutandis</i> i requisiti di cui all'articolo</p>	Capo II, articolo 6, commi da 2 a 7	<p>Capo II – Notifica degli organismi di valutazione della conformità</p> <p>Articolo 6 – Autorità di notifica</p> <p>2. La valutazione degli organismi di valutazione della conformità ai fini dell'autorizzazione e della notifica, nonché il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti, in conformità al Regolamento e al regolamento (CE) n. 765/2008, da "ACCREDIA – Ente italiano di accreditamento" designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22</p>		<p>La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo ha ad oggetto l'individuazione dell'organismo nazionale di accreditamento, a cui sono affidate le funzioni di valutazione degli organismi di valutazione della conformità e di controllo degli organismi notificati, in coerenza con quanto previsto dal par. 2 dell'articolo 22 del Regolamento.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi successivi disciplinano i rapporti tra il MIMIT e ACCREDIA e le procedure per l'autorizzazione</p>



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>23 e adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.</p> <p>4. L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.</p>		<p>dicembre 2009 quale unico organismo nazionale abilitato a svolgere attività di accreditamento.</p> <p>3. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ad eseguire, in qualità di terzi, compiti della valutazione di conformità al Regolamento, è rilasciata con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'interno limitatamente alle batterie industriali, entro novanta giorni dalla domanda, corredata del relativo certificato di accreditamento.</p> <p>4. Le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 2 e i connessi rapporti fra ACCREDIA e il Ministero delle imprese e del made in Italy sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui all'articolo 7 e adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.</p>		degli organismi di valutazione di conformità.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assume piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 2.</p> <p>6. Il Ministero delle imprese e del made in Italy informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse come disposto dall'articolo 24 del Regolamento.</p> <p>7. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno, sono stabilite le tariffe a carico degli organismi di valutazione della conformità richiedenti la notifica e degli organismi notificati sottoposti a controllo per le attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché i termini e le modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata e per la successiva riassegnazione.</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
<p>Capo V, articolo 23 Requisiti relativi alle autorità di notifica</p>	<p>1. L'autorità di notifica è costituita in modo che non sorgano conflitti di interesse con gli organismi di valutazione della conformità.</p> <p>2. L'autorità di notifica è organizzata e gestita in modo da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività</p> <p>3. L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione degli organismi di valutazione della conformità che presentano domanda di notifica a norma dell'articolo 28.</p> <p>4. L'autorità di notifica non offre o fornisce attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità e non presta servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.</p> <p>5. L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni da essa ottenute. Tuttavia, scambia informazioni sugli organismi notificati con la Commissione, nonché con le autorità di notifica di altri Stati membri e altre autorità nazionali competenti.</p>	<p>Capo II, articolo 7</p>	<p>Capo II – Notifica degli organismi di valutazione della conformità Articolo 7 - Requisiti relativi all'autorità di notifica</p> <p>1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, quale autorità di notifica e ai fini dell'attività di autorizzazione, nonché l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attività di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attività nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 23 del Regolamento e dei criteri indicati di seguito:</p> <p>a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità;</p> <p>b) in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle attività;</p> <p>c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;</p> <p>d) evitando di offrire ed effettuare attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza</p>		<p>L'articolo 7 dello schema di decreto legislativo richiama le regole di cui all'articolo 23 del Regolamento, con la finalità di agevolarne l'efficace applicazione a livello nazionale con riferimento ai requisiti e ai criteri per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di autorizzazione, valutazione e di controllo.</p>



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	6. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente e finanziamenti sufficienti per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.		commerciali o su base concorrenziale; e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute; f) assegnando a tali attività un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.		
Capo V, articolo 24 Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica	Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse. La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.				Non necessita di adeguamento.
Capo V, articolo 25 Requisiti relativi agli organismi notificati	1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 11. 2. L'organismo di valutazione della conformità è istituito a norma del diritto nazionale dello Stato membro ed è dotato di personalità giuridica. 3. [...] 4. [...] 5. [...] 6. [...] 7. [...] 8. [...] 9. L'organismo di valutazione della conformità sottoscrive un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia coperta, a norma del diritto nazionale, dallo	Capo II, articolo 8	Capo II – Notifica degli organismi di valutazione della conformità Articolo 8 - Obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per gli organismi di valutazione della conformità 1. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Fino all'adozione di tale decreto il massimale del contratto di		Si ritiene necessario disciplinare a livello nazionale quanto previsto dal paragrafo 9. Il testo proposto riprende quanto disposto dall'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 188 del 2008, e introduce un adeguamento dell'importo minimo rispetto a quanto stabilito nella direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, tenendo conto di specifici rilievi emersi in fase istruttoria.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	Stato membro di notifica, o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità. 10. [...] 11. [...]		assicurazione è non inferiore a 2.500.000 euro e si applicano, per quanto compatibili, le indicazioni previste nella direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003. 2. L'obbligo non si applica nel caso in cui l'organismo di valutazione della conformità sia un organismo di diritto pubblico.		
Capo V, articolo 26 Presunzione di conformità degli organismi notificati	Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o in parti di esse, per cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'organismo di valutazione della conformità è considerata conforme ai requisiti di cui all'articolo 25 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali requisiti.				Non necessita di adeguamento.
Capo V, articolo 27 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati	1. L'organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici relativi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino i requisiti di cui all'articolo 25 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica. 2. L'organismo notificato si assume l'intera responsabilità dei compiti	Capo II, articolo 9	Capo II – Notifica degli organismi di valutazione della conformità Articolo 9 - Obbligo di custodia dei documenti riguardanti il subappaltatore o le affiliate 1. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero delle imprese e del made in Italy e di ACCREDIA i		Non necessita di adeguamento a livello nazionale; tuttavia, si è ritenuto di richiamare espressamente nella legislazione nazionale l'obbligo di custodia dei documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>eseguiti da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.</p> <p>3. L'organismo notificato può subappaltare attività o far sì che un'affiliata esegua attività solo con il consenso del cliente.</p> <p>4. L'organismo notificato tiene a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e riguardanti il lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'articolo 51 e dell'allegato VIII.</p>		documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento.		ultimi ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento.
Capo V, articolo 28 Domanda di notifica	<p>1.L'organismo di valutazione della conformità presenta domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito</p> <p>2. La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività dell'organismo di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità di cui all'allegato VIII o delle procedure di cui all'articolo 48, paragrafo 2, e all'articolo 51, e delle batterie per le quali l'organismo di valutazione della conformità dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, ove applicabile, rilasciato da un organismo nazionale di</p>	Capo II, articolo 10	<p>Capo II – Notifica degli organismi di valutazione della conformità</p> <p>Articolo 10 - Domanda di notifica</p> <p>1. L'organismo di valutazione della conformità costituito o stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di notifica al Ministero delle imprese e il made in Italy.</p> <p>2. La domanda di notifica è accompagnata dalla documentazione di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, del Regolamento.</p> <p>3. Il certificato di accreditamento di cui articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento è rilasciato, ove ne</p>		<p>Non necessita di adeguamento, ma si è ritenuto utile precisare le modalità per presentazione della domanda di notifica.</p> <p>Per garantire la coerenza tra le disposizioni europee e quelle nazionali si è ritenuto opportuno rimandare al Regolamento</p>



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti di cui all'articolo 25.</p> <p>3. Qualora non possa fornire il certificato di accreditamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'organismo di valutazione della conformità fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità ai requisiti di cui all'articolo 25, compresa un'adeguata documentazione che dimostri la sua indipendenza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3.</p>		ricorrano i presupposti, da ACCREDIA.		
Capo V, articolo 29 Procedura di notifica	<p>1. L'autorità di notifica procede a notificare solo quegli organismi di valutazione della conformità che rispettano i requisiti di cui all'articolo 25</p> <p>2. [...] 3. [...] 4. [...] 5. [...] 6. [...]</p>	Capo II, articolo 11, commi 1 e 2	<p>Capo II – Notifica degli organismi di valutazione della conformità</p> <p>Articolo 11 - Procedura di notifica</p> <p>1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede a notificare solo quegli organismi di valutazione della conformità che rispettano i requisiti di cui all'articolo 25 del Regolamento, con le procedure di cui agli articoli 29 e 31 del Regolamento.</p> <p>2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica sul proprio sito istituzionale i</p>		L'articolo disciplina la procedura di notifica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformità. 3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy limita, sospende o revoca la notifica nei casi previsti dall'articolo 31 del Regolamento, dandone immediata comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri.		
Capo V, articolo 30 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati	1. La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo notificato. Essa assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione 2.[...]				Non necessita di adeguamento.
Capo V, articolo 31 Modifiche delle notifiche	1. Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme ai requisiti di cui all'articolo 25 o non adempie i suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o dell'inadempimento di tali obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri 2. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica ai sensi del paragrafo 1, oppure di cessazione dell'attività di un	Capo II, articolo 11, comma 3	Capo II – Notifica degli organismi di valutazione della conformità Articolo 11 - Procedura di notifica 3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy limita, sospende o revoca la notifica nei casi previsti dall'articolo 31 del Regolamento, dandone immediata comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri.		L'articolo 31 del Regolamento non necessita di adeguamento a livello nazionale; tuttavia si è ritenuto utile prevedere una disposizione specificamente dedicata a richiamare il ruolo del MIMIT quale Autorità di notifica, ai fini delle azioni in caso di non conformità degli organismi notificati.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	organismo notificato, l'autorità di notifica adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.				
Capo V, articolo 32 Contestazione della competenza degli organismi notificati	1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi, in particolare da parte di operatori economici e di altri portatori di interessi pertinenti, sulla competenza di un organismo notificato o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato ai requisiti e responsabilità cui è soggetto 2. [...] 3. [...] 4. [...]				Non necessita di adeguamento.
Capo V, articolo 33 Obblighi operativi degli organismi notificati	1. L'organismo notificato esegue le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 48, paragrafo 2, all'articolo 51 o all'allegato VIII, secondo l'ambito di applicazione della notifica di cui all'articolo 29. 2. [...] 3. [...] 4. [...] 5. [...]				Non necessita di adeguamento.
Capo V, articolo 34 Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati	Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.	Capo II, articolo 12	Capo II – Notifica degli organismi di valutazione della conformità		L'articolo rimanda alla procedura definita da ACCREDIA, come già previsto nel caso di altre norme nazionali attuative di disposizioni unionali



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>Articolo 12 - Ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati</p> <p>1. Contro le decisioni degli organismi notificati può essere proposto ricorso secondo la procedura a tal fine definita da ACCREDIA.</p> <p>2. Ciascun organismo notificato definisce le modalità di gestione dei ricorsi avverso le decisioni assunte nel rispetto della procedura di cui al comma 1.</p>		<p>di settore (decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80).</p> <p>La disciplina di una procedura di ricorso a livello nazionale contro le decisioni degli organismi notificati è espressamente richiesta dall'articolo 34 del Regolamento.</p>
<p>Capo V, articolo 35 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati</p>	<p>1. L'organismo notificato informa l'autorità di notifica:</p> <p>a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di conformità o di una decisione di approvazione;</p> <p>b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della sua notifica;</p> <p>c) di eventuali richieste di informazioni che abbia ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività di valutazione della conformità;</p> <p>d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della sua notifica e di qualsiasi altra attività eseguita, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.</p>				<p>Non necessita di adeguamento.</p>



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	2. [...]				
Capo V, articolo 36 Scambio di esperienze e di buone pratiche	La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze e di buone pratiche tra le autorità degli Stati membri responsabili della politica di notifica.				Non necessita di adeguamento.
Capo V, articolo 37 Coordinamento degli organismi notificati	La Commissione garantisce che un coordinamento e una cooperazione adeguati siano predisposti tra gli organismi notificati e che siano adeguatamente gestiti sotto forma di gruppo di coordinamento settoriale di organismi notificati. Gli organismi notificati partecipano al lavoro del gruppo di coordinamento settoriale, direttamente o mediante rappresentanti designati.				Non necessita di adeguamento.
Capo VI, articolo 38, paragrafi da 1 a 6 Obblighi dei fabbricanti	1. All'atto dell'immissione della batteria sul mercato o della sua messa in servizio, anche a fini propri, i fabbricanti garantiscono che la batteria: [...] Da (2) a (6).				Non necessita di adeguamento.
Capo VI, articolo 38, paragrafo 7 Obblighi dei fabbricanti	7. I fabbricanti indicano sulla batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale, indicando un unico punto di contatto, e, se del caso, l'indirizzo web e di posta elettronica, se esistente. Qualora non sia possibile, le informazioni	Capo III, articolo 14, commi 2 e 4	Capo III – Obblighi degli operatori economici Articolo 14 - Disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici 2. I recapiti del fabbricante, di cui all'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento, sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o		Il disposto unionale prevede che gli Stati membri stabiliscano come devono essere resi i recapiti dei fabbricanti. Non si ritiene utile che i recapiti siano indicati anche in italiano, pertanto, al fine di non appesantire gli operatori economici con adempimenti che



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	richieste sono indicate sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento della batteria. I recapiti sono indicati in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere immessa sul mercato o messa in servizio, e sono chiare, comprensibili e leggibili.		più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato sul territorio nazionale. 4. L'indicazione di un indirizzo web sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento non esenta il fabbricante e l'importatore dagli obblighi di informazione previsti rispettivamente dall'articolo 38 e dall'articolo 41 del Regolamento.		non costituiscono un effettivo valore aggiunto per le autorità, si è stabilito che i recapiti siano indicati in una lingua facilmente comprensibile e che siano indicati in modo chiaro e leggibile coerentemente con quanto previsto dal Regolamento. Si è ritenuto opportuno precisare che l'indicazione dell'indirizzo web, prevista come eventuale dal Regolamento, non esenta dagli obblighi di informazione previsti dal Regolamento.
Capo VI, articolo 38, paragrafi 8-11 Obblighi dei fabbricanti	8. I fabbricanti forniscono l'accesso ai dati relativi ai parametri di cui all'allegato VII nel sistema di gestione delle batterie di cui all'articolo 14, paragrafo 1,, conformemente ai requisiti stabiliti in tale articolo. 9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio... 10. Il personale dell'organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale... 11. L'organismo di valutazione della conformità partecipa alle attività di normazione pertinenti...				Non necessita di adeguamento.
Capo VI, articolo 39	I fornitori di elementi di batteria e di moduli di batteria forniscono le				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Obblighi dei fornitori di elementi di batteria e di moduli di batteria	informazioni e la documentazione necessarie al rispetto dei requisiti del presente regolamento allorché forniscono gli elementi di batteria o i moduli di batteria a un fabbricante. Tali informazioni e documentazione sono fornite gratuitamente.				
Capo VI, articolo 40, paragrafi 1 e 2 dei rappresentanti autorizzati	1.Un fabbricante può, mediante mandato scritto, designare un rappresentante autorizzato. Il mandato del rappresentante autorizzato è valido solo se accettato per iscritto dallo stesso. 2.Gli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e agli articoli da 48 a 52 nonché l'obbligo di redazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.				Non necessita di adeguamento.
Capo VI, articolo 40, paragrafo 3 dei rappresentanti autorizzati	3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato dispone dei mezzi adeguati per eseguire i compiti specificati nel mandato. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato all'autorità di vigilanza del mercato , su richiesta, in una lingua dell'Unione stabilita da tale autorità . Il mandato comprende almeno i compiti seguenti: a) tenere a disposizione delle autorità nazionali la dichiarazione di	Capo III, articolo 14, comma 1	Capo III – Obblighi degli operatori economici Articolo 14 - Disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici 1. Il rappresentante autorizzato fornisce all'autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, una copia del mandato di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del Regolamento, redatta in lingua italiana.		Il disposto unionale prevede che l'autorità di vigilanza del mercato stabilisca in che lingua debba essere redatto il mandato del rappresentante autorizzato. Considerato che il rappresentante autorizzato è incaricato a svolgere solo i compiti specificati nel mandato, si è ritenuto necessario che il mandato sia comprensibile da tutti gli attori coinvolti nel sistema di vigilanza del mercato, pertanto, per consentire il corretto svolgimento delle attività di



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	conformità UE, la documentazione tecnica, la relazione di verifica, la decisione di approvazione di cui all'articolo 51, paragrafo 2, e le relazioni di audit di cui all'articolo 48, paragrafo 2, per 10 anni dalla data in cui la batteria è stata immessa sul mercato o messa in servizio; b) fornire all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della batteria. Tali informazioni e la documentazione sono fornite in formato elettronico e, su richiesta, in formato cartaceo; c) cooperare con le autorità nazionali, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che rientrano nel mandato.				vigilanza del mercato, si prevede che il mandato debba essere redatto in lingua italiana.
Capo VI, articolo 40, paragrafo 4 Obblighi dei rappresentanti autorizzati	4. Qualora la batteria presenti un rischio, i rappresentanti autorizzati ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato.				Non necessita di adeguamento.
Capo VI, articolo 41, paragrafi 1 e 2 Obblighi degli importatori	1. Gli importatori immettono sul mercato solo batterie conformi agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14. 2. Prima di immettere una batteria sul mercato, gli importatori verificano che:				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	a) siano state redatte la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica di cui all'allegato VIII e il fabbricante abbia eseguito la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17; b) la batteria rechi [...]				
Capo VI, articolo 41, paragrafo 3 Obblighi degli importatori	3. Gli importatori indicano sulla batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale, indicando un unico punto di contatto, e, se del caso, l'indirizzo web e di posta elettronica. Qualora non sia possibile, le informazioni richieste sono indicate sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento della batteria. I recapiti sono indicati in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere messa a disposizione sul mercato, e sono chiare, comprensibili e leggibili.	Capo III, articolo 14, commi 3 e 4	Capo III – Obblighi degli operatori economici Articolo 14 - Disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici 3. I recapiti dell'importatore, di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato sul territorio nazionale. 4. L'indicazione di un indirizzo web sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento non esenta il fabbricante e l'importatore dagli obblighi di informazione previsti rispettivamente dall'articolo 38 e dall'articolo 41 del Regolamento.		Il disposto unionale prevede che gli Stati membri stabiliscano come devono essere resi i recapiti degli importatori. Si è ritenuto non utile che i recapiti siano indicati anche in italiano, pertanto, al fine di non appesantire gli operatori economici con adempimenti che non costituiscono un effettivo valore aggiunto per le autorità, si è stabilito che i recapiti siano indicati in una lingua facilmente comprensibile e che siano indicati in modo chiaro e leggibile coerentemente con quanto previsto dal Regolamento. Si è ritenuto opportuno precisare che l'indicazione dell'indirizzo web, prevista come eventuale dal Regolamento, non esenta dagli obblighi di informazione previsti dal Regolamento.
Capo VI, articolo 41, paragrafi 4 - 8	4. Gli importatori provvedono a che, mentre la batteria è sotto la loro				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Obblighi degli importatori	responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14. 5. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da una batteria, gli importatori [...]. 6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che [...] 7. Per 10 anni dalla data in cui la batteria è stata immessa sul mercato, gli importatori tengono a disposizione... 8. Gli importatori forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata...				
Capo VI, articolo 42 Obblighi dei distributori	I distributori devono agire con dovuta diligenza nel verificare che le batterie immesse sul mercato siano conformi (marcatura CE, etichetta, documenti e istruzioni in lingua UE). Se non conformi, non possono essere vendute.				Non necessita di adeguamento.
Capo VI, articolo 43 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica	I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità delle batterie da essi manipolate agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14.				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici interessati di cui al presente capo, i fornitori di servizi di logistica, oltre ai requisiti di cui al primo paragrafo, eseguono anche i compiti di cui all'articolo 40, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4.				
Capo VI, articolo 44 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori	L'importatore o il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 38 se si applica una delle condizioni seguenti: a) la batteria è immessa sul mercato o è messa in servizio con il nome o il marchio dell'importatore o del distributore; b) la batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall'importatore o dal distributore in un modo che potrebbe comprometterne la conformità ai requisiti pertinenti del presente regolamento; o c) la funzione della batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall'importatore o dal distributore.				Non necessita di adeguamento.
Capo VI, articolo 45 Obblighi degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che	1. Gli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione	<p>destinazione o alla rifabbricazione garantiscono che l'esame, le prove di verifica delle prestazioni, l'imballaggio e la spedizione delle batterie e dei loro componenti sottoposti a una qualsiasi di tali operazioni siano effettuati seguendo istruzioni adeguate in materia di controllo della qualità e sicurezza.</p> <p>2. Gli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione garantiscono che la batteria sia conforme ai requisiti del presente regolamento, ai requisiti pertinenti in materia di tutela della salute umana, dell'ambiente e dei prodotti nonché di sicurezza dei trasporti contenuti in altre normative dell'Unione, tenendo conto del fatto che, in conseguenza di tali operazioni, la batteria potrebbe rientrare in una diversa categoria di batterie. Per le operazioni di rifabbricazione, tali operatori economici forniscono alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, la documentazione necessaria per dimostrare che la batteria è stata sottoposta a</p>				



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	rifabbricazione conformemente al presente regolamento.				
Capo VI, articolo 46 Identificazione degli operatori economici	<p>1. Gli operatori economici, su richiesta di un'autorità nazionale, forniscono alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni seguenti:</p> <p>a) l'identità di qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro una batteria;</p> <p>b) l'identità di qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito la batteria, nonché la quantità e i modelli esatti.</p> <p>2. Gli operatori economici garantiscono di poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 per 10 anni dal momento in cui sia stata loro fornita la batteria e per 10 anni dal momento in cui essi abbiano fornito la batteria.</p>				Non necessita di adeguamento.
Capo VII, articolo 47 Ambito di applicazione del presente capo	<p>Il presente capo non si applica agli operatori economici che nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio hanno registrato un fatturato netto inferiore a 40 milioni di EUR e non fanno parte di un gruppo costituito da imprese madri e figlie che, su base consolidata, supera il limite di 40 milioni di EUR. Il presente capo non si applica agli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla</p>				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione, se tali batterie sono già state immesse sul mercato o messe in servizio prima di essere sottoposte a tali operazioni. Il presente capo si applica fatte salve le disposizioni della normativa dell'Unione in materia di obblighi relativi al dovere di diligenza in relazione ai minerali e ai metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio.				
Capo VII, articolo 48, paragrafi 1-5 Strategie relative al dovere di diligenza per le batterie	1.A decorrere dal 18 agosto 2025, gli operatori economici che immettono batterie sul mercato o le mettono in servizio rispettano gli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, agli articoli 49, 50 e 52 e, a tal fine, stabiliscono e attuano strategie relative al dovere di diligenza per le batterie. 2.Gli operatori economici di cui al paragrafo 1 del presente articolo provvedono affinché le loro strategie relative al dovere di diligenza per le batterie siano verificate da un organismo notificato conformemente all'articolo 51 («verifica da parte di terzi») e siano sottoposte ad audit periodici da parte	Capo III, articolo 16	Capo III – Obblighi degli operatori economici Articolo 16 - Obblighi di diligenza 1. Gli operatori economici soggetti agli obblighi di cui al Capo VII del Regolamento adottano e mantengono strategie relative al dovere di diligenza proporzionate alla dimensione aziendale, al rischio e al settore di attività, al fine di individuare, prevenire e mitigare i rischi effettivi e potenziali connessi all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, secondo le previsioni di cui agli		L'articolo 48, paragrafi da 1 a 5, non necessita di adeguamento a livello nazionale; tuttavia, la legge delega 91/2025, all'articolo 29, comma 2, lett. l), prevede che siano definite misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie. L'articolo rimanda a quanto previsto dal Regolamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>di tale organismo notificato per garantire che tali strategie siano mantenute e applicate conformemente agli articoli 49, 50 e 52. L'organismo notificato fornisce all'operatore economico sottoposto ad audit una relazione di audit.</p> <p>3.Gli operatori economici di cui al paragrafo 1 del presente articolo conservano la documentazione attestante il proprio adempimento degli obblighi di cui agli articoli 49, 50 e 52, comprese la relazione di verifica e la decisione di approvazione di cui all'articolo 51 e le relazioni di audit di cui al paragrafo 2 del presente articolo, per 10 anni dalla data in cui l'ultima batteria fabbricata nell'ambito della pertinente strategia relativa al dovere di diligenza è stata immessa sul mercato.</p> <p>4.Fatta salva la propria responsabilità individuale per le rispettive strategie relative al dovere di diligenza per le batterie, al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52 gli operatori economici di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono collaborare con altri soggetti, anche attraverso i regimi relativi al dovere di diligenza riconosciuti a norma del presente regolamento.</p>		<p>articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del Regolamento.</p> <p>2. L'autorità competente in materia di vigilanza del mercato e le autorità incaricate del controllo si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché di ogni altro potere previsto dalla normativa vigente, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.</p> <p>3. Qualora l'autorità di vigilanza accerti che un operatore economico non adempie agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui agli articoli 48, 49 e 50 del Regolamento, notifica all'operatore le relative non conformità e lo invita a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni. Acquisite le osservazioni, l'autorità di vigilanza comunica all'operatore economico le decisioni assunte e i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali devono essere adottate le eventuali misure correttive, adeguate e proporzionate, volte a porre fine alla non conformità.</p> <p>4. Se la non conformità permane e non vi sono altri mezzi efficaci</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	5. Entro il 18 febbraio 2025, la Commissione pubblica orientamenti per l'applicazione dei requisiti relativi al dovere di diligenza di cui agli articoli 49 e 50 per quanto riguarda i rischi di cui all'allegato X, punto 2, segnatamente in linea con gli strumenti internazionali di cui all'allegato X, punti 3 e 4.		per porvi fine, l'autorità di vigilanza adotta, con decisione motivata, tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato delle batterie e può disporre il ritiro o il richiamo delle stesse		
Capo VII, articolo 48, paragrafo 6 Strategie relative al dovere di diligenza per le batterie	6. Al fine di fornire informazioni e sostegno agli operatori economici nell'adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri possono istituire e gestire, individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati.	Capo III, articolo 17	Capo III – Obblighi degli operatori economici Articolo 17 - Strumenti di supporto per l'attuazione del dovere di diligenza 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy danno pubblicità agli atti adottati dalla Commissione europea ai sensi del Capo VII del Regolamento relativi al dovere di diligenza mediante pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali. 2. In attuazione dell'articolo 48, paragrafo 6, del Regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e le altre amministrazioni interessate, adotta atti di indirizzo relativi a strumenti di supporto tecnico e operativo per gli operatori		Il paragrafo 6 dell'articolo 48 prevede per gli Stati membri la possibilità di istituire e gestire piattaforme dedicate a fornire informazioni e sostegno agli operatori economici, inoltre, la legge delega 91/2025, all'articolo 29, comma 2, lett. l), prevede che siano definite misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, includendo strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>economici, al fine di favorire il rispetto dei doveri di diligenza di cui al Capo VII del Regolamento. Tali strumenti sono aggiornati periodicamente in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica.</p> <p>3. Gli strumenti di cui al comma 2 possono includere:</p> <p>a) manuali operativi e linee guida che illustrano le modalità di attuazione degli obblighi di cui agli articoli da 48 a 52 del Regolamento, tenendo conto della dimensione aziendale e della posizione nella catena di fornitura;</p> <p>b) modelli di procedure e di reportistica differenziati per tipologia e dimensione delle imprese;</p> <p>c) strumenti informatici che favoriscano la tracciabilità e la trasparenza delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e dei materiali riciclati.</p> <p>4. Gli strumenti predisposti ai sensi del presente articolo non introducono nuovi obblighi per gli operatori economici, ma hanno carattere orientativo e di supporto. Essi sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>dell'ambiente e della sicurezza energetica e resi accessibili gratuitamente.</p> <p>5. Le autorità di vigilanza tengono conto, in sede di valutazione della conformità agli obblighi in materia di dovere di diligenza, dell'adozione da parte degli operatori economici delle buone pratiche contenute negli strumenti di cui al presente articolo, quale elemento idoneo a dimostrare l'adeguatezza delle misure adottate in rapporto alla dimensione e alla capacità organizzativa dell'impresa.</p> <p>6. Al fine di favorire il rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui al Capo VII del Regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy promuovono attività formative e di sensibilizzazione rivolte alle imprese, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, le Camere di commercio e il Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22.</p>		
Capo VII, articolo 48, paragrafo 7	7.La Commissione può integrare le misure di sostegno dello Stato membro di cui al paragrafo 6, muovendo dall'attuale azione				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Strategie relative al dovere di diligenza per le batterie	dell'Unione a favore del dovere di diligenza nell'Unione e nei paesi terzi e può elaborare nuove misure per aiutare gli operatori economici nell'assolvimento dei loro obblighi a norma del presente regolamento. 8. La Commissione valuta periodicamente la necessità di aggiornare l'elenco delle materie prime e delle categorie di rischio di cui all'allegato X. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di:...				
Capo VII, Articolo 49 Sistema di gestione dell'operatore economico	1. Obbligo di istituire un sistema di gestione aziendale per applicare la strategia di diligenza, con procedure per il tracciamento dei materiali e la gestione dei rischi.	Capo III, articolo 16	Capo III – Obblighi degli operatori economici Articolo 16 - Obblighi di diligenza 1. Gli operatori economici soggetti agli obblighi di cui al Capo VII del Regolamento adottano e mantengono sistemi di dovere di diligenza [...] secondo le previsioni di cui agli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del Regolamento. [...]		L'articolo 49 non necessita di adeguamento a livello nazionale; tuttavia, la legge delega 91/2025, all'articolo 29, comma 2, lett. 1), prevede che siano definite misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie. L'articolo rimanda a quanto previsto dal Regolamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Capo VII, articolo 50 Obblighi di gestione dei rischi	1. È compito dell'operatore economico di cui all'articolo 48, paragrafo 1: a) individuare e valutare il rischio nella propria catena di approvvigionamento di ...	Capo III, articolo 16	Capo III – Obblighi degli operatori economici Articolo 16 - Obblighi di diligenza 1. Gli operatori economici soggetti agli obblighi di cui al Capo VII del Regolamento adottano e mantengono sistemi di dovere di diligenza [...] secondo le previsioni di cui agli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del Regolamento. [...]		L'articolo 50 non necessita di adeguamento a livello nazionale; tuttavia la legge delega 91/2025, all'articolo 29, comma 2, lett. 1), prevede che siano definite misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie. L'articolo rimanda a quanto previsto dal Regolamento.
Capo VII, articolo 51 Verifica da parte di terzi delle strategie relative al dovere di diligenza per le batterie	Le strategie di diligenza devono essere verificate periodicamente da organismi notificati indipendenti. Viene rilasciata una decisione di approvazione .	Capo III, articolo 16	Capo III – Obblighi degli operatori economici Articolo 16 - Obblighi di diligenza 1. Gli operatori economici soggetti agli obblighi di cui al Capo VII del Regolamento adottano e mantengono sistemi di dovere di diligenza [...] secondo le previsioni di cui agli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del Regolamento. [...]		L'articolo 51 non necessita di adeguamento a livello nazionale; tuttavia, la legge delega 91/2025, all'articolo 29, comma 2, lett. 1), prevede che siano definite misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie. L'articolo rimanda a quanto previsto dal Regolamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Capo VII, articolo 52 Divulgazione di informazioni sulle strategie relative al dovere di diligenza per le batterie	1. L'operatore economico di cui all'articolo 48, paragrafo 1, mette a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato o delle autorità nazionali degli Stati membri, su richiesta, la relazione di verifica e la decisione di approvazione emesse conformemente all'articolo 51, le relazioni di audit di cui all'articolo 48, paragrafo 2, e le prove disponibili della conformità a un regime relativo al dovere di diligenza riconosciuto dalla Commissione a norma dell'articolo 53. ...	Capo III, articolo 16	Capo III – Obblighi degli operatori economici Articolo 16 - Obblighi di diligenza 1. Gli operatori economici soggetti agli obblighi di cui al Capo VII del Regolamento adottano e mantengono sistemi di dovere di diligenza [...] secondo le previsioni di cui agli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del Regolamento. [...]		L'articolo 52 non necessita di adeguamento a livello nazionale; tuttavia, la legge delega 91/2025, all'articolo 29, comma 2, lett. 1), prevede che siano definite misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie. L'articolo rimanda a quanto previsto dal Regolamento.
Capo VII, articolo 53 Riconoscimento dei regimi relativi al dovere di diligenza	La Commissione può riconoscere regimi settoriali di dovere di diligenza equivalenti (es. schemi OCSE). Mantiene un registro pubblico dei regimi riconosciuti e può revocarne l'equivalenza.				Non necessita di adeguamento.
Capo VIII, articolo 54 Autorità competente	1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili degli obblighi di cui al presente capo, in particolare del controllo e della verifica dell'adempimento agli obblighi di cui al presente capo da parte dei produttori e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore. 2. Ciascuno Stato membro può designare inoltre un punto di contatto tra le autorità competenti di	Capo I, articolo 3, comma 3	Capo I – Disposizioni generali Articolo 3 - Autorità competenti 3. L'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del Regolamento, responsabile degli obblighi di cui al Capo V del presente decreto, relativi alla gestione dei rifiuti di batterie, è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza		L'articolo stabilisce che gli stati membri designino un'autorità responsabile degli obblighi di cui al Capo VIII. Tale obbligo è richiamato anche dalla legge delega 91/2025 che prevede all'articolo 29, c. 2 lett. f), che sia individuata un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2023/1542, e definite le modalità



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>cui al paragrafo 1 ai fini della comunicazione con la Commissione a norma del paragrafo 4.</p> <p>3. Gli Stati membri definiscono le modalità organizzative e di funzionamento dell'autorità o delle autorità competenti, comprese le norme amministrative e procedurali relative a:</p> <p>a) la registrazione dei produttori in conformità dell'articolo 55;</p> <p>b) l'autorizzazione dei produttori e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore in conformità dell'articolo 58;</p> <p>c) la sorveglianza dell'attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore in conformità dell'articolo 57;</p> <p>d) la raccolta di dati sulle batterie e sui rifiuti di batterie in conformità dell'articolo 75;</p> <p>e) la messa a disposizione delle informazioni in conformità dell'articolo 76.</p> <p>4. Entro il 18 novembre 2025 gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti designate in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali</p>		<p>energetica – Direzione generale economia circolare e bonifiche.</p>		<p>organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare e rendere efficienti i sistemi di coordinamento esistenti.</p> <p>L'autorità competente è il MASE, tuttavia era già presente il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 188/2008. Tale Comitato è un plus a supporto dell'Autorità competente.</p> <p>Le funzioni previste per il Comitato possono essere ricondotte a quelle previste al comma 3 dell'art. 54 del Regolamento, a supporto al Ministero.</p>



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	modifiche dei nominativi e dei recapiti di tali autorità competenti.				
Capo VIII, articolo 55 Registro dei produttori	<p>1. Gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori finalizzato a verificare il rispetto, da parte dei produttori, dei requisiti del presente capo.</p> <p>2. I produttori si registrano nel registro di cui al paragrafo 1. A tal fine essi presentano una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono una batteria a disposizione sul mercato per la prima volta.</p> <p>I produttori presentano la domanda di registrazione tramite il sistema di elaborazione elettronica dei dati di cui al paragrafo 9, lettera a).</p> <p>I produttori mettono a disposizione sul mercato di uno Stato membro batterie, comprese quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, solo se essi o, in caso di autorizzazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore, sono registrati in tale Stato membro.</p> <p>3. La domanda di registrazione include le informazioni seguenti:</p> <p>a) il nome e, se disponibile, il marchio commerciale con cui il produttore opera nello Stato membro e i recapiti del produttore, compresi il codice postale e il luogo, la via e il</p>	Capo V, articolo 20 e articolo 21	<p>Capo V – Gestione dei rifiuti di batterie</p> <p>Articolo 20 - Registro dei produttori</p> <p>1. Ai fini della verifica del rispetto, da parte dei produttori, dei requisiti del Capo VIII del Regolamento, è istituito il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 55 del medesimo Regolamento, il quale, come registro di filiera, è parte integrante del Registro nazionale dei produttori istituito ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152 e disciplinato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. Il Registro dei produttori di batterie sostituisce il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. Il Registro dei produttori di batterie soddisfa i requisiti del sistema di elaborazione elettronica dei dati di cui</p>		<p>La disposizione ha la finalità di adeguare la legislazione nazionale alle regole di cui al Capo VIII del regolamento, con riferimento al Registro dei produttori.</p> <p>Le modalità di funzionamento del Registro sono disciplinate dall'articolo 21 dello schema di decreto legislativo e dall'allegato I al medesimo schema di decreto legislativo.</p>



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>numero civico, il paese, il numero di telefono, se del caso, l'indirizzo web e di posta elettronica, indicando un unico punto di contatto;</p> <p>b) il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente e il codice di identificazione fiscale europeo o nazionale;</p> <p>c) la categoria o le categorie di batterie che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie le batterie portatili, le batterie industriali, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici, le batterie per autoveicoli, e la relativa composizione chimica;</p> <p>d) informazioni sul modo in cui il produttore ottempera rispettivamente alle responsabilità di cui all'articolo 56 e ai requisiti di cui agli articoli 59, 60 e 61:</p> <p>i) per quanto riguarda le batterie portatili o le batterie per mezzi di trasporto leggeri, i requisiti di cui alla lettera d) sono soddisfatti fornendo:</p> <p>— informazioni in forma scritta sulle misure messe in atto dal</p>		<p>all'articolo 55, paragrafo 9, del Regolamento.</p> <p>2. I dati del Registro dei produttori di batterie sono raccolti dalle Camere di commercio, secondo le modalità di cui al presente articolo e di cui all'allegato I al presente decreto, che reca le relative modalità operative di funzionamento.</p> <p>3. Le Camere di commercio garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente decreto attraverso l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 24 istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ai sistemi informativi dell'ISPRA, nonché ad altre banche dati pubbliche, secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale.</p> <p>4. I produttori che mettono a disposizione per la prima volta batterie sul mercato nazionale, comprese quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>produttore per adempiere i propri obblighi di responsabilità estesa di cui all'articolo 56, le misure adottate per adempiere gli obblighi riguardanti la raccolta differenziata di cui all'articolo 59, paragrafo 1, o all'articolo 60, paragrafo 1, con riferimento alla quantità di batterie che il produttore mette a disposizione sul mercato nello Stato membro, e il sistema atto a garantire che i dati comunicati alle autorità competenti siano affidabili;</p> <p>— se del caso, il nome e i recapiti, compresi il codice postale e il luogo, la via e il numero civico, il paese, i numeri di telefono, l'indirizzo web e l'indirizzo di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore designata dal produttore per adempiere i suoi obblighi di responsabilità estesa a norma dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente e il numero di identificazione fiscale europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato;</p>		<p>leggeri o altri veicoli, o, in caso di designazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore, sono obbligati ad iscriversi, presentando la domanda di registrazione in via telematica, al Registro dei produttori di batterie presso la Camera di commercio di competenza. Le informazioni sulla procedura per la registrazione sono messe a disposizione sul sito web dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto, nonché sul portale del Registro nazionale dei produttori.</p> <p>5. I produttori che mettono a disposizione batterie per la prima volta sul mercato nazionale tramite piattaforme online, al fine di adempiere ai propri obblighi nei confronti del Registro nazionale dei produttori di batterie relativi al regime di responsabilità estesa oggetto del presente decreto, possono avvalersi delle modalità previste dall'articolo 178-quater, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ove attivate.</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>ii) per quanto riguarda le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici, i requisiti di cui alla lettera d) sono soddisfatti fornendo:</p> <p>— informazioni in forma scritta concernenti le misure messe in atto dal produttore per adempiere i propri obblighi di responsabilità di cui all'articolo 56, le misure messe in atto per adempiere gli obblighi riguardanti la raccolta differenziata di cui all'articolo 61, paragrafo 1, con riferimento alla quantità di batterie che il produttore mette a disposizione sul mercato nello Stato membro e sul sistema atto a garantire che i dati comunicati alle autorità competenti siano affidabili;</p> <p>— se del caso, il nome e i recapiti, compresi il codice postale e il luogo, la via e il numero civico, il paese, i numeri di telefono, l'indirizzo web e di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore designata dal produttore per adempiere i propri obblighi di responsabilità estesa a norma dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale</p>		<p>6. La domanda di registrazione di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del Regolamento è presentata in via telematica tramite il Registro dei produttori di batterie, deve contenere tutte le informazioni previste e indicare se l'impresa intende adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore in forma individuale o collettiva. Le medesime informazioni devono essere fornite dai produttori già iscritti al Registro dei produttori di pile e accumulatori di cui al decreto legislativo n. 188 del 2008, entro il termine di cui al comma 10 del presente articolo.</p> <p>7. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, autorizza, per il tramite del Registro dei produttori di batterie, entro sessanta giorni dalla data in cui sono fornite tutte le informazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 3, del Regolamento, la registrazione, qualora siano rispettati i requisiti dell'articolo 55 del Regolamento. Il Registro, per conto dell'autorità competente, fornisce un numero di iscrizione tramite il proprio sistema informatico entro un termine massimo di quindici</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>equivalente e il numero di identificazione fiscale europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato;</p> <p>e) una dichiarazione del produttore o, se del caso, del rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore designata a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, che attesti che le informazioni fornite sono veritiere.</p> <p>4. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, le informazioni di cui alla lettera d) di tale paragrafo sono fornite nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo oppure nella domanda di autorizzazione di cui all'articolo 58. Tale domanda di autorizzazione contiene almeno informazioni sull'adempimento individuale o collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore.</p> <p>5. Gli Stati membri possono chiedere informazioni o documenti supplementari, se necessario, per utilizzare il registro dei produttori in modo efficiente.</p>		<p>giorni dall'autorizzazione di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali. Nel caso di produttori che immettono sul mercato nazionale batterie mediante la vendita a distanza, oltre a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2022/2065, il numero di iscrizione al Registro dei produttori è reso pubblico e visibile sul proprio sito internet ed è comunicato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, alla piattaforma di commercio elettronico ai fini di quanto previsto dall'articolo 178-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>8. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, può rendere disponibili le informazioni contenute nel Registro dei produttori di batterie ad altri enti, amministrazioni e organi di controllo, che ne facciano motivata richiesta per lo</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>6. Laddove un produttore abbia designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, tale organizzazione adempie, <i>mutatis mutandis</i>, gli obblighi di cui al presente articolo, salvo diversamente specificato dallo Stato membro.</p> <p>7. Gli obblighi di cui al presente articolo possono essere adempiuti per conto di un produttore da un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore. Laddove gli obblighi di cui al presente articolo siano adempiuti per conto del produttore da un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore che rappresenta più di un produttore, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 3, tale rappresentante autorizzato fornisce separatamente il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati.</p> <p>8. Gli Stati membri possono decidere che la procedura di registrazione a norma del presente articolo e la procedura di autorizzazione a norma all'articolo 58 costituiscano una procedura unica, a condizione che la domanda soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi da 3 a 7 del presente articolo.</p>		<p>svolgimento delle proprie attività istituzionali. L'elenco dei soggetti registrati al registro dei produttori di batterie è pubblicato nel sito del Registro nazionale dei produttori secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. L'autorità competente promuove la progressiva interoperabilità del Registro dei produttori con il Registro delle Imprese, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali e la Banca Dati del Modello Unico di Dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della coerenza dei dati e della semplificazione degli adempimenti.</p> <p>9. Il produttore di batterie, soggetto agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, può immettere sul mercato batterie solo a seguito dell'iscrizione al Registro dei produttori di batterie attraverso il portale messo a disposizione della Camera di commercio competente. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attività non individui</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>9. L'autorità competente:</p> <p>a) mette a disposizione sul proprio sito web informazioni sulla procedura di domanda tramite un sistema di elaborazione elettronica dei dati;</p> <p>b) autorizza le registrazioni e fornisce un numero di registrazione entro un termine massimo di 12 settimane dal momento in cui sono fornite tutte le informazioni richieste a norma dei paragrafi 2 e 3.</p> <p>10. L'autorità competente può:</p> <p>a) stabilire modalità relative ai requisiti e al processo di registrazione senza aggiungere requisiti sostanziali a quelli di cui ai paragrafi 2 e 3;</p> <p>b) esigere dai produttori il pagamento di tariffe proporzionate e basate sui costi per il trattamento delle domande di cui al paragrafo 2.</p> <p>11. L'autorità competente può rifiutare di registrare un produttore o può revocare la registrazione del produttore se le informazioni di cui al paragrafo 3 e le relative prove documentali non sono fornite o non sono sufficienti o se il produttore non rispetta più i requisiti di cui al paragrafo 3, lettera d).</p> <p>L'autorità competente revoca la registrazione del produttore se ha cessato di esistere.</p>		<p>esplicitamente la natura di produttore di batterie, anche lo specifico codice di attività (ATECO) che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei rifiuti di batterie e di garanzia previsti dal Regolamento e dal presente decreto. Condizione necessaria per l'accettazione della registrazione del produttore, in caso di indicazione di un sistema collettivo, è la conferma della avvenuta adesione al sistema collettivo indicato.</p> <p>10. I produttori presentano la domanda di registrazione al Registro dei produttori di batterie entro sessanta giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del Registro e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ovvero prima di immettere i prodotti sul mercato. I produttori già iscritti al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, istituito dall'articolo 14 del decreto</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>12. Il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore designata per conto dei produttori che rappresenta, notifica senza indebito ritardo all'autorità competente eventuali modifiche apportate alle informazioni contenute nella registrazione e l'eventuale cessazione definitiva relativa alla messa a disposizione sul mercato, nel territorio dello Stato membro, delle batterie oggetto della registrazione.</p> <p>13. Qualora le informazioni contenute nel registro dei produttori non siano accessibili al pubblico, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori abbiano accesso gratuito alle informazioni contenute nel registro.</p>		<p>legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si adeguano alle disposizioni del presente decreto e presentano domanda di registrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del Registro e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p> <p>11. In caso di adesione a un sistema collettivo, il produttore può adempiere agli obblighi di cui al presente articolo tramite apposita delega al sistema collettivo a cui aderisce.</p> <p>12. Laddove gli obblighi di cui al presente articolo siano adempiuti per conto del produttore da un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore che rappresenta più di un produttore, tale rappresentante autorizzato, oltre alle informazioni di cui al comma 6, fornisce separatamente il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati.</p> <p>13. I sistemi collettivi si iscrivono, a completamento della procedura di riconoscimento di cui all'articolo 27, in un'apposita sezione del Registro dei</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>produttori, conformemente a quanto previsto dall'allegato I. Le Camere di commercio comunicano all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, all'ISPRA e al Centro di coordinamento batterie l'elenco dei sistemi collettivi iscritti al Registro dei produttori, l'elenco dei produttori ad essi aderenti, nonché le altre informazioni di cui all'allegato I, che vengono aggiornate annualmente.</p> <p>14. I sistemi individuali si iscrivono, a completamento della procedura di riconoscimento di cui all'articolo 26, in un'apposita sezione del Registro dei produttori, conformemente a quanto previsto dall'allegato I al presente decreto. Le Camere di commercio comunicano all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, all'ISPRA e al Centro di coordinamento batterie l'elenco dei sistemi individuali iscritti al Registro, i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'allegato I.</p> <p>15. Gli oneri relativi all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>di cui all'articolo 24, ivi incluse le attività ispettive previste dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 24, comma 1, lettera d), e alle attività dell'ISPRA di cui al presente articolo e all'articolo 21 del presente decreto, sono a carico dei produttori di batterie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura dei suddetti oneri e le relative modalità di versamento. Gli oneri relativi alla realizzazione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma sono a carico dei produttori di batterie e sono disciplinati secondo le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. Eventuali economie di gestione sono riassegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con cadenza annuale e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno.</p> <p>16. I produttori o i sistemi di gestione dei produttori trasmettono al Registro dei produttori di batterie le</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>informazioni previste dal Regolamento, i dati e le informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le informazioni e i documenti di cui all'articolo 237, comma 6, del medesimo decreto.</p> <p>17. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, l'autorità competente può chiedere ai soggetti obbligati informazioni o documenti supplementari tramite il Registro dei produttori di batterie .</p> <p>18. L'autorità competente può rifiutare di registrare un produttore o può revocare la registrazione del produttore se le informazioni di cui al comma 6 e le relative prove documentali non sono fornite o non sono sufficienti o se il produttore non rispetta più i requisiti di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento. L'autorità competente revoca la registrazione del produttore se ha cessato di esistere.</p> <p>19. Il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>produttore per la responsabilità estesa del produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore designata per conto dei produttori che rappresenta, notifica senza indebito ritardo all'autorità competente, per il tramite del Registro dei produttori di batterie, eventuali modifiche apportate alle informazioni contenute nella registrazione e l'eventuale cessazione definitiva relativa alla messa a disposizione sul mercato, nel territorio nazionale, delle batterie oggetto della registrazione.</p> <p>20. Qualora le informazioni contenute nel registro dei produttori non siano accessibili al pubblico, l'autorità competente provvede affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, preliminarmente iscritti ad apposita sezione del registro produttori, abbiano accesso mediante interoperabilità e, a seguito di apposito accordo operativo stipulato con il gestore del sistema informativo del registro dei nazionale produttori,</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>alle informazioni relative all'iscrizione nel registro. Lo standard dell'accordo operativo viene pubblicato sul portale del Registro.</p> <p>Articolo 21 - Gestione del Registro dei produttori e dei dati relativi ai produttori e alle organizzazioni per l'adempimento delle responsabilità estesa del produttore e modalità operative di funzionamento</p> <p>1. Il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 20 e i dati di cui al comma 3 del presente articolo sono detenuti dall'autorità competente. Il Comitato di vigilanza e controllo, con il supporto di ISPRA e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto. Per tali finalità il Comitato può anche avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>2. Il Registro dei produttori di batterie è uniformato alle previsioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144.</p> <p>3. I produttori comunicano annualmente alle Camere di commercio tramite il Registro, entro il 31 marzo di ogni anno civile, i dati relativi alle batterie immesse sul mercato nazionale nell'anno civile precedente, secondo quanto riportato nell'allegato I parte C e le altre informazioni di cui all'articolo 75 del Regolamento. Le Camere di commercio comunicano all'ISPRA e al Comitato di vigilanza e controllo i dati di cui al presente comma.</p> <p>4. Il finanziamento della realizzazione e della tenuta del registro è disciplinato ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144.</p> <p>5. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, con il supporto dell'ISPRA, delle Camere di commercio e, su specifiche tematiche, del Centro</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, svolge, inoltre, i seguenti compiti:</p> <p>a) predispone e aggiorna il Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto sulla base delle comunicazioni dei produttori;</p> <p>b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare ai sensi del comma 3 del presente articolo;</p> <p>c) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi individuali e collettivi di gestione relativamente alla raccolta e i dati trasmessi dagli impianti di trattamento relativamente al riciclaggio, secondo quanto previsto dal Regolamento e attraverso il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché mediante il Registro di cui all'articolo 20;</p> <p>d) elabora i dati di cui all'articolo 75 e all'articolo 76 del Regolamento e ne trasmette le risultanze alla Commissione europea e alle regioni.</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
<p>Capo VIII, articolo 56 Responsabilità estesa del produttore</p>	<p>1. Ai produttori incombe una responsabilità estesa per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. Tali produttori rispettano i requisiti di cui agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e di cui al presente capo.</p> <p>2. Un operatore economico che mette a disposizione sul mercato, per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, una batteria risultante da operazioni di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione è considerato il produttore di tale batteria ai fini del presente regolamento e su tale operatore incombe la responsabilità estesa del produttore.</p> <p>3. Un produttore quale definito all'articolo 3, punto 47), lettera d) designa un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro in cui vende batterie. Tale designazione avviene mediante mandato scritto.</p> <p>4. I contributi finanziari che devono essere versati dal produttore coprono i seguenti costi per i prodotti che il produttore mette a disposizione sul</p>	<p>Capo V, articolo 25 e articolo 29</p>	<p>Capo V – Gestione dei rifiuti di batterie Articolo 25 - Responsabilità estesa del produttore</p> <p>1. Sui produttori grava una responsabilità estesa del produttore per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio nazionale.</p> <p>2. È considerato produttore e quindi soggetto agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche l'operatore economico che mette a disposizione per la prima volta nel territorio nazionale una batteria risultante da operazioni di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione.</p> <p>3. I produttori adempiono agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore derivanti dalle disposizioni del Regolamento e del presente decreto mediante sistemi di gestione individuali o collettivi.</p> <p>4. Il produttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 47, lettera d) del Regolamento che immette batterie sul mercato italiano, ivi</p>		<p>La disposizione è necessaria al fine di adeguare il regime di responsabilità estesa del produttore vigente in Italia alle previsioni del Regolamento, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi.</p> <p>In tal senso è opportuno allineare il nuovo regime di responsabilità estesa del produttore agli artt. 178-bis, ter, quater e 237 del d.lgs. 152/2006 come peraltro stabilito dalla legge-delega 91/2025, art. 29, c. 2 lett. b).</p>



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>mercato nello Stato membro interessato:</p> <p>a) i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e del loro successivo trasporto e trattamento, tenendo conto di eventuali entrate derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione oppure dal valore delle materie prime secondarie recuperate da rifiuti di batterie riciclati;</p> <p>b) i costi di effettuazione di un'indagine sulla composizione dei flussi di rifiuti urbani misti conformemente all'articolo 69, paragrafo 5;</p> <p>c) i costi di fornitura di informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie a norma dell'articolo 74;</p> <p>d) i costi di raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti a norma dell'articolo 75.</p> <p>5. In caso di messa a disposizione sul mercato di batterie che sono state sottoposte a preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione, sia i produttori delle batterie originarie sia i produttori delle batterie immesse sul mercato a seguito di tali operazioni possono istituire e</p>		<p>comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, per mezzo di contratti a distanza, deve designare con mandato scritto, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del Regolamento, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 48, del Regolamento.</p> <p>5. I produttori, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e i sistemi collettivi, in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, provvedono affinché tutti i rifiuti di batterie delle categorie immesse sul mercato, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente. A tal fine essi si conformano a quanto previsto dagli articoli 57, 58, 59, 60 e 61 del Regolamento.</p> <p>6. Il produttore versa un contributo finanziario per i prodotti che mette a disposizione</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>adeguare un meccanismo di ripartizione dei costi basato sull'effettiva ripartizione dei costi tra i diversi produttori, per i costi di cui al paragrafo 4, lettere a), c) e d). Qualora una batteria di cui al paragrafo 2 sia soggetta a più di una responsabilità estesa del produttore, il primo produttore che mette tale batteria a disposizione sul mercato non sostiene costi aggiuntivi derivanti dal meccanismo di ripartizione dei costi di cui al primo comma.</p> <p>La Commissione agevola lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri per quanto riguarda tali meccanismi di ripartizione dei costi.</p>		<p>sul mercato nazionale al fine di coprire i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e del loro successivo trasporto e trattamento, tenendo conto di eventuali entrate derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione oppure dal valore delle materie prime secondarie recuperate dai rifiuti di batterie riciclati; - i costi necessari ad effettuare analisi merceologiche sulla composizione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 5, del Regolamento; - i costi di fornitura delle informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie secondo le previsioni dell'articolo 74 del Regolamento; - i costi di raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti a norma dell'articolo 75 del Regolamento; <p>Il contributo finanziario è determinato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 178-ter, comma 3, lettera c), del</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>7. In caso di messa a disposizione sul mercato di batterie che sono state sottoposte a preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione, sia i produttori delle batterie originarie sia i produttori delle batterie immesse sul mercato a seguito di tali operazioni possono istituire e adeguare, anche tramite le procedure definite dal Centro di coordinamento, un meccanismo di ripartizione dei costi tra i diversi produttori, per i costi di cui al comma 4, lettere a), c), e d) dell'articolo 56 del Regolamento.</p> <p>8. Qualora una batteria di cui al comma 2 sia soggetta a più di una responsabilità estesa del produttore, il primo produttore che mette tale batteria a disposizione sul mercato non sostiene costi aggiuntivi derivanti dal meccanismo di ripartizione dei costi basato sulla effettiva ripartizione dei costi di cui al precedente comma.</p> <p>9. I produttori, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>del produttore, e i sistemi collettivi, in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, provvedono affinché vengano fornite agli utilizzatori finali e ai distributori le informazioni di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a f).</p> <p>Articolo 29 - Garanzia finanziaria</p> <p>1. Il produttore, nel momento in cui immette una batteria sul mercato, presta un'adeguata garanzia finanziaria.</p> <p>2. La garanzia è prestata dal singolo produttore, nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>3. La garanzia finanziaria è destinata a coprire i costi connessi alle operazioni di gestione dei</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			rifiuti a carico del produttore, o dei sistemi collettivi di gestione di cui all'articolo 27 del presente decreto, in caso di inosservanza degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche per cessazione definitiva delle attività o per insolvenza.		
Capo VIII, articolo 57, paragrafi 1, 2 Organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore	1. I produttori possono designare un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore autorizzata a norma dell'articolo 58 per adempiere per loro conto gli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Gli Stati membri possono adottare misure per rendere obbligatoria la designazione di un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore. Tali misure sono giustificate sulla base delle caratteristiche specifiche di una determinata categoria di batterie immesse sul mercato e delle relative caratteristiche di gestione dei rifiuti. 2. In caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o entità, senza imporre oneri sproporzionati sui produttori di	Capo V, articolo 27	Capo V – Gestione dei rifiuti di batterie Articolo 27 - Adempimento in forma collettiva della responsabilità estesa del produttore 1. I produttori che non adempiono agli obblighi di cui al Regolamento mediante un sistema individuale, adempiono in forma collettiva agli obblighi di responsabilità estesa del produttore mediante costituzione o adesione a un sistema collettivo di gestione. Possono partecipare ai sistemi collettivi gli ulteriori operatori economici così come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 22, del Regolamento, previo accordo con i produttori. L'adesione ai sistemi collettivi è libera e non può esserne ostacolata la fuoriuscita per l'adesione ad altro sistema, nel rispetto del principio di libera concorrenza.		A seguito della pubblicazione del Regolamento, si è reso necessario adeguare il regime di responsabilità estesa del produttore vigente in Italia, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di batterie. In tal senso è opportuno allineare il nuovo regime di responsabilità estesa del produttore agli artt. 178-bis, ter, quater e 237 del D.lgs. 152/2006 come peraltro stabilito dalla legge-delega 91/2025, art. 29, c. 2 lett. b). Attivato anche il Centro di coordinamento batterie, come terzo indipendente per coordinare le organizzazioni dei produttori, considerato anche il ruolo del Comitato.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>piccole quantità di batterie, comprese le piccole e medie imprese. Esse garantiscono inoltre che i contributi finanziari ad essi versati dai produttori:</p> <p>a) siano modulati conformemente all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/98/CE e almeno in base alla categoria e alla composizione chimica delle batterie, se del caso, tenendo conto della ricaricabilità, del livello di contenuto riciclato nella fabbricazione delle batterie e se le batterie siano state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione, e della loro impronta di carbonio; e</p> <p>b) siano adeguati in modo da tenere conto di eventuali entrate realizzate dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione o dal valore di materie prime secondarie recuperate dai rifiuti di batterie riciclate.</p>		<p>2. I sistemi collettivi di gestione garantiscono un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o entità, senza imporre oneri sproporzionati sui produttori di piccole quantità di batterie, comprese le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE.</p> <p>3. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili, fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, e sono retti da uno statuto conforme allo statuto-tipo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente decreto. I sistemi collettivi provvedono ad adempiere per conto dei produttori agli obblighi di responsabilità estesa del produttore previsti dal presente decreto e dal Regolamento. Essi provvedono affinché tutti i rifiuti di batterie delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>separatamente. A tal fine essi si conformano a quanto previsto dagli articoli 57, 59, 60 e 61 del Regolamento in quanto ad essi applicabili.</p> <p>4. Ciascun sistema collettivo garantisce che i contributi finanziari ad essi versati dai produttori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano modulati conformemente alle disposizioni previste dagli articoli 178-ter, comma 3, lettera b) e 237, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006; - siano modulati almeno in base alla categoria e alla composizione chimica delle batterie e, se del caso, tenendo conto della ricaricabilità, del livello di contenuto di riciclato nella fabbricazione delle batterie, della loro impronta di carbonio e se le batterie siano state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione; - siano adeguati in modo da tenere conto di eventuali entrate realizzate dai sistemi collettivi derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o 		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>dalla preparazione per il cambio di destinazione o dal valore di materie prime recuperate dai rifiuti di batterie riciclati.</p> <p>5. I sistemi collettivi garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore.</p> <p>6. I sistemi collettivi, anche tramite il Centro di coordinamento batterie, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma, 2, lettera d), rendono pubbliche, almeno ogni anno, sui loro siti web, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di segretezza delle informazioni commerciali e industriali, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie; - le efficienze di riciclaggio; - i livelli di recupero dei materiali realizzati dai produttori che hanno aderito al sistema collettivo; - informazioni sulla procedura di selezione per i gestori dei rifiuti 		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>selezionati conformemente al comma 7.</p> <p>7. I sistemi collettivi selezionano i gestori di rifiuti di batterie secondo una procedura di selezione non discriminatoria, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti, e che non imponga oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese.</p> <p>8. I sistemi collettivi provvedono, secondo quanto definito dal Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta differenziata delle batterie e sui benefici ambientali ed economici del loro recupero e riciclaggio.</p> <p>9. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, i sistemi collettivi in ciascun anno civile impiegano almeno il tre per cento del contributo ambientale dell'esercizio precedente, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti di batterie relativamente alle categorie portatili e mezzi di trasporto leggeri. La percentuale di cui al primo periodo può essere aggiornata entro il 30 settembre</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>di ogni anno dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Centro di coordinamento batterie. Entro il 31 maggio di ogni anno civile, i sistemi collettivi inviano all'autorità competente una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti, per i quali deve essere presente evidenza contabile nel bilancio. L'autorità competente verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede le integrazioni occorrenti.</p> <p>10. I sistemi collettivi di cui al comma 2 non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy.</p> <p>11. Ciascun sistema collettivo garantisce il ritiro delle batterie delle categorie immesse sul mercato dai propri produttori su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, dell'articolo 60, paragrafo 1, e dell'articolo 61, paragrafo 1, del</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>Regolamento, secondo le indicazioni del Centro di coordinamento batterie. I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti alla gestione delle batterie sono stipulati in forma scritta a pena di nullità.</p> <p>12. Ciascun sistema collettivo deve dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di batterie da gestire.</p> <p>13. I sistemi collettivi possono motivatamente integrare e modificare i propri statuti nel rispetto dello schema previsto dallo statuto-tipo, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'approvazione di cui al comma 17 del presente articolo.</p> <p>14. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale.</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>15. I sistemi collettivi dimostrano l'adozione di un meccanismo di autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 5, del Regolamento. I sistemi collettivi presentano, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Comitato di vigilanza e controllo una relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d'azione correttivo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Comitato di vigilanza e controllo possono formulare osservazioni sulla relazione di autocontrollo e sul progetto di piano d'azione, dandone comunicazione al sistema collettivo, che elabora un piano d'azione correttivo.</p> <p>16. L'autorità competente può revocare il riconoscimento del sistema collettivo se gli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 19 non sono rispettati o se il sistema collettivo non rispetta più i requisiti previsti dal presente articolo, ovvero non notifica senza indebito ritardo le modifiche riguardanti il riconoscimento.</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>17. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i sistemi collettivi adeguano il proprio statuto allo statuto-tipo e lo trasmettono, entro i successivi 15 giorni, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'approvazione. I sistemi collettivi di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 14 aprile 2014, n. 49, che adempiono per conto dei produttori di batterie agli obblighi di cui al presente decreto, adeguano il proprio statuto alle previsioni del presente decreto.</p> <p>18. I sistemi collettivi di nuova costituzione presentano istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema di gestione, al fine di dimostrare di possedere i requisiti e il raggiungimento degli obiettivi indicati nel comma 19.</p> <p>19. Unitamente allo statuto, i sistemi collettivi trasmettono all'autorità competente un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema:</p> <p>a) possiede i requisiti di cui articolo 58, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento;</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>b) è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;</p> <p>c) è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di raccolta, recupero e riciclaggio di cui al Regolamento;</p> <p>d) opera attraverso modalità di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalità di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei rifiuti di batterie;</p> <p>e) è in grado di garantire la conformità ai requisiti e le condizioni di cui agli articoli 59, 60 e 61 del Regolamento, in quanto applicabili al sistema;</p> <p>f) rispetta ogni altro requisito e condizione posti dal Regolamento in capo ai produttori che decidono di adempiere in modo collettivo agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.</p> <p>20. Lo statuto è approvato nei successivi 120 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>con il Ministro delle imprese e del made in Italy, salvo motivate osservazioni cui il sistema collettivo è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. L'approvazione è subordinata alla verifica che il sistema collettivo rispetti i requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento e siano state adottate misure per garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento. Le attività di verifica si concludono entro 90 giorni dalla presentazione del fascicolo completo e sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto di ISPRA. L'approvazione dello statuto integra l'autorizzazione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento ed è condizione essenziale ai fini alla registrazione al Registro nazionale o al suo mantenimento e alla richiesta di adesione al Centro di coordinamento batterie ai sensi dell'articolo 22 del presente decreto.</p> <p>21. Fermi restando gli obblighi di cui al Regolamento per i singoli</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>produttori di batterie, nelle more dell'approvazione dello statuto-tipo, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare le attività, ivi inclusa la registrazione al Registro di cui all'articolo 20 del presente decreto, in coerenza con lo statuto-tipo decorsi 120 giorni dalla trasmissione, ai fini dell'approvazione, dello statuto e del progetto descrittivo al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I Ministeri competenti, nei successivi 180 giorni, verificano la conformità dello statuto allo statuto-tipo e la coerenza delle attività avviate e, in caso di difformità, formulano motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il sistema collettivo, nei successivi sessanta giorni, adegua lo statuto ai fini dell'approvazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il mancato adeguamento nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro e la cessazione dell'attività.</p> <p>22. I sistemi collettivi trasmettono al Ministero</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno civile successivo, comprensivo di un prospetto relativo alle risorse economiche utilizzabili per lo svolgimento delle stesse attività di prevenzione e gestione. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i sistemi di gestione adottati presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti, nonché, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile precedente, la relazione sulla gestione dell'anno civile precedente e il bilancio d'esercizio dell'anno civile precedente, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'assolvimento degli obblighi di cui al presente comma costituisce adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ogni anno, ciascun sistema</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Comitato di vigilanza e di controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma.</p> <p>23. I sistemi collettivi mettono a disposizione degli utilizzatori finali e dei distributori le informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie per quanto riguarda le categorie di batterie che forniscono nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, del Regolamento. Le informazioni di cui all'articolo 74 del Regolamento possono essere fornite anche attraverso il Centro di coordinamento batterie, previa adozione da parte di quest'ultimo delle regole tecniche.</p> <p>24. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria, gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>reddito e non possono essere divisi tra i consorziati ai sensi dell'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I sistemi dimostrano di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.</p> <p>25. I sistemi collettivi trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22 del presente decreto, tutte le informazioni da esso richieste, tra cui quelle di cui all'articolo 75, paragrafi 1, 2 e 4 del Regolamento, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p> <p>26. I sistemi collettivi possono operare anche quali sistemi collettivi operanti per conto dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, a condizione che si uniformino</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			anche a quanto previsto dal predetto decreto e ad ogni altra disposizione applicabile ai sistemi collettivi di cui all'articolo 10 decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 27. I sistemi collettivi possono organizzare una raccolta selettiva di batterie presso tutti i punti di raccolta individuati dal Regolamento.		
Capo VIII, articolo 57, paragrafi 3 - 8 Organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore	3. Qualora, in uno Stato membro, più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano autorizzate ad adempiere, per conto dei produttori, gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, esse garantiscono una copertura, su tutto il territorio dello Stato membro, delle attività di cui all'articolo 59, paragrafo 1, all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 61, paragrafo 1. Gli Stati membri designano l'autorità competente, o nominano un terzo indipendente, al fine di assicurare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in maniera coordinata. 4. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso	Capo V, articolo 22, articolo 23, articolo 24	Capo V – Gestione dei rifiuti di batterie Articolo 22 - Centro di coordinamento batterie 1. Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, istituito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è ridenominato “Centro di coordinamento batterie” e rappresenta il soggetto terzo indipendente di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento. 2. Il Centro di coordinamento batterie ha la forma del consorzio con personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinato ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto nel presente decreto. Al Centro di coordinamento batterie		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore.</p> <p>5. In aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2008/98/CE, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore pubblicano sui loro siti web almeno ogni anno, nel rispetto del segreto commerciale e industriale, le informazioni concernenti il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, le efficienze di riciclaggio e i livelli di recupero di materiali realizzati dai produttori che hanno designato l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.</p> <p>6. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 5, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulla procedura di selezione per i gestori di rifiuti selezionati conformemente al paragrafo 8.</p> <p>7. Ove necessario per evitare distorsioni del mercato interno, alla Commissione è conferito il potere di</p>		<p>aderiscono tutti i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di batterie, che hanno l'obbligo di contribuire al Centro di coordinamento batterie in conformità allo statuto di quest'ultimo. I sistemi individuali e collettivi non già aderenti al Centro di coordinamento al momento dell'entrata in vigore del presente decreto aderiscono entro i successivi 180 giorni. I sistemi individuali e collettivi costituiti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto aderiscono al Centro di coordinamento batterie entro 180 giorni dalla loro costituzione. Il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del sistema individuale ai sensi dell'articolo 26 e del sistema collettivo ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto, costituisce precondizione per la presentazione di domanda di adesione al Centro di coordinamento batterie.</p> <p>3. In caso di mancata adesione, l'autorità competente diffida a provvedere entro e non oltre sessanta giorni, decorsi</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>adottare un atto di esecuzione che stabilisca i criteri per l'applicazione del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Tale atto di esecuzione non riguarda la determinazione precisa del livello dei contributi ed è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 90, paragrafo 3.</p> <p>8. I gestori di rifiuti sono soggetti a una procedura di selezione non discriminatoria, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti, svolta da parte di produttori o di organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e che non imponga oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese.</p>		<p>inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata.</p> <p>4. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento batterie predispone un apposito registro telematico, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, e a comunicare le quantità di rifiuti di batterie trattate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Centro di coordinamento batterie mette a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'ISPRA le informazioni del registro telematico.</p> <p>5. Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, istituito ai sensi della previgente normativa, adegua lo statuto alle disposizioni del presente decreto legislativo entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>in Italy, entro novanta giorni dalla presentazione.</p> <p>Articolo 23 - Compiti del Centro di coordinamento batterie</p> <p>1. Il Centro di coordinamento batterie ottimizza, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei rifiuti di batterie in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi e individuali per il conferimento agli impianti di trattamento, cernita e selezione, assegnando a tali sistemi di gestione i punti di raccolta delle batterie sul territorio in conformità con gli accordi previsti dal presente decreto.</p> <p>2. In particolare, il Centro di coordinamento batterie ha il compito di:</p> <p>a) definire modalità omogenee di ritiro dei rifiuti di batterie su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi individuali e collettivi, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei rifiuti di batterie e di conseguire gli</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Regolamento;</p> <p>b) fornire, se richiesto, all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, elementi tecnici e proposte per la definizione delle modalità di determinazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del Regolamento;</p> <p>c) supportare il Comitato di vigilanza e controllo nella definizione di criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato dei produttori, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;</p> <p>d) raccogliere e rendicontare annualmente all'ISPRA i dati relativi alla raccolta e al trattamento delle batterie sulla base delle informazioni acquisite dai produttori, distributori, impianti di trattamento e soggetti gestori, e gli altri dati previsti dall'articolo 76, paragrafo 1, del Regolamento entro il 30 aprile di ogni anno;</p> <p>e) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, al fine di assicurare adeguati e omogenei livelli di trattamento e</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>qualificazione delle aziende di settore;</p> <p>f) assicurare il monitoraggio dei flussi di rifiuti di batterie distinti per batterie portatili, batterie per mezzi di trasporto leggeri, batterie per autoveicoli e batterie per veicoli elettrici;</p> <p>g) fornire il supporto, ove richiesto, nel corretto trasferimento delle informazioni di cui all'articolo 74 del Regolamento fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio;</p> <p>h) promuovere campagne di sensibilizzazione, in linea con l'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento, per incoraggiare gli utilizzatori finali a disfarsi dei rifiuti di batterie, anche tramite gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo;</p> <p>i) definire i criteri minimi per la procedura di selezione dei gestori di rifiuti di cui all'articolo 57, paragrafo 8, del Regolamento;</p> <p>l) collaborare con l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi di cui all'articolo 206-bis del decreto</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini dell'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento;</p> <p>m) adottare le opportune misure atte al conseguimento degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 59 e all'articolo 60 del Regolamento e, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, adottare misure correttive nei confronti dei sistemi di gestione collettivi ed individuali;</p> <p>n) eseguire controlli periodici, con cadenza almeno annuale, sui tassi di raccolta dei produttori e/o dei sistemi collettivi per verificare che tali soggetti abbiano adottato misure adeguate a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di raccolta di cui al punto m);</p> <p>o) disporre gli opportuni controlli, anche di concerto con il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 24 e le competenti Camere di commercio, anche sulla base delle informazioni riportate nel Registro di cui all'articolo 20, per individuare i soggetti che operano nel mercato delle batterie senza avere aderito al Centro di coordinamento batterie e/o essere iscritti al Registro di cui</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>all'articolo 20 o che contravvengono in altro modo alle disposizioni del Regolamento o del presente decreto;</p> <p>p) fornire all'autorità competente tutte le informazioni di cui dispone finalizzate a verificare il conseguimento degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 19 del presente decreto e collaborare con lo stesso ai fini della verifica dei dati comunicati;</p> <p>q) collaborare con tutti gli enti competenti per la definizione dei protocolli finalizzati ai controlli sulle batterie e sui rifiuti di batterie, per quanto di competenza;</p> <p>r) collaborare ove necessario con l'autorità competente e il Comitato di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto delle obbligazioni previste dal Regolamento;</p> <p>s) fornire supporto, ove necessario, all'autorità competente nella definizione delle procedure di realizzazione della garanzia e nella quantificazione dei relativi importi di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del Regolamento e relativi controlli ;</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>r) fornire supporto all'Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della definizione della sezione del Registro di cui all'articolo 178-quater, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>3. Il Centro di coordinamento batterie può stipulare convenzioni e accordi di programma su base nazionale in rappresentanza dei produttori di batterie anche al fine di incentivare la raccolta di rifiuti di batterie. La mancata stipula dell'accordo di programma non può compromettere le attività del Centro di coordinamento batterie, dei sistemi individuali e collettivi e il raggiungimento degli obiettivi di cui al Regolamento.</p> <p>4. Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti ai sistemi di gestione aderenti al Centro di coordinamento batterie, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'ANCI, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione e il Centro di coordinamento batterie</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>stipulano un accordo di programma, con validità triennale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale accordo è rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. Detto accordo è volto a stabilire le eventuali modalità di ristoro, da parte dei produttori, degli oneri per la raccolta separata di batterie, sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, da riconoscersi nel caso in cui sia stata effettivamente istituita una rete di raccolta differenziata dal servizio pubblico, e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 e delle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di batterie raccolte in maniera differenziata nell'ambito del</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.</p> <p>5. In caso di mancata stipula dell'accordo di programma di cui al comma 4 del presente articolo nei termini previsti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Nelle more della stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma già stipulati.</p> <p>6. Il Centro di coordinamento batterie può svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a società di servizi ed altri soggetti esterni purché venga garantita la riservatezza dei dati trattati.</p> <p>Articolo 24 - Comitato di vigilanza e di controllo</p> <p>1. Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, già istituito presso il Ministero dell'ambiente e della</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è rinominato “Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti da batterie” e, oltre ai compiti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo, a tal fine avvalendosi del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 e dei dati di cui all'articolo 21;</p> <p>b) garantire l'esame e la valutazione delle problematiche sottoposte dalle categorie interessate e dai sistemi di raccolta, e in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario, esprimersi circa l'applicabilità o meno del presente decreto;</p> <p>c) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti;</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			d) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano e avvalendosi della Guardia di finanza e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui al presente decreto o nelle quali si riscontrano incongruenze e inesattezze.		
Capo VIII, articolo 58 Autorizzazione per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore	1. Un produttore, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore designate in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, presentano domanda di autorizzazione per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore presso l'autorità competente. 2. L'autorizzazione è concessa solo se è dimostrato: a) che i requisiti di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2008/98/CE sono rispettati e le misure messe in atto dal produttore o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore sono	Capo V, articolo 26	Capo V – Gestione dei rifiuti di batterie Articolo 26 - Adempimento in forma individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore 1. Il produttore, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, presenta domanda di riconoscimento per la costituzione di un sistema di gestione individuale per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Non è ammesso l'adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per le batterie portatili e per le batterie per mezzi		L'articolo, così come la legge-delega 91/2025, articolo 29, c.2 lett. c), richiede che gli SM definiscano le modalità con cui si vanno a definire le garanzie finanziarie. Le procedure di autorizzazione sono già delineate agli articoli 27 e 28 dello schema di decreto.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>sufficienti ad adempiere gli obblighi di cui al presente capo per quanto riguarda la quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dal produttore o dai produttori per conto dei quali agisce l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore; e</p> <p>b) mediante prove documentali, che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, o i requisiti di cui all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, e che sono adottate tutte le disposizioni necessarie per permettere di conseguire e mantenere nel tempo almeno l'obiettivo di raccolta di cui, rispettivamente, all'articolo 59, paragrafo 3, e all'articolo 60, paragrafo 3.</p> <p>3. Gli Stati membri, nelle loro misure che stabiliscono le norme amministrative e procedurali di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera b), includono i dettagli della procedura di autorizzazione, che può differire a seconda che si tratti dell'adempimento individuale o collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e le modalità di verifica della conformità dei produttori o delle organizzazioni per l'adempimento</p>		<p>di trasporto leggeri. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, sentito il Comitato di vigilanza e controllo, indica eventuali categorie ulteriori per le quali non è ammesso l'adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore.</p> <p>2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata da un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema:</p> <p>a) rispetta i requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento;</p> <p>b) è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;</p> <p>c) è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di raccolta di cui al Regolamento;</p> <p>d) opera attraverso modalità di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalità di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei rifiuti di batterie;</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>della responsabilità del produttore, comprese le informazioni che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore devono fornire a tal fine. La procedura di autorizzazione comprende gli obblighi sulla verifica delle disposizioni adottate per garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, e i termini per tale verifica, non superiori alle 12 settimane dalla presentazione di un fascicolo completo di domanda. La verifica può essere effettuata da un esperto indipendente che redige una relazione di verifica sui risultati della verifica.</p> <p>6. L'autorità competente può decidere di revocare l'autorizzazione se gli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 59, paragrafo 3, o all'articolo 60, paragrafo 3, non sono rispettati o se il produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore non rispetta più i requisiti relativi all'organizzazione della raccolta e del trattamento dei rifiuti di batterie o se non comunica all'autorità competente o non notifica eventuali modifiche riguardanti i termini</p>		<p>e) è in grado di garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 61 del Regolamento;</p> <p>f) rispetta ogni altro requisito e condizione posti dal Regolamento in capo ai produttori che decidono di adempiere in modo individuale agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.</p> <p>3. Il riconoscimento è concesso solo se è dimostrata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento.</p> <p>4. Il riconoscimento da parte dell'autorità competente avviene entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, completa della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti e delle condizioni del comma 3 del presente articolo, ed è requisito essenziale per l'iscrizione al Registro dei produttori di cui all'articolo 20 del presente decreto e alla richiesta di adesione al Centro di coordinamento batterie ai sensi dell'articolo 22 del presente decreto.</p> <p>5. L'autorità competente adotta il provvedimento di riconoscimento previa verifica del rispetto dei</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>dell'autorizzazione, ovvero se ha cessato le attività.</p> <p>7. Un produttore, nel caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore designate in caso di adempimento collettivo della responsabilità estesa del produttore, forniscono una garanzia destinata a coprire i costi relativi alle operazioni di gestione dei rifiuti dovuti dal produttore, o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, nel caso di mancato rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e anche nel caso di cessazione definitiva delle attività o di insolvenza. Gli Stati membri possono specificare requisiti supplementari in relazione a tale garanzia. Nel caso di un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore gestita dallo Stato, tale garanzia può essere fornita in altro modo rispetto ad essere fornita dall'organizzazione stessa e può assumere la forma di un fondo pubblico finanziato dai contributi a carico dei produttori e di cui lo Stato</p>		<p>requisiti e delle condizioni del comma 3 del presente articolo e previa verifica delle disposizioni adottate per garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, del Regolamento. Le verifiche si concludono entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza completa e sono svolte dall'autorità competente con il supporto di ISPRA.</p> <p>6. Qualora il riconoscimento di un sistema individuale sia richiesto a seguito di recesso da un sistema collettivo, tale recesso produce i suoi effetti solo dal provvedimento di riconoscimento del sistema individuale e, in ogni caso, dal primo giorno del nuovo esercizio. Sono fatti salvi gli obblighi di copertura dei costi del sistema collettivo posti a carico del recedente ai sensi del presente decreto e del Regolamento fino al termine dell'esercizio in corso al momento del recesso, secondo quanto previsto dal Centro di coordinamento batterie.</p> <p>7. I sistemi individuali riconosciuti trasmettono annualmente all'autorità competente, all'ISPRA e al</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	membro che gestisce l'organizzazione è garante in solido.		Comitato di vigilanza e controllo, entro il 31 dicembre , un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile successivo, nonché, entro il 31 maggio di ogni anno un piano specifico di prevenzione relativo all'anno civile precedente, una relazione sulla gestione dei rifiuti di batterie e il bilancio nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 237, comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. I sistemi individuali costituiti con autonoma ragione sociale trasmettono il relativo bilancio del sistema individuale. Il sistema individuale, costituito come apposita organizzazione all'interno della medesima società del produttore ovvero di una controllata, trasmette il relativo bilancio comprensivo delle voci relative alle attività svolte come sistema individuale. L'assolvimento degli obblighi di cui al presente comma costituisce adempimento degli obblighi di cui all'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006.		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>8. I sistemi individuali dimostrano, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit, e che comprenda anche i processi di trattamento e il monitoraggio interno all'azienda.</p> <p>9. I sistemi individuali si iscrivono al Centro di coordinamento batterie con l'obbligo di contribuire ad esso in conformità allo statuto di quest'ultimo.</p> <p>10. I sistemi individuali trasmettono all'autorità competente, per il tramite del Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22 del presente decreto, tutte le informazioni da esso richieste tra cui quelle di cui all'articolo 75, paragrafo 2 lettere b), c) e d) del Regolamento, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p> <p>11. I sistemi individuali provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento batterie, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata delle batterie e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio.</p> <p>12. I sistemi individuali, se costituiti con autonoma ragione sociale, sono dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale. Per i sistemi individuali costituiti come apposita organizzazione all'interno della medesima società del produttore ovvero di una controllata, le attività di controllo e di verifica contabile e fiscale sono in capo agli organi di vigilanza e controllo della medesima società.</p> <p>13. I sistemi individuali dimostrano l'adozione di un meccanismo di autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 5, del Regolamento. I sistemi individuali presentano, su richiesta dell'autorità competente e del Comitato di vigilanza e</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>controllo una relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d'azione correttivo. L'autorità competente e il Comitato di vigilanza e controllo possono formulare osservazioni sulla relazione di autocontrollo e sul progetto di piano d'azione correttivo e comunicare le eventuali osservazioni al sistema individuale. Il sistema individuale elabora un piano d'azione correttivo sulla base delle osservazioni.</p> <p>14. L'autorità competente può decidere di revocare il provvedimento di riconoscimento del sistema individuale se il sistema individuale non rispetta più i requisiti previsti dal presente articolo o non notifica le modifiche riguardanti il riconoscimento, che devono essere notificate senza indebito ritardo.</p>		
Capo VIII, articolo 59 Raccolta dei rifiuti di batterie portatili	1. I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, provvedono affinché tutti i rifiuti di batterie portatili, indipendentemente	Capo V, articolo 19, articolo 35, commi 1 e 2.	<p>Capo V – Gestione dei rifiuti di batterie</p> <p>Articolo 19 - Obiettivi di raccolta</p> <p>1. I produttori di batterie, oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di</p>		La disposizione non necessita di essere attuata, tuttavia è opportuno adeguare gli obiettivi di raccolta delle batterie alle nuove categorie di prodotto definite dal Regolamento nonché ai nuovi obiettivi di raccolta.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie portatili a disposizione sul mercato. A tal fine essi:</p> <p>a) istituiscono un sistema di ritiro e raccolta per i rifiuti di batterie portatili;</p> <p>b) offrono gratuitamente il servizio di raccolta dei rifiuti di batterie portatili ai soggetti di cui al paragrafo 2, lettera a), e provvedono alla raccolta di tali rifiuti presso tutti i soggetti che si sono avvalsi di tale opzione («punti di raccolta collegati per i rifiuti di batterie portatili»);</p> <p>c) prevedono le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto dei rifiuti di batterie portatili, mettendo tra l'altro a disposizione, gratuitamente, contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto conformi ai requisiti della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio presso i punti di raccolta collegati per i rifiuti di batterie portatili;</p> <p>d) raccolgono gratuitamente i rifiuti di batterie portatili presso i punti di raccolta collegati, con frequenza proporzionale all'area coperta e al volume nonché alla pericolosità dei</p>		<p>gestione conseguono, e continuano a conseguire durevolmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili:</p> <p>a) 63 % entro il 31 dicembre 2027;</p> <p>b) 73 % entro il 31 dicembre 2030.</p> <p>Il tasso di raccolta per i rifiuti di batterie portatili è calcolato annualmente dal Centro di coordinamento batterie conformemente all'allegato XI del Regolamento.</p> <p>2. I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione, conseguono, e continuano a conseguire nel tempo, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri:</p> <p>a) 51 % entro il 31 dicembre 2028;</p> <p>b) 61 % entro il 31 dicembre 2031.</p> <p>Il tasso di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri è calcolato annualmente dal Centro di coordinamento batterie conformemente all'allegato XI del Regolamento.</p>		<p>Tale necessità è evidenziata anche dalla legge-delega e, in particolare, nell'articolo 29, c. 2, lettere a), d), e).</p> <p>Inoltre, è opportuno definire delle prescrizioni per adeguare la disciplina dei punti di raccolta.</p> <p>Le disposizioni previste vanno a rafforzare il contenuto del Regolamento e a inserire in modo organico nell'ordinamento nazionale quanto previsto per i punti di raccolta.</p>



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>rifiuti di batterie portatili solitamente raccolti tramite i punti di raccolta collegati per i rifiuti di batterie portatili;</p> <p>e) raccolgono gratuitamente i rifiuti di batterie portatili rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con una frequenza proporzionale al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie portatili;</p> <p>f) provvedono affinché i rifiuti di batterie portatili raccolti presso i punti di raccolta collegati di rifiuti di batterie portatili e rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche siano successivamente sottoposti a trattamento da parte di un gestore di rifiuti in un impianto autorizzato in conformità dell'articolo 70.</p> <p>2. I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono che il sistema di ritiro e raccolta dei rifiuti di batterie portatili:</p> <p>a) consista in punti di raccolta da essi istituiti in collaborazione con uno o più dei seguenti:</p> <p>i) distributori a norma dell'articolo 62;</p>		<p>3. Il Centro di coordinamento batterie adotta le opportune misure atte al conseguimento degli obiettivi di raccolta e, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, adotta misure correttive nei confronti dei produttori e dei sistemi di gestione a cui essi aderiscono.</p> <p>Articolo 32</p> <p>Verifica del conseguimento degli obiettivi di raccolta</p> <p>1. La verifica del conseguimento da parte dei produttori o dei sistemi collettivi, in caso di adempimento in forma collettiva degli obblighi di cui al presente decreto e al Regolamento, degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del Regolamento, per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili, e degli obiettivi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, lettere a) e b), del Regolamento, per quanto riguarda i rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri, è assicurata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA e del Centro di coordinamento batterie.</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>ii) impianti di trattamento di rifiuti di veicoli fuori uso soggetti alla direttiva 2000/53/CE;</p> <p>iii) autorità pubbliche, o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto, a norma dell'articolo 66;</p> <p>iv) punti di raccolta volontari conformemente all'articolo 67;</p> <p>v) impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetti alla direttiva 2012/19/UE; e</p> <p>b) copra l'intero territorio dello Stato membro tenendo conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie portatili, dell'accessibilità e della prossimità agli utilizzatori finali, senza limitarsi alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti di batterie portatili risultano redditizie.</p> <p>3. I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore conseguono, e continuano a conseguire durevolmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili:</p> <p>a) 45 % entro il 31 dicembre 2023;</p> <p>b) 63 % entro il 31 dicembre 2027;</p>		<p>2. La rendicontazione annuale alla Commissione europea sul monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di raccolta, secondo quanto previsto dall'articolo 76 del Regolamento, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA.</p> <p>3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA, secondo le previsioni dell'articolo 69, paragrafo 5, del Regolamento, predispone le linee guida per la quantificazione, attraverso analisi merceologiche, della composizione dei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti per l'anno civile precedente, al fine di determinare la quota di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri in essi contenuti.</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>c) 73 % entro il 31 dicembre 2030.</p> <p>I produttori o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, calcolano il tasso di raccolta di cui al presente paragrafo conformemente all'allegato XI.</p> <p>4. Agli utilizzatori finali viene data la possibilità di disfarsi dei rifiuti di batterie portatili nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), e ad essi non è addebitato alcun costo né è loro imposto l'obbligo di acquistare una nuova batteria o di aver acquistato la batteria portatile dai produttori che hanno istituito i punti di raccolta.</p> <p>5. I punti di raccolta istituiti a norma del paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE.</p> <p>6. Gli Stati membri possono adottare misure che prescrivono che i punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo possano raccogliere rifiuti di batterie portatili solo se hanno concluso un contratto con i produttori o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, con le organizzazioni</p>				



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	per l'adempimento della responsabilità del produttore. 7. In vista dello sviluppo previsto del mercato e dell'aumento della durata di vita prevista delle batterie portatili ricaricabili e al fine di determinare meglio il volume effettivo dei rifiuti di batterie portatili disponibili per la raccolta, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 18 agosto 2027, atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare la metodologia di calcolo del tasso di raccolta delle batterie portatili di cui all'allegato XI e per modificare l'obiettivo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di adeguare tale obiettivo di raccolta alla nuova metodologia, mantenendo nel contempo un livello di ambizione e tempistiche equivalenti.				
Capo VIII, articolo 60 Raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri	1. I produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, provvedono affinché tutti i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente nel territorio	Capo V, articolo 31, commi 1-5	Capo V – Gestione dei rifiuti di batterie Articolo 31 - Punti di raccolta 1. I punti di raccolta istituiti a norma del paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv) dell'articolo 59 del Regolamento e a norma del paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv) dell'articolo 60 non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di		L'articolo non necessita di essere attuato, tuttavia la disciplina dei punti di raccolta va inserita in maniera organica nell'ordinamento nazionale e va tenuto conto delle nuove categorie di prodotti che generano rifiuti, di cui al nuovo Regolamento. Tale necessità è evidenziata anche dalla legge-delega e, in



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. A tal fine essi:</p> <p>a) istituiscono un sistema di ritiro e raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri;</p> <p>b) offrono gratuitamente il servizio di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri ai soggetti di cui al paragrafo 2, lettera a), e provvedono alla raccolta di tali rifiuti presso tutti i soggetti che si sono avvalsi di tale opzione («punti di raccolta collegati per batterie per mezzi di trasporto leggeri»);</p> <p>c) prevedono le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, mettendo tra l'altro a disposizione, gratuitamente, contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto conformi ai requisiti della direttiva 2008/68/CE presso i punti di raccolta collegati per batterie per mezzi di trasporto leggeri;</p> <p>d) raccolgono gratuitamente i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri presso i punti di raccolta collegati per batterie per mezzi di trasporto leggeri, con frequenza proporzionale all'area coperta e al volume nonché alla pericolosità dei</p>		<p>cui agli articoli 208, 213 e 216 e alle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 né all'iscrizione al sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta presso i predetti punti di raccolta non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e non sono soggette all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo.</p> <p>2. Il trasporto dai punti di raccolta, istituiti a norma del paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv) dell'articolo 59 del Regolamento e a norma del paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv) dell'articolo 60 del Regolamento, ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi</p>		<p>particolare, nell'articolo 29, c. 2, lettere d) ed e).</p>



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri solitamente raccolti presso tali punti di raccolta;</p> <p>e) raccolgono gratuitamente i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con una frequenza proporzionale al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri;</p> <p>f) provvedono affinché i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti presso i punti di raccolta collegati per batterie per mezzi di trasporto leggeri e rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche siano successivamente sottoposti a trattamento da parte di un gestore di rifiuti in un impianto autorizzato a norma dell'articolo 70.</p> <p>2. I produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, provvedono affinché il sistema di ritiro e raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri:</p> <p>a) consista in punti di raccolta da essi istituiti in collaborazione con uno o più dei seguenti:</p>		<p>dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato effettuato dal detentore dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta o dai soggetti da esso incaricati, è accompagnato esclusivamente dal Documento di trasporto (nel seguito DDT), attestante il luogo di produzione, la categoria di batterie e il luogo di destinazione. Il detentore dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta e i soggetti da esso incaricati che effettuano il trasporto ai sensi del presente comma non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>3. Il Centro di coordinamento batterie predispone un portale per</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>i) i distributori a norma dell'articolo 62;</p> <p>ii) gli impianti di trattamento di rifiuti di veicoli fuori uso soggetti alla direttiva 2000/53/CE;</p> <p>iii) le autorità pubbliche, o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto, a norma dell'articolo 66;</p> <p>iv) i punti di raccolta volontari conformemente all'articolo 67;</p> <p>v) gli impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetti alla direttiva 2012/19/UE; e</p> <p>b) copra l'intero territorio dello Stato membro tenendo conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dell'accessibilità e della prossimità agli utilizzatori finali, senza limitarsi alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri risultano redditizie.</p> <p>3. I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, conseguono, e continuano a conseguire nel tempo, almeno i seguenti obiettivi di</p>		<p>censire i punti di raccolta di cui al comma 2 e registrare il numero dei DDT con cui i rifiuti di batterie vengono avviati da detti punti di raccolta, nonché la categoria e i quantitativi.</p> <p>4. I rifiuti di batterie prodotti da utilizzatori finali privati, non commerciali, possono essere conferiti nei punti di raccolta di cui al comma 2.</p> <p>5. Nelle more dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del capo IV, del titolo 1, della parte IV, ovvero del titolo III-bis, della parte II del medesimo decreto, gli impianti di trattamento ricevono i rifiuti di batterie portatili e di batterie per mezzi di trasporto leggeri conferiti dai produttori del rifiuto e dai soggetti da essi incaricati trasportati con DDT ai sensi del comma 2.</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri: a) 51 % entro il 31 dicembre 2028; b) 61 % entro il 31 dicembre 2031.</p> <p>I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, calcolano il tasso di raccolta di cui al presente paragrafo conformemente all'allegato XI.</p> <p>4. I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore:</p> <p>a) istituiscono i punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), con infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri conformi ai requisiti in materia di sicurezza applicabili e coprono i costi necessari sostenuti da tali punti di raccolta in relazione alle attività di ritiro; i contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di detti rifiuti di batterie nei punti di raccolta sono adatti in funzione del volume e della pericolosità dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto</p>				



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>leggeri che si prevede siano raccolti attraverso tali punti di raccolta;</p> <p>b) raccolgono i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri presso i punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), con frequenza proporzionale alla capacità di stoccaggio dell'infrastruttura di raccolta differenziata e al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie generalmente raccolti attraverso tali punti di raccolta; e</p> <p>c) provvedono al conferimento dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti presso i punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo agli impianti autorizzati per il trattamento a norma degli articoli 70 e 73.</p> <p>5. Agli utilizzatori finali viene data la possibilità di disfarsi dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), e ad essi non è addebitato alcun costo né è loro imposto l'obbligo di acquistare una nuova batteria o di aver acquistato la batteria per mezzi di trasporto leggeri dai produttori che hanno istituito i punti di raccolta.</p> <p>6. I punti di raccolta istituiti a norma del paragrafo 2 lettera a), punti i), iii) e iv), non sono soggetti</p>				



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE.</p> <p>7. Gli Stati membri possono adottare misure che prescrivono che i punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a) del presente articolo possano raccogliere rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri solo se hanno concluso un contratto con i produttori o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, con le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.</p> <p>8. Alla luce dello sviluppo previsto del mercato e dell'aumento della durata di vita prevista delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e al fine di determinare meglio il volume effettivo dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri disponibili per la raccolta, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 18 agosto 2027, atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare la metodologia di calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri di cui all'allegato XI e modificare l'obiettivo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di adeguare l'obiettivo di raccolta alla nuova metodologia, mantenendo nel</p>				



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	contempo un livello di ambizione e tempistiche equivalenti.				
Capo VIII, articolo 61 Raccolta dei rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici	1. I produttori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, ritirano gratuitamente e senza obbligo per l'utilizzatore finale di acquistare una nuova batteria, né di averla acquistata da loro, e garantiscono che tutti i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici indipendentemente dalla natura, composizione chimica, condizione, marca od origine della rispettiva categoria che hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di un dato Stato membro siano raccolti separatamente. A tal fine essi accettano di ritirare i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici dagli utilizzatori finali o dai sistemi di ritiro e raccolta che includono i punti di raccolta da essi istituiti in cooperazione con: a) distributori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e	Articolo 31, comma 6	Capo V – Gestione dei rifiuti di batterie Articolo 31 - Punti di raccolta 6. I punti di raccolta di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 60, paragrafo 2, lettera a) e all'articolo 61, paragrafo 1, del Regolamento possono raccogliere rispettivamente rifiuti di batterie portatili, rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri e rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici solo se hanno concluso un contratto con i produttori o con i sistemi collettivi. La condizione si intende assolta nel caso in cui il punto di raccolta abbia aderito a un accordo di programma stipulato dal Centro di coordinamento batterie o ad una convenzione con lo stesso.		L'articolo non necessita di essere attuato, tuttavia la disciplina dei punti di raccolta va inserita in maniera organica nell'ordinamento nazionale e va tenuto conto delle nuove categorie di prodotti che generano rifiuti, di cui al nuovo Regolamento. Tale necessità è evidenziata anche dalla legge-delega e, in particolare, nell'articolo 29, c. 2, lettere d) ed e).



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>batterie per veicoli elettrici a norma dell'articolo 62, paragrafo 1;</p> <p>b) operatori che effettuano la rifabbricazione o il cambio di destinazione di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici;</p> <p>c) impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di veicoli fuori uso di cui all'articolo 65 per i rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici derivanti dalle loro attività;</p> <p>d) autorità pubbliche, o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto, a norma dell'articolo 66.</p> <p>Gli Stati membri possono adottare misure che prescrivono che le entità di cui al primo comma, lettere da a) a d), possano raccogliere rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici solo se hanno concluso un contratto con i produttori o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, con le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.</p> <p>Qualora, nel caso di rifiuti di batterie industriali, sia necessario procedere preventivamente a un'operazione di</p>				



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>smantellamento nei locali di utilizzatori privati e non commerciali, l'obbligo del produttore di ritirare tali rifiuti di batterie non comporta alcun costo connesso allo smantellamento e alla raccolta di tali rifiuti di batterie sostenuto da tali utilizzatori.</p> <p>2. I sistemi di ritiro messi in atto conformemente al paragrafo 1 interessano l'intero territorio di uno Stato membro e tengono conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici, dell'accessibilità e della prossimità agli utilizzatori finali, senza limitarsi tuttavia alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti menzionati risultano redditizie.</p> <p>3. I produttori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore:</p> <p>a) dotano i sistemi di ritiro e raccolta di cui al paragrafo 1 di infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti</p>				



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>di batterie per veicoli elettrici conformi ai requisiti in materia di sicurezza applicabili, e coprono i costi necessari sostenuti da tali sistemi di ritiro e raccolta in relazione alle attività di ritiro; i contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di tali rifiuti di batterie nei sistemi di ritiro e raccolta sono adatti in funzione del volume e della pericolosità dei rifiuti di batterie per autoveicoli, dei rifiuti di batterie industriali e dei rifiuti di batterie per veicoli elettrici che si prevede siano raccolti attraverso tali punti di raccolta;</p> <p>b) raccolgono i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici dai sistemi di ritiro e raccolta di cui al paragrafo 1 con frequenza proporzionale alla capacità di stoccaggio dell'infrastruttura di raccolta differenziata e al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie generalmente raccolti attraverso tali sistemi di ritiro e raccolta; e</p> <p>c) provvedono al conferimento dei rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti presso gli utilizzatori finali e presso i sistemi di ritiro e raccolta di</p>				



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	cui al paragrafo 1 del presente articolo agli impianti autorizzati per il trattamento a norma dell'articolo 70 e degli articoli 70 e 73. 4. I soggetti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo possono consegnare i rifiuti di batterie per autoveicoli, i rifiuti di batterie industriali e i rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti ai gestori di rifiuti selezionati a norma dell'articolo 57, paragrafo 8, in vista del loro trattamento a norma dell'articolo 70. In tali casi, l'obbligo dei produttori di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo si considera adempiuto.				
Capo VIII, articolo 62 Obblighi dei distributori	1.I distributori ritirano i rifiuti di batterie dall'utilizzatore finale a titolo gratuito e senza l'obbligo per l'utilizzatore finale di acquistare o di avere acquistato una nuova batteria, indipendentemente dalla loro composizione chimica, marca od origine come segue: [...]				Non necessita di adeguamento.
Capo VIII, articolo 63 Sistemi di restituzione su cauzione per le batterie	Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione valuta la fattibilità e i potenziali vantaggi dell'istituzione di sistemi di restituzione su cauzione per le batterie, in particolare per le batterie portatili di uso generale. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative.				
Capo VIII, articolo 64 Obblighi degli utilizzatori finali	1. Gli utilizzatori finali si disfano dei rifiuti di batterie separandoli da altri flussi di rifiuti, tra cui i rifiuti urbani misti. 2. Gli utilizzatori finali si disfano dei rifiuti di batterie conferendoli in appositi punti per la raccolta differenziata istituiti dal produttore o da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore o conformemente ad accordi specifici conclusi con il produttore o un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, a norma degli articoli 59, 60 e 61.				Non necessita di adeguamento.
Capo VIII, articolo 65 Obblighi degli operatori di trattamento	1. Gli operatori degli impianti di trattamento contemplati dalla direttiva 2000/53/CE o 2012/19/UE consegnano i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso o i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai produttori della pertinente categoria di batterie o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, oppure ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all'articolo 57, paragrafo 8, ai fini del loro	Capo V, articolo 30	Capo V – Gestione dei rifiuti di batterie Articolo 30 - Obblighi degli operatori degli impianti di trattamento 1. Gli operatori degli impianti di trattamento contemplati dalla direttiva 2000/53/CE e dal relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209, dalla direttiva 2012/19/UE e dal relativo decreto legislativo di attuazione 14 marzo 2014, n. 49, consegnano i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei		L'articolo non necessita di adeguamento e viene introdotto tal quale nell'ordinamento nazionale.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>trattamento conformemente all'articolo 70.</p> <p>2. Gli operatori degli impianti di trattamento di cui al paragrafo 1 tengono traccia di tali transazioni di consegna.</p>		<p>veicoli fuori uso o i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sistemi individuali o collettivi di cui agli articoli 26 e 27 del presente decreto, oppure ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all'articolo 57, paragrafo 8, del Regolamento, ai fini del loro trattamento conformemente agli articoli 70 e 71 del Regolamento, tenendo traccia delle consegne effettuate.</p>		
<p>Capo VIII, articolo 66 Partecipazione delle autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti</p>	<p>1. I rifiuti di batterie prodotti da utilizzatori finali privati, non commerciali, possono essere gettati in punti per la raccolta differenziata istituiti da autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti.</p> <p>2. Le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti assicurano che i rifiuti di batterie raccolti siano trattati conformemente all'articolo 70:</p> <p>a) consegnandoli ai produttori della categoria di batterie pertinente o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, oppure ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all'articolo 57, paragrafo 8; o</p> <p>b) effettuando esse stesse il trattamento dei rifiuti di batterie</p>				<p>Non necessita di adeguamento.</p>



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	raccolti conformemente all'articolo 68, paragrafo 2.				
Capo VIII, articolo 67 Partecipazione dei punti di raccolta volontari	<p>1. I punti di raccolta volontari dei rifiuti di batterie portatili consegnano tali rifiuti ai produttori di batterie portatili o a terzi che agiscono per loro conto, comprese le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, o ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all'articolo 57, paragrafo 8, ai fini del loro trattamento conformemente all'articolo 70.</p> <p>2. I punti di raccolta volontari dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri consegnano i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti ai produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o a terzi che agiscono per loro conto, comprese le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, o ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all'articolo 57, paragrafo 8, ai fini del loro trattamento conformemente all'articolo 70.</p>				Non necessita di adeguamento.
Capo VIII, articolo 68 Restrizioni relative alla consegna di rifiuti di batterie portatili e	1. Gli Stati membri possono limitare la capacità dei distributori, degli operatori degli impianti di trattamento di cui all'articolo 65, delle autorità pubbliche preposte alla				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri	gestione dei rifiuti di cui all'articolo 66 e dei punti di raccolta volontari di cui all'articolo 67 di consegnare i rifiuti di batterie portatili e i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, o a un gestore di rifiuti per effettuare il trattamento conformemente all'articolo 70. Gli Stati membri garantiscono che tali limitazioni non abbiano un impatto negativo sui sistemi di raccolta e riciclaggio. 2. Gli Stati membri possono inoltre adottare misure per consentire alle autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti di cui all'articolo 66 di effettuare esse stesse il trattamento conformemente all'articolo 70.				
Capo VIII, articolo 69 Obblighi degli Stati membri riguardo agli obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili e dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il conseguimento, da parte dei produttori o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 59, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c), per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili, e degli obiettivi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, primo comma, lettere a)	Capo V, articolo 32, comma 3.	Capo V – Gestione dei rifiuti di batterie Articolo 35 Verifica del conseguimento degli obiettivi di raccolta 3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA, secondo le previsioni dell'articolo 69, paragrafo 5, del Regolamento, predispose le linee guida per la quantificazione, attraverso analisi merceologiche, della		L'adempimento a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 69 è garantito dagli obblighi di comunicazione verso il registro e il Ministero, avvalendosi anche del supporto dell'ISPRA.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>e b), per quanto riguarda i rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri.</p> <p>2. In particolare, gli Stati membri controllano periodicamente, e almeno una volta all'anno, i tassi di raccolta dei produttori o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, per verificare che abbiano adottato misure adeguate per conseguire gli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 59, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c), per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili, e di cui all'articolo 60, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), per quanto riguarda i rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri. Tale controllo si basa in particolare sulle informazioni comunicate alle autorità competenti a norma dell'articolo 75 e comprende la verifica di tali informazioni e del rispetto da parte del produttore della metodologia di calcolo di cui all'allegato XI nonché i risultati dell'indagine sulla composizione di cui al paragrafo 5 del presente articolo e qualsiasi altra informazione di cui dispone lo Stato membro.</p>		<p>composizione dei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti per l'anno civile precedente, al fine di determinare la quota di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri in essi contenuti.</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>3. Se, sulla base del controllo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, uno Stato membro constata che un produttore o, se designata a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore non ha adottato misure coerenti con il conseguimento degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 59, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c), per quanto riguarda i rifiuti di batterie portatili, o con gli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 60, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), per quanto riguarda i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, l'autorità competente di tale Stato membro chiede a tale produttore o organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di adottare le opportune misure correttive atte a garantire il conseguimento degli obiettivi di raccolta stabiliti in uno di tali articoli, a seconda dei casi.</p> <p>4. Fatto salvo il meccanismo di autocontrollo di cui all'articolo 58, paragrafo 5, il produttore o, se designata a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore presenta all'autorità</p>				



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>competente un progetto di piano d'azione correttivo entro tre mesi dalla richiesta dell'autorità competente di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tale autorità competente può formulare osservazioni sul progetto di piano e comunica le eventuali osservazioni al produttore o all'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore entro un mese dal ricevimento del progetto di piano d'azione correttivo.</p> <p>Se l'autorità competente comunica le proprie osservazioni sul progetto di piano d'azione correttivo, il produttore o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore elaborano, entro un mese dal ricevimento di tali osservazioni, il piano d'azione correttivo tenendo conto di tali osservazioni e lo attuano di conseguenza.</p> <p>Nel valutare se continuano a essere soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 55 e, se del caso, per l'autorizzazione di cui all'articolo 58, si tiene conto del contenuto del piano d'azione correttivo e del rispetto dello stesso da parte del produttore o dell'organizzazione per</p>				



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>l'adempimento della responsabilità del produttore.</p> <p>5. Entro il 1° gennaio 2026 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri effettuano un'indagine sulla composizione dei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti per l'anno civile precedente per determinare la quota di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri in essi contenuti. Sulla base di tali indagini, le autorità competenti possono esigere che i produttori di batterie portatili, i produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, le rispettive organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adottino misure correttive per aumentare la loro rete di punti di raccolta collegati e realizzino campagne di informazione a norma dell'articolo 74, paragrafo 1.</p>				
<p>Capo VIII, articolo 70 Trattamento</p>	<p>1. I rifiuti di batterie raccolti non sono smaltiti né sottoposti a un'operazione di recupero di energia.</p> <p>2. Fatta salva la direttiva 2010/75/UE, gli impianti autorizzati provvedono affinché il trattamento</p>				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>dei rifiuti di batterie sia conforme, come minimo, all'allegato II, parte A, del presente regolamento e alle migliori tecniche disponibili definite all'articolo 3, punto 10), della direttiva 2010/75/UE.</p> <p>3. Se raccolte quando sono ancora incorporate in rifiuti di apparecchi, in rifiuti di mezzi di trasporto leggeri o in veicoli fuori uso, le batterie sono rimosse da tali rifiuti di apparecchi, rifiuti di mezzi di trasporto leggeri o veicoli fuori uso conformemente, se del caso, ai requisiti di cui alle direttive 2000/53/CE o 2012/19/UE.</p> <p>4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di modificare i requisiti in materia di trattamento dei rifiuti di batterie di cui all'allegato XII, parte A, alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti.</p> <p>5. Gli Stati membri possono istituire regimi di incentivi per gli operatori economici che raggiungono tassi superiori agli obiettivi stabiliti nell'allegato XII, parti B e C, riguardanti, rispettivamente, l'efficienza di riciclaggio e il recupero dei materiali.</p>				



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Capo VIII, articolo 71 Obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali	<p>1. Ciascun impianto autorizzato garantisce che tutti i rifiuti di batterie messi a sua disposizione siano accettati e siano sottoposti alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione o al riciclaggio.</p> <p>2. I riciclatori provvedono affinché il riciclaggio raggiunga gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali di cui, rispettivamente, all'allegato XII, parti B e C.</p> <p>3. I tassi dell'efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali sono calcolati conformemente alle norme definite in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.</p> <p>4. La Commissione adotta, entro il 18 febbraio 2025 un atto delegato conformemente all'articolo 89 per integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell'efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali, conformemente all'allegato XII, parte A, nonché il formato della documentazione.</p> <p>5. Entro il 18 agosto 2026 e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione valuta se, in funzione degli sviluppi del mercato,</p>				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>in particolare per quanto riguarda le tecnologie delle batterie che incidono sui tipi di materiali recuperati e la disponibilità esistente e prevista di cobalto, rame, piombo, litio o nichel, o della mancanza di tali materiali, nonché alla luce dei progressi tecnici e scientifici, sia opportuno rivedere gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali di cui all'allegato XII, parti B e C. Ove giustificato e opportuno sulla base di tale valutazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 89 per modificare gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali di cui all'allegato XII, parti B e C.</p> <p>6. Se del caso, in ragione di sviluppi del mercato che incidono sui tipi di materiali che possono essere recuperati e alla luce dei progressi tecnici e scientifici, comprese le nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di modificare l'allegato XII, parte C, aggiungendo ulteriori materiali con obiettivi specifici in materia di recupero dei materiali per</p>				



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	materiale specifico, e l'allegato XII, parte B, aggiungendo ulteriori composizioni chimiche delle batterie con obiettivi specifici in materia di efficienza di riciclaggio.				
Capo VIII, articolo 72 Spedizione dei rifiuti di batterie	<p>1. Il trattamento può essere effettuato al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei rifiuti di batterie, o di frazioni delle stesse, sia conforme ai regolamenti (CE) n. 1013/2006 e (CE) n. 1418/2007.</p> <p>2. Al fine di distinguere tra batterie usate e rifiuti di batterie, le autorità competenti degli Stati membri possono ispezionare le spedizioni di batterie usate sospettate di essere rifiuti di batterie per verificarne la conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XIV e monitorare tali spedizioni di conseguenza.</p> <p>Se le autorità competenti di uno Stato membro stabiliscono che una spedizione prevista di batterie usate consiste in rifiuti di batterie, le spese per analisi, ispezioni e stoccaggio appropriati delle batterie usate sospettate di essere rifiuti possono essere poste a carico dei produttori delle categorie di batterie pertinenti, dei terzi che agiscono a loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione. Alla Commissione è</p>				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di integrare i requisiti minimi di cui all'allegato XIV, in particolare per quanto riguarda lo stato di salute, per distinguere tra la spedizione di batterie usate e quella di rifiuti di batterie.</p> <p>3. I rifiuti di batterie o frazioni delle stesse esportati dall'Unione a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi, delle efficienze e degli obiettivi di cui agli articoli 70 e 71 se l'esportatore dei rifiuti di batterie o frazioni delle stesse fornisce prove documentali approvate dall'autorità competente di destinazione a dimostrazione del fatto che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti a quelle prescritte dal presente regolamento e in conformità di altre normative dell'Unione in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente.</p> <p>4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 89, per stabilire norme dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 3 del presente articolo, definendo i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.</p>				



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Capo VIII, articolo 73 Preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dei rifiuti di batterie industriali e dei rifiuti di batterie per veicoli elettrici	1. Per dimostrare che un rifiuto di una batteria per mezzi di trasporto leggeri, un rifiuto di una batteria industriale o un rifiuto di una batteria per veicoli elettrici sottoposto alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione non è più classificabile come rifiuto, il detentore della batteria fornisce, su richiesta di un'autorità competente, quanto segue: [...]				Non necessita di adeguamento.
Capo VIII, articolo 74 Informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie	1. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 8 <i>bis</i> , paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, i produttori o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore mettono a disposizione degli utilizzatori finali e dei distributori le informazioni seguenti... Tali informazioni sono comunicate: a) a intervalli regolari per ciascun modello di batteria, dal momento in cui il modello della batteria in questione è messo a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro, almeno presso il punto di vendita in modo visibile e attraverso le piattaforme online; b) in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere messa a disposizione sul mercato.				
Capo VIII, articolo 75 Requisiti minimi per la comunicazione alle autorità competenti	<p>1. I produttori di batterie portatili e i produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, almeno le informazioni seguenti in base alla composizione chimica e alle categorie di batterie e dei rifiuti di batterie: [...].</p> <p>2.1 produttori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni in base alla composizione chimica e le categorie dei rifiuti di batterie:</p> <p>3. I gestori di rifiuti che raccolgono rifiuti di batterie dai distributori o presso altri punti di raccolta di rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici, ovvero presso gli utilizzatori finali,</p>	Capo V, articolo 28	<p>Capo V – Gestione dei rifiuti di batterie</p> <p>Articolo 28 - Comunicazioni all'autorità competente</p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 75 del Regolamento, per quanto di rispettiva competenza, trasmettono per ogni anno civile e per via telematica all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 3, secondo le modalità definite da quest'ultima, le informazioni previste ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 75.</p> <p>2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono trasmesse entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione, conformemente all'articolo 76, paragrafo 5 del Regolamento.</p> <p>3. Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 1, gli operatori di cui ai</p>		L'articolo prevede che le informazioni richieste vengano inserite all'interno delle comunicazioni dei regimi EPR e del sistema Registro produttori.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, le informazioni seguenti in base alla composizione chimica e alle categorie dei rifiuti di batterie:</p> <p>5. I gestori di rifiuti che effettuano il trattamento e i riciclatori comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo il trattamento dei rifiuti di batterie, per ogni anno civile e per Stato membro in cui i rifiuti di batterie sono stati raccolti, le informazioni seguenti:</p> <p>8. Le autorità competenti istituiscono sistemi elettronici attraverso i quali i dati sono loro comunicati e specificano i formati da utilizzare.</p> <p>9. Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di richiedere qualsiasi informazione supplementare necessaria per garantire che i dati comunicati siano affidabili.</p>		<p>paragrafi 3, 5 e 6 dell'articolo 75 del Regolamento, nonché i soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti di dette batterie, trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 anche al Registro dei produttori e al Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22 del presente decreto, per ogni anno civile, entro il 31 marzo. Il Centro di coordinamento batterie può comunque estrarre le suddette informazioni dal Registro dei produttori e confrontarle con quelle già in suo possesso al fine di verificarne la coerenza e l'attendibilità.</p> <p>4. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 3 e l'organismo preposto di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono richiedere informazioni supplementari per le verifiche di propria competenza relativamente ai dati comunicati a norma del presente articolo.</p>		
Capo VIII, articolo 76 Comunicazione alla Commissione	1. Gli Stati membri pubblicano in forma aggregata, per ogni anno civile e nel formato stabilito dalla Commissione nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 5, i dati seguenti sulle batterie portatili,	Capo V, articolo 33	Capo V – Gestione dei rifiuti di batterie Articolo 33 - Comunicazioni alla Commissione 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica		L'articolo individua l'autorità responsabile per la pubblicazione dei dati rimandando a quanto previsto dal Regolamento per quanto riguarda la tipologia di



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici in base alle categorie di batterie e alla composizione chimica: ...</p> <p>5. La Commissione adotta, entro il 18 agosto 2025, atti di esecuzione in cui stabilisce il formato dei dati e delle informazioni da comunicare alla Commissione nonché i metodi di valutazione e le condizioni operative riguardanti la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie ai fini dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 90, paragrafo 3.</p>		<p>pubblica, con il supporto dell'ISPRA, in forma aggregata, per ogni anno civile, i dati previsti dall'articolo 76 del Regolamento, secondo le modalità ivi stabilite.</p>		<p>dati e le modalità di pubblicazione.</p>
<p>Capo IX, articolo 77 Passaporto della batteria</p>	<p>1. A decorrere dal 18 febbraio 2027, tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio sono registrate in formato elettronico («passaporto della batteria»).</p> <p>2. Il passaporto della batteria contiene informazioni relative al modello della batteria e informazioni specifiche relative alla singola batteria, anche risultanti dall'uso di</p>				<p>Non necessita di adeguamento.</p>



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	tale batteria, come indicato nell'allegato XIII...				
Capo IX, articolo 78 Progettazione tecnica del passaporto	La progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto della batteria sono conformi ai requisiti essenziali seguenti: [...]				Non necessita di adeguamento.
Capo X, articolo 79 Procedura a livello nazionale per le batterie che presentano rischi	1. Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che una batteria oggetto del presente regolamento presenti un rischio per la salute umana o la sicurezza delle persone, per i beni materiali o per l'ambiente, effettuano una valutazione della batteria interessata che investa tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento. Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato di cui al primo comma concludono che la batteria non rispetta i requisiti di cui al presente regolamento («batteria non conforme»), chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso, entro un termine ragionevole stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio, al fine di rendere la batteria conforme ai suddetti				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	requisiti oppure di ritirarla o di richiamarla dal mercato...				
Capo X, articolo 80 Procedura di salvaguardia dell'Unione	1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 79, paragrafi 4, 6 e 7, vengono sollevate obiezioni contro una misura adottata dalle autorità di vigilanza del mercato o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria al diritto dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. La Commissione si adopera per concludere tale valutazione entro un mese...				Non necessita di adeguamento.
Capo X, articolo 81 Batterie conformi che presentano rischi	1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, ritiene che una batteria, pur conforme agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14, presenti un rischio per la salute umana o la sicurezza delle persone o per la protezione dei beni materiali o dell'ambiente («batteria conforme che presenta rischi»), chiede senza indugio all'operatore economico interessato...				Non necessita di adeguamento.
Capo X, articolo 82 Attività congiunte	Le autorità di vigilanza del mercato possono svolgere attività congiunte con le organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli utilizzatori finali.	Capo I, articolo 4	Capo I – Disposizioni generali Articolo 4 - Tavolo nazionale batterie 1. È istituito un Tavolo nazionale batterie, con funzioni consultive,		Per lo svolgimento delle attività previste dal regolamento, nonché per attività connesse all'attuazione del regolamento, viene istituito un Tavolo



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	Tali attività congiunte possono includere l'istituzione, da parte degli Stati membri o delle autorità di vigilanza del mercato, di centri di competenza per le batterie , al fine di promuovere la conformità, individuare i casi di non conformità, sensibilizzare e fornire orientamenti in relazione ai requisiti di cui al presente regolamento, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1020.		composto dai seguenti membri, nonché dai rispettivi supplenti, nominati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno: a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con funzioni di Presidente; b) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni di Vice-Presidente; c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) un rappresentante del Ministero della salute; e) un rappresentante del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; f) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);		nazionale batterie che si è ritenuto opportuno non limitare al solo aspetto della vigilanza del mercato ma che ha una portata più ampia.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			g) un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA); h) un rappresentante del Centro di coordinamento nazionale batterie; i) un rappresentante del Comitato elettrotecnico italiano (CEI); l) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; m) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); n) due rappresentanti delle associazioni industriali di categoria; o) due rappresentanti delle associazioni nazionali del commercio; p) un rappresentante delle associazioni nazionali dell'artigianato; q) un rappresentante delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale; r) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale; s) un rappresentante delle associazioni dei consumatori		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>maggiormente rappresentative a livello nazionale.</p> <p>2. Il Tavolo di cui al presente articolo può organizzarsi in gruppi di lavoro e avvalersi del supporto di esperti provenienti dal settore industriale e da enti di ricerca e università.</p> <p>3. Ai componenti del tavolo e agli esperti di cui al comma 2 non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati..</p>		
Capo X, articolo 83 Non conformità formale	<p>1. Fatto salvo l'articolo 79, uno Stato membro, se giunge a una delle seguenti conclusioni, richiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione:</p> <p>a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 20 del presente regolamento;</p> <p>b) la marcatura CE non è stata apposta;</p> <p>c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, ove richiesto a norma dell'allegato VIII, è stato apposto in violazione dell'articolo 20, o non è stato apposto;</p>				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>d) la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata o non è stata compilata correttamente;</p> <p>e) la documentazione tecnica di cui all'allegato VIII non è disponibile o non è completa;</p> <p>f) le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 7 o all'articolo 41, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;</p> <p>g) non sono stati rispettati altri requisiti amministrativi di cui all'articolo 38 o all'articolo 41;</p> <p>2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato della batteria o per fare in modo che sia ritirata dal mercato o richiamata.</p>				
Capo X, articolo 84 Non conformità agli obblighi relativi al dovere di diligenza	<p>1. Se uno Stato membro constata che un operatore economico non adempie i propri obblighi relativi al dovere di diligenza di cui agli articoli 48, 49 e 50, richiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione.</p> <p>2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane e se non vi sono altri mezzi efficaci per porre fine alla non conformità, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la</p>				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	messa a disposizione sul mercato delle batterie messe a disposizione sul mercato dall'operatore economico di cui al paragrafo 1 e, se la non conformità è grave, per fare in modo che siano ritirate dal mercato o richiamate.				
Capo XI, articolo 85 Appalti pubblici verdi	<p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o gli enti aggiudicatori quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, tengono conto, negli appalti pubblici per batterie o per prodotti contenenti batterie in situazioni contemplate da tali direttive, dell'impatto ambientale di tali batterie durante il loro ciclo di vita al fine di garantire che tale impatto sia ridotto al minimo.</p> <p>2. A decorrere da 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del primo atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che stabilisce i criteri di aggiudicazione per le procedure di appalto, l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è adempiuto tramite l'applicazione di tali criteri di aggiudicazione. Tutte le procedure di appalto condotte dalle amministrazioni aggiudicatrici o</p>	Capo IV, articolo 18	<p>CAPO IV – Appalti pubblici verdi</p> <p>Articolo 18 - Appalti pubblici verdi</p> <p>1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 85 del Regolamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto delegato di cui all'articolo 85, paragrafo 3, del Regolamento, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e aggiorna i criteri ambientali minimi già in vigore relativi a prodotti contenenti batterie.</p>		<p>Non necessita di adeguamento, ma la legge 91/2025, all'articolo 29, comma 2 lett. n), stabilisce che il decreto legislativo preveda criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita.</p> <p>In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 57, comma 2, del dlgs 36 del 2023, lo schema di decreto prevede che, entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'atto delegato relativo ai criteri ambientali minimi per le batterie, il MASE procederà a definire e aggiornare i criteri ambientali minimi nazionali.</p>



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	dagli enti aggiudicatori per l'acquisto di batterie, o di prodotti contenenti batterie, che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli da 7 a 10 fanno riferimento nelle loro specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione a tale primo atto delegato per garantire che tali batterie o prodotti contenenti batterie siano appaltate con un impatto ambientale significativamente inferiore durante il ciclo di vita. 3. La Commissione adotta, entro 12 mesi dopo l'adozione dell'ultimo atto delegato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 5, atti delegati conformemente all'articolo 89 che integrano il presente regolamento stabilendo criteri di aggiudicazione per le procedure di appalto per le batterie, o per prodotti contenenti batterie, sulla base dei requisiti per la sostenibilità di cui agli articoli da 7 a 10.				
Capo XI, articolo 86 Procedura di restrizione in materia di sostanze	1. La Commissione, se ritiene che l'uso di una sostanza nella fabbricazione di batterie, o la presenza di una sostanza nelle batterie al momento dell'immissione sul mercato, o durante le successive fasi del ciclo di vita, compreso				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	durante il cambio di destinazione o il trattamento dei rifiuti di batterie, presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente non adeguatamente controllato che richiede un'azione a livello dell'Unione, chiede all'Agenzia di preparare un fascicolo di restrizione conforme ai requisiti dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il fascicolo di restrizione comprende una valutazione socioeconomica e un'analisi delle alternative...				
Capo XI, articolo 87 Parere dei comitati dell'Agenzia	1. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 86, paragrafo 9, il comitato per la valutazione dei rischi adotta un parere sull'adeguatezza delle restrizioni proposte ai fini della riduzione del rischio per la salute umana o per l'ambiente...				Non necessita di adeguamento.
Capo XI, articolo 88 Trasmissione di un parere alla Commissione	1. L'Agenzia trasmette senza indugio alla Commissione i pareri emessi dal comitato per la valutazione dei rischi e dal comitato per l'analisi socioeconomica sulle restrizioni proposte a norma dell'articolo 86...				Non necessita di adeguamento.
Capo XII, articolo 89 Esercizio della delega	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. [...]				Non necessita di adeguamento.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Capo XII, articolo 90 Procedura di comitato	<p>1. La Commissione è assistita da un comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.</p>	-			Non necessita di adeguamento.
Capo XIII, articolo 91 Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020	<p>Il regolamento (UE) 2019/1020 è così modificato:</p> <p>1) all'articolo 4, paragrafo 5, il testo «(UE) 2016/425 e (UE) 2016/426» è sostituito dal seguente: «(UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2023/1542</p> <p>2) nell'allegato I, il punto 21 dell'elenco della normativa di</p>	Capo VII, articolo 36	<p>Capo VII – Disposizioni transitorie e finali</p> <p>Articolo 36 - Modifiche al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157</p> <p>1. Al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>		La norma europea modifica il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato attuato in Italia con il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 che, pertanto, necessita di essere aggiornato come stabilito dall'articolo 29, c.2, lett. p) della legge-delega n. 91 del 2025.



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	armonizzazione dell'Unione è sostituito dal punto seguente: «21. Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2006/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1);».		a) Nell'allegato V, il punto 19 «Pile e accumulatori» è sostituito dal seguente: «19. Batterie e rifiuti di batterie. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2006/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE».		
Capo XIII, articolo 92 Modifica della direttiva 2008/98/CE	All'articolo 8 bis, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE, è aggiunto il comma seguente: «Per le batterie, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri adottano misure per garantire che i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 si conformino al presente articolo entro il 18 agosto 2025.				Non necessita di adeguamento.
Capo XIV, articolo 93 Sanzioni	Entro il 18 agosto 2025 gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati	Capo VI, articolo 34	CAPO VI – Sanzioni Articolo 34 - Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da		L'articolo stabilisce il quadro sanzionatorio nazionale per quanto riguarda gli obblighi di cui al Regolamento sia per quanto riguarda le disposizioni da rispettare ai fini dell'immissione sul mercato delle batterie sia per quanto riguarda la gestione del rifiuto di



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.		<p>euro 10.000 ad euro 150.000 l'operatore economico che:</p> <p>a) immette sul mercato o mette in servizio batterie prive del simbolo per la raccolta differenziata previsto dall'articolo 13, paragrafo 4, del Regolamento, ovvero con simbolo non conforme;</p> <p>b) immette sul mercato o mette in servizio le batterie di cui all'articolo 13, paragrafo 5, del Regolamento prive del simbolo prescritto, ovvero con simbolo non conforme;</p> <p>c) a decorrere dal 18 agosto 2026, o 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 10, del Regolamento, se posteriore, immette sul mercato o mette in servizio batterie non conformi all'articolo 13, paragrafi 1, 2, 3 e 7;</p> <p>d) a decorrere dal 18 febbraio 2027 immette sul mercato o mette in servizio batterie non conformi all'articolo 13, paragrafi 6 e 7, del Regolamento.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca reato, e ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n.</p>		<p>batteria a fine vita. Il quadro sanzionatorio è stato delineato sulla base di quanto già disposto dal decreto legislativo 188 del 2008 adeguando opportunamente gli importi delle sanzioni previste nonché di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 157 del 2022.</p> <p>Le sanzioni introdotte sono efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del Regolamento così come stabilito all'articolo 29, c.2, lett. m), della legge-delega 91/2025.</p>



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>157, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 l'operatore economico che non rimuove entro il termine stabilito dall'autorità competente:</p> <p>a) le non conformità formali di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del Regolamento;</p> <p>b) le non conformità agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui all'articolo 84 del Regolamento.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca reato sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.400 a euro 24.000:</p> <p>a) i sistemi individuali e collettivi che non aderiscono al Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22.</p> <p>b) i titolari degli impianti di trattamento non iscritti al registro predisposto dal Centro di coordinamento batterie ai sensi dell'articolo 20. La medesima sanzione si applica nel caso in cui i titolari degli impianti di trattamento violano l'obbligo di comunicazione annuale previsto dal medesimo articolo.</p> <p>c) i produttori che non provvedono a comunicare, ovvero comunicano con ritardo,</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>le informazioni di cui all'articolo 21, comma 3. L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla metà.</p> <p>d) i produttori che non provvedono alla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 3. L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla metà.</p> <p>e) i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie che non provvedono alla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 22, comma 4. L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione delle suddette sanzioni ridotte alla metà.</p> <p>f) i sistemi individuali riconosciuti che non adempiono agli obblighi informativi di cui all'articolo 26, comma 7;</p> <p>g) il detentore di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, industriali e veicoli elettrici che non fornisce le informazioni richieste dall'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, nei</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>casi di cui all'articolo 73, paragrafo 1, del Regolamento.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, e ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000:</p> <p>a) l'operatore economico che immette sul mercato batterie non conformi alle restrizioni sulle sostanze di cui all'articolo 6 del Regolamento;</p> <p>b) l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 7 del Regolamento, a decorrere dalle date ivi indicate o dalla data di entrata in vigore degli atti delegati o di esecuzione ivi previsti, immette sul mercato o mette in servizio batterie per veicoli elettrici, batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e batterie per mezzi di trasporto leggeri non conformi alle prescrizioni previste in materia di impronta di carbonio;</p> <p>c) l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 8 del Regolamento, a decorrere dalle date ivi indicate o dalla data di entrata in vigore degli atti</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>delegati ivi previsti, immette sul mercato o mette in servizio batterie non conformi alle prescrizioni in materia di contenuto riciclato;</p> <p>d) l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 9 del Regolamento, a decorrere dal 18 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, se posteriore, immette sul mercato o mette in servizio batterie portatili di uso generale, ad esclusione delle pile a bottone, non conformi ai requisiti di prestazioni e durabilità;</p> <p>e) l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 10 del Regolamento, a decorrere dalle date indicate dal medesimo articolo 10 o dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato ivi richiamato, immette sul mercato o mette in servizio batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, batterie per mezzi di trasporto leggeri e batterie per veicoli elettrici non conformi alle prescrizioni previste in materia di prestazione e durabilità.</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>5. Salvo che il fatto costituisca reato sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 36.000 a euro 120.000:</p> <p>a) il produttore oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione che non provvedono ad organizzare il sistema di raccolta e ritiro di rifiuti di batterie cui agli articoli 59, 60 e 61 del Regolamento per le batterie di competenza;</p> <p>b) il produttore che immette sul mercato batterie senza avere provveduto all'iscrizione al Registro dei produttori presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del presente decreto;</p> <p>6. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40 a euro 200 per ciascun rifiuto di batteria il distributore che:</p> <p>a) nell'ipotesi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del Regolamento, non provvede al ritiro gratuito dei rifiuti di batterie che ha l'obbligo di ritirare, fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del Regolamento. La medesima sanzione si applica nel caso in cui i distributori che</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>forniscono batterie agli utilizzatori finali mediante contratti a distanza non ritirano i rifiuti di batteria presso i punti di raccolta, di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del Regolamento;</p> <p>b) nell'ipotesi di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del Regolamento, non consegna i rifiuti di batterie ritirati ai produttori, ai sistemi collettivi o ad un gestore di rifiuti selezionato;</p> <p>c) in caso di vendita con consegna, non ritira gratuitamente i rifiuti di batterie presso l'utilizzatore finale o presso un punto di raccolta di cui all'articolo 62, paragrafo 5, del Regolamento, ovvero non informa l'utilizzatore finale delle modalità di ritiro.</p> <p>7. I fornitori di piattaforme online, che rientrano nell'ambito di applicazione del Capo III, sezione 4, del regolamento (UE) n. 2022/2065, che consentono la vendita di batterie in violazione degli obblighi previsti all'articolo 62, paragrafo 6, del Regolamento, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 650 a euro 2500.</p> <p>8. Restano ferme le sanzioni previste dagli articoli 259, 259-</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>bis e 259-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le spedizioni di batterie usate sospettate di essere rifiuti, effettuate in difformità dalle prescrizioni dell'allegato XIV del Regolamento.</p> <p>9. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 8, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>10. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 provvedono le autorità competenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4. Le somme derivanti dal pagamento da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p>11. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorità competente, nell'applicare i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tiene conto anche dei seguenti elementi specifici:</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			a) numero, tipologia e caratteristiche delle batterie interessate; b) vantaggio economico conseguito dall'operatore a seguito della violazione; c) entità del danno potenziale o effettivo arrecato alla salute, alla sicurezza, ai consumatori o all'ambiente.		
Capo XIV, Articolo 94 Riesame	1. Entro il 30 giugno 2031 la Commissione riesamina ed elabora una relazione concernente l'applicazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente e la salute umana e sul funzionamento del mercato interno e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. 2. Tenendo conto del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri, la Commissione include nella relazione una valutazione degli aspetti seguenti del presente regolamento: [...].				Non necessita di adeguamento.
Capo XIV, articolo 95 Abrogazione e disposizioni transitorie	La direttiva 2006/66/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 18 agosto 2025. Tuttavia, le seguenti disposizioni continuano ad applicarsi come indicato di seguito: a) l'articolo 11 fino al 18 febbraio 2027;	Capo VII, articolo 37	Capo VII – Disposizioni transitorie e finali Articolo 37 - Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, è		Le disposizioni del decreto legislativo n. 188 del 2008 non sono pienamente coerenti con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1542; pertanto, in attuazione della delega di cui all'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 91, si è proceduto



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>b) l'articolo 12, paragrafi 4 e 5, fino al 31 dicembre 2025, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative alla trasmissione dei dati alla Commissione, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2027;</p> <p>c) l'articolo 21, paragrafo 2, fino al 18 agosto 2026.</p> <p>I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.</p>		<p>abrogato, salvo quanto stabilito alle lettere seguenti:</p> <p>a) l'articolo 9 continua ad applicarsi fino alla data indicata dall'articolo 95, comma 2, lettera a), del Regolamento;</p> <p>b) l'articolo 10, comma 4, l'articolo 15, comma 5, lettera e), e l'articolo 24, comma 2, continuano ad applicarsi fino alle date indicate dall'articolo 95, comma 2, lettera b), del Regolamento;</p> <p>c) l'articolo 23, comma 5, continua ad applicarsi fino alla data indicata dall'articolo 95, comma 2, lettera c), del Regolamento;</p> <p>d) l'articolo 14, l'articolo 15 commi 2 e 3, l'articolo 27, commi 4 e 5 e l'Allegato III continuano ad applicarsi fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20.</p>		<p>ad introdurre una nuova disciplina coerente con la legislazione europea, con contestuale abrogazione espressa del d.lgs. n. 188 del 2008. Tuttavia, tenendo conto di specifiche disposizioni del richiamato regolamento europeo, per assicurare una corretta applicazione della legislazione di settore, in via transitoria, si è reso necessario prevedere che continuano ad applicarsi alcune disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 e che restano ferme le abrogazioni già disposte dall'articolo 29 del medesimo decreto.</p>
<p>Capo XIV, articolo 95</p> <p>Abrogazione e disposizioni transitorie</p>	<p>La direttiva 2006/66/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 18 agosto 2025.</p> <p>Tuttavia, le seguenti disposizioni continuano ad applicarsi come indicato di seguito:</p> <p>a) l'articolo 11 fino al 18 febbraio 2027;</p>	<p>Capo VII, articolo 35</p>	<p>Articolo 35 - Disposizioni transitorie e di coordinamento</p> <p>1. Nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica degli statuti dei sistemi collettivi già esistenti e operanti, i sistemi collettivi tenuti all'adeguamento ai sensi</p>		<p>Considerata l'abrogazione del decreto legislativo n. 188 del 2008, anche al fine di garantire la continuità di funzionamento dei sistemi di responsabilità estesa del produttore e del Centro di coordinamento batterie, si è reso necessario introdurre alcune disposizioni transitorie e di</p>



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	<p>b) l'articolo 12, paragrafi 4 e 5, fino al 31 dicembre 2025, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative alla trasmissione dei dati alla Commissione, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2027;</p> <p>c) l'articolo 21, paragrafo 2, fino al 18 agosto 2026.</p> <p>I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.</p>		<p>dell'articolo 27 continuano a operare secondo le modalità previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.</p> <p>2. Nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dello statuto del Centro di coordinamento batterie, tenuto all'adeguamento ai sensi dell'articolo 22, comma 5, il Centro di coordinamento batterie continua a operare secondo le modalità previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.</p> <p>3. I sistemi individuali già esistenti e operanti presentano domanda di riconoscimento per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore ai sensi dell'articolo 26, comma 1, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del riconoscimento o del rigetto della relativa domanda, i sistemi individuali continuano a operare secondo le modalità previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.</p>		<p>coordinamento tra il vecchio sistema e il nuovo.</p>



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>4. Il Registro dei produttori di cui all'articolo 20 è interconnesso telematicamente al Registro nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ai fini della trasmissione di tutte le informazioni necessarie. Tale ultimo Registro rimane attivo fino alla completa implementazione del Registro di cui all'articolo 20.</p> <p>5. I punti di raccolta di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), e articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento adempiono agli obblighi di cui all'articolo 31 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, i punti di raccolta possono operare solo previa sottoscrizione degli accordi di cui all'articolo 31, comma 6.</p> <p>6. I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si conformano alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>7. Sino alla data di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento le batterie portatili ricaricabili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per autoveicoli riportano l'indicazione della loro capacità in modo visibile, leggibile e indelebile. La capacità si misura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in conformità alle determinazioni ed ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea.</p> <p>8. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è apportata la seguente modifica:</p> <p>a) all'articolo 184-ter, comma 4, le parole «e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188» sono soppresse.</p>		
		Capo VII, articolo 38	<p>Capo VII – Disposizioni transitorie e finali</p> <p>Articolo 38 - Clausola di invarianza finanziaria</p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate</p>		



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
			<p>provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>		
		<p>Capo VII, articolo 39</p>	<p>Capo VII – Disposizioni transitorie e finali Articolo 39 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>		
Allegato I	Restrizione sulle sostanze				Non necessita di adeguamento
Allegato II					Non necessita di adeguamento



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
	Impronta di carbonio				
	Allegato III Parametri di prestazioni elettrochimiche e durabilità delle batterie portatili di uso generale				Non necessita di adeguamento
	Allegato IV Requisiti per le prestazioni elettrochimiche e la durabilità delle batterie per mezzi di trasporto leggeri, delle batterie industriali con capacità superiore a 2 kwh e delle batterie per veicoli elettrici				Non necessita di adeguamento
	Allegato V Parametri di sicurezza				Non necessita di adeguamento
	Allegato VI Requisiti in materia di etichettatura, marcatura e informazione				Non necessita di adeguamento
	Allegato VII Parametri per la determinazione dello stato di salute e della durata di vita prevista delle batterie				Non necessita di adeguamento
	Allegato VIII				Non necessita di adeguamento



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/Link alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Procedure di valutazione della conformità					
Allegato IX Dichiarazione di conformità UE					Non necessita di adeguamento
Allegato X Elenco delle materie prime e delle categorie di rischio					Non necessita di adeguamento
Allegato XI Calcolo dei tassi di raccolta per rifiuti di batterie portatili e rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri					Non necessita di adeguamento
Allegato XII Requisiti in materia di stoccaggio e trattamento, compreso il riciclaggio					Non necessita di adeguamento
Allegato XIII Informazioni da includere nel passaporto della batteria					Non necessita di adeguamento
Allegato XIV Requisiti minimi per la spedizione di batterie usate					Non necessita di adeguamento
Allegato XV					Non necessita di adeguamento



Regolamento (UE) 2023/1542		Misure nazionali di recepimento**		Informazioni aggiuntive fornite dai servizi della Commissione	Commenti/spiegazioni da parte dello Stato membro/ <i>Link</i> alla versione consolidate se disponibile
Articolo/i/ Paragrafo/i	Disposizione/i/Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/ Comma/i	Testo della/delle disposizione/i		
Tavola di concordanza					

White: Articles/paragraphs where transposition is required

(Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)

Yellow: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition.

(Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)

Blue: Articles/paragraphs where transposition is not required

(Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)

* This is meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudice the Commission's assessment of the completeness



or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.

(*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne “disposizioni” se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l’interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.)

** This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.

(** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.)



RELAZIONE TECNICA

Il regolamento (UE) n. 1542/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) n. 1020/2019 e abroga la direttiva 2006/66/CE, stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all'interno dell'Unione europea. Stabilisce altresì requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e sistemi di comunicazione. Inoltre, introduce obblighi relativi al dovere di diligenza, nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie, per assicurare la gestione dei rischi in tutta la catena di approvvigionamento.

Lo schema di decreto legislativo comprende 39 articoli raccolti in VII Capi e un allegato.

Gli articoli 1 e 2, disciplinano rispettivamente la finalità e l'ambito di applicazione e le definizioni.

L'articolo 3 individua le autorità competenti per le attività di cui ai Capi II, III, IV e V dello schema di decreto legislativo.

Più precisamente, con riferimento alle attività di cui al Capo II, il Ministero delle imprese e del made in Italy designato quale autorità di notifica nazionale, svolgerà le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta di attività analoghe a quelle già svolte dal medesimo Ministero con riferimento alle attività di accreditamento per le funzioni previste dal Regolamento (CE) n. 765/2008 (cfr. decreto interministeriale 22 dicembre 2009, di attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 99 del 2009).

Analogamente, con riferimento alle attività di cui ai Capi III, IV e V il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi), designato quale autorità competente per i capi III, IV e V, svolgerà le attività di propria competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si tratta di attività ricomprese tra i compiti istituzionali della Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi. La collaborazione con le Camere di commercio, la Guardia di finanza, il Dipartimento dei vigili del fuoco è prevista tenendo conto delle attività istituzionali dei rispettivi enti, pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, l'avvalimento della collaborazione istituzionale dei predetti soggetti sarà garantito nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, le funzioni di controllo dei prodotti alle frontiere di cui al comma 4, sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del Tavolo nazionale batterie, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti, degli enti tecnici (ISPRA, ACCREDIA, CEI), dell'Agenzia delle dogane, di ANCI e delle principali associazioni di categoria. Il supporto operativo al Tavolo nazionale batterie è assicurato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile, per il tramite della Direzione generale per l'economia circolare e le bonifiche e della Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi, che svolgeranno le rispettive attività nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Tavolo e agli esperti di cui al comma 2 non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.



Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5, disciplina l'immissione sul mercato e la libera circolazione delle batterie. La disposizione presenta carattere ordinamentale.

Le disposizioni di cui al **Capo II** (articoli da 6 a 12) sono relative alle procedure per la notifica degli organismi di valutazione della conformità.

L'articolo 6 prevede attività di valutazione e controllo i cui oneri sono coperti dalla previsione, ai sensi del comma 7, di specifiche tariffe a carico degli organismi richiedenti, al fine di assicurare la remunerazione dei costi relativi sia alle attività di valutazione degli organismi richiedenti ai fini della notifica alla Commissione e dell'accreditamento, sia alle attività di controllo degli organismi notificati. Per assicurare la disponibilità di adeguate risorse economiche, e comunque per assicurare la disponibilità di risorse da utilizzare per le finalità istituzionali, si è previsto espressamente un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, per stabilire le tariffe a carico degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi notificati sottoposti a controllo.

Si evidenzia che il Ministero delle imprese e del made in Italy è stato già designato a svolgere le funzioni di autorità nazionale competente per le attività di accreditamento e per le funzioni previste dal regolamento (CE) n. 765/2008, e designato quale autorità di notifica nazionale per diversi ambiti materiali di attuazione del diritto europeo. La disposizione prevede che i rapporti tra il Ministero e ACCREDIA, già designato con decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 22 dicembre 2009 quale unico organismo di valutazione della conformità ai fini della notifica, saranno definiti con apposita convenzione o protocollo di intesa, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 disciplina i requisiti relativi all'autorità di notifica ai fini dell'attività di valutazione e controllo. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 introduce l'obbligo per gli organismi di valutazione della conformità di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 prevede che gli organismi notificati debbano mantenere a disposizione del Ministero delle imprese e del made in Italy e di ACCREDIA i documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10 disciplina le modalità di presentazione delle domande di notifica. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 disciplina la procedura di notifica, a cura del Ministero delle imprese e del made in Italy. Poiché si tratta di attività che rientrano nei compiti istituzionali di detto Ministero, gli stessi saranno svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12 disciplina i ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati. La disposizione presenta carattere ordinamentale.



Le disposizioni di cui al **Capo III** (articoli da 13 a 17) disciplinano le attività di vigilanza sull'adempimento degli obblighi di diligenza degli operatori.

Gli articoli 13 e 14 presentano carattere ordinamentale e disciplinano rispettivamente la lingua della dichiarazione di conformità UE e le disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici.

L'articolo 15 disciplina le attività per la verifica del corretto uso della marcatura CE. Le iniziative necessarie per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura sono assunte e promosse dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Tali attività saranno svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16, comma 3, disciplina le attività di vigilanza per la verifica del rispetto degli obblighi di diligenza imposti agli operatori. Le attività sono svolte dalle Autorità competenti nell'ambito dei propri compiti istituzionali in materia di vigilanza. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 17 disciplina gli Strumenti di supporto per l'attuazione del dovere di diligenza. Gli atti di indirizzo di cui al comma 2 consistono in strumenti tecnici e operativi di carattere orientativo. Tali atti saranno predisposti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le attività formative e di sensibilizzazione di cui al comma 6 saranno realizzate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche attraverso la collaborazione gratuita delle Camere di commercio e delle associazioni di categoria. Le attività svolte dalle Camere di commercio rientrano nell'ambito delle attività istituzionali e potranno essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al **Capo IV** (articolo 18) sono relative alla determinazione dei criteri ambientali minimi. Si tratta di un'attività istituzionale svolta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al **Capo V** (articoli da 19 a 33) disciplinano la gestione dei rifiuti di batterie.

L'articolo 19 prevede obblighi e obiettivi di raccolta a carico di operatori privati (produttori di batterie, direttamente o attraverso i sistemi collettivi di gestione) e attribuisce funzioni di monitoraggio e controllo al Centro di coordinamento batterie, struttura già operativa. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 istituisce il Registro dei produttori di batterie, con funzioni di monitoraggio e tracciabilità, in sostituzione di un registro già esistente, mantenendone l'architettura organizzativa e finanziaria; la norma trasferisce integralmente i costi di istituzione e funzionamento ai soggetti privati interessati (produttori). La tariffa per il finanziamento dei costi di istituzione e funzionamento del Registro dei produttori di batterie si basa, oltre che sul Regolamento (UE) n. 1542/2023, sulle



disposizioni del decreto ministeriale n. 144 del 2024, che prevede che i produttori finanzino sia l'istituzione, sia la gestione del registro sulla base di una tariffa ponderata sull'immesso sul mercato. Gli oneri relativi all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo e dell'ISPRA come previsto dal comma 15, sono integralmente a carico dei produttori di batterie, attraverso le tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 21** definisce la *governance* e le modalità operative del Registro dei produttori di batterie, prevede flussi informativi gestiti da soggetti già operativi nel sistema nazionale di gestione dei rifiuti e stabilisce che tutti gli oneri siano a carico dei produttori, conformemente al principio di responsabilità estesa.

Il **comma 1**, in particolare, prevede che il Comitato di vigilanza e controllo, con il supporto di ISPRA e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie, possa effettuare ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi previsti dallo schema di decreto. Precisa, inoltre, che per tali finalità il Comitato può anche avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

Le amministrazioni pubbliche coinvolte (MASE, ISPRA, Camere di commercio, Comitato di vigilanza e controllo) svolgono le attività previste dalla norma utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La Guardia di finanza e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri esercitano gli adempimenti previsti, già istituzionalmente esercitati, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli **articoli 22 e 23** disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Centro di coordinamento batterie, ente già esistente; le norme confermano la natura privatistica e l'autofinanziamento dell'ente tramite contributi dei soggetti obbligati.

L'**articolo 23** prevede, nello specifico, al comma 4, che "Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti ai sistemi di gestione aderenti al Centro di coordinamento batterie, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'ANCI, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione e il Centro di coordinamento batterie stipulano un accordo di programma, con validità triennale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Detto accordo è volto a stabilire le modalità di ristoro, da parte dei produttori degli oneri per la raccolta separata di batterie, sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, da riconoscersi nel caso in cui sia stata effettivamente istituita una rete di raccolta differenziata dal servizio pubblico.

Il sistema riprende quello già disciplinato dal decreto legislativo n. 188 del 2008 e dagli Accordi di programma vigenti.

Pertanto, la disposizione, analogamente a quanto previsto dalla legislazione vigente, prevede che, qualora si decida di istituire una rete di raccolta differenziata dal servizio pubblico, gli oneri sono



ripartiti con le modalità stabilite dagli accordi di programma, con la clausola espressa che restano in vigore gli accordi vigenti fino alla stipula dei nuovi.

Ne consegue che la neutralità finanziaria della disposizione è assicurata dall'articolo 23, comma 4.

L'**articolo 24** provvede alla ridenominazione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti da batterie, precedentemente istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e all'ampliamento dei relativi compiti, per allineare l'operatività del Comitato al nuovo quadro normativo e razionalizzare i sistemi di coordinamento esistenti, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L'avvalimento della Guardia di Finanza e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, verrà predisposto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli **articoli 25, 26 e 27** dettano norme di dettaglio in tema di responsabilità estesa del produttore, disciplinando le modalità di adempimento dei relativi obblighi in forma individuale e collettiva. Le disposizioni pongono a carico dei produttori i costi della raccolta dei rifiuti di batterie mediante la previsione espressa di contributi finanziari in ossequio a quanto previsto dagli articoli 178-ter, comma 3 e 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006. I contributi di cui all'articolo 25 sono volti ad assicurare la copertura dei costi di cui al medesimo articolo; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 26, si evidenzia che le modalità di versamento dei contributi a carico dei produttori che adempiono in forma individuale agli obblighi di responsabilità sono disciplinate dall'articolo 25, comma 6, dello schema di decreto legislativo, e comunque dagli articoli 56, 58, 59 e 60 del regolamento (UE) n. 1542/2023. L'articolo 27 disciplina l'organizzazione e le funzioni dei sistemi collettivi di gestione degli adempimenti relativi agli obblighi di responsabilità estesa dei produttori. In particolare, prevede che i produttori che non adempiono agli obblighi di cui al Regolamento mediante un sistema individuale devono adempiere in forma collettiva agli obblighi di responsabilità mediante costituzione o adesione a un sistema collettivo di gestione. Al riguardo, si evidenzia che i costi di ciascun sistema collettivo ai fini dell'adempimento della responsabilità estesa del produttore trovano integrale copertura sui contributi finanziari versati dai produttori. Pertanto, dall'attuazione degli articoli indicati non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 28** disciplina le modalità per la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle comunicazioni di cui all'articolo 75 del Regolamento dai produttori di batterie portatili e dai produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri, o dalle organizzazioni per l'adempimento collettivo delle responsabilità dei produttori. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 29** impone ai produttori l'obbligo di prestare una garanzia finanziaria nel momento in cui immettono una batteria sul mercato. La garanzia finanziaria è destinata a coprire i costi connessi alle operazioni di gestione dei rifiuti in caso di inosservanza degli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 30** disciplina gli obblighi degli operatori degli impianti di trattamento. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 31** introduce una disciplina organica dei punti di raccolta, conformemente agli articoli 59 e 60 del Regolamento, in forza dei quali i relativi oneri sono a carico dei produttori, individualmente



o mediante i sistemi collettivi di riferimento. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 32** disciplina la verifica del conseguimento degli obiettivi di raccolta. Tale attività è affidata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di verificare il conseguimento degli obiettivi di raccolta, con il supporto dell'ISPRA, i quali svolgeranno gli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione non derivano pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 33** prevede obblighi di pubblicazione di dati in forma aggregata a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; tale attività rientra tra quelle istituzionali che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione, pertanto, non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Capo VI** (articolo 34) disciplina il quadro sanzionatorio.

Il comma 9 stabilisce che per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 8, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, siano applicate le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione è coerente con quanto previsto dalla normativa previgente, decreto legislativo n. 188 del 2008, e dall'articolo 38, comma 7, del decreto legislativo n. 49 del 2014 che disciplina analoga materia. Infatti, le fattispecie sanzionatorie di cui ai commi 1, 2 e 4 sono distinte e non sovrapponibili con le fattispecie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 157 del 2022. All'accertamento e all'irrogazione delle fattispecie di cui ai predetti commi 1, 2 e 4 dell'articolo 34 provvedono le autorità competenti, individuate all'articolo 3, commi 2 e 4, e le relative somme sono destinate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai capitoli di spesa da destinare all'autorità di vigilanza e alle autorità incaricate del controllo che abbiano irrogato le sanzioni al fine del potenziamento dell'attività di vigilanza del mercato.

Il **Capo VII** (articoli da 35 a 39) detta le disposizioni transitorie e finali.

Gli articoli 35 e 36, disciplinano rispettivamente le disposizioni transitorie e di coordinamento e le modifiche al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157. Le disposizioni presentano carattere ordinamentale.

L'**articolo 37** dispone l'abrogazione del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nel pieno coordinamento con le disposizioni del nuovo decreto, garantendo la continuità delle strutture esistenti e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, in coerenza con l'articolo 95 del Regolamento e con i criteri e principi direttivi di cui all'articolo 29 della legge delega n. 91 del 2025, nel prevedere l'abrogazione del decreto legislativo n. 188 del 2008, dispone una disciplina transitoria con riguardo alla cessazione dell'efficacia di specifiche disposizioni, come indicate alle lettere da *a*) a *d*), al fine di assicurare il necessario coordinamento con la disciplina introducenda nella medesima materia.

L'**articolo 38** reca la clausola di invarianza secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni



interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 39 stabilisce l'entrata in vigore del presente decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE*”.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Lo schema di decreto legislativo in esame, coerente con il programma di governo, introduce disposizioni per l'adeguamento della legislazione nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, in conformità alla delega contenuta nell'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024*”. Il regolamento europeo introduce un nuovo quadro normativo armonizzato che stabilisce norme sulla sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni in materia di batterie per gli utilizzatori finali e gli operatori economici. L'intervento normativo europeo si inserisce nella strategia di crescita dell'Europa delineata dalla Commissione con la comunicazione “*Green Deal europeo*” dell'11 novembre 2019. Le batterie sono un'importante fonte di energia e uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l'energia pulita e la neutralità climatica, in completa aderenza e coerenza anche con il programma del governo.

Il regolamento (UE) 2023/1542 si applica a decorrere dal 18 febbraio 2024, fatte salve alcune specifiche decorrenze ivi previste, all'articolo 96, indicate di seguito:

- rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri (l'applicazione decorre dal 18 febbraio 2027, cfr. articolo 11);
- procedure di valutazione della conformità e obblighi degli operatori economici diversi da quelli di cui al Capo VII e al Capo VIII, la cui applicazione decorre dal 18 agosto 2024 (cfr. articolo 17 e Capo VI);
- obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie, la cui applicazione decorre dal 18 agosto 2025 (cfr. Capo VII).

Lo schema di decreto legislativo, anche al fine di favorire la semplificazione normativa, prevede l'abrogazione del d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, recante “*Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE*”.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 29 della legge n. 91/2025 prevede altresì la modifica e integrazione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e del d.lgs. 12 ottobre 2022, n. 157.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

A livello nazionale il d.lgs 20 novembre 2008, n. 188, disciplina l'immissione sul mercato delle pile e

degli accumulatori di cui al comma 2 e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 188/2008 non sono pienamente coerenti con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1542; pertanto, in attuazione della delega di cui all'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 91, si è proceduto ad introdurre una nuova disciplina coerente con la legislazione europea, con contestuale abrogazione espressa del d.lgs. n. 188/2008 (cfr. articolo 37 dello schema di decreto legislativo). Tuttavia, tenendo conto di specifiche disposizioni del richiamato regolamento europeo, per assicurare una corretta applicazione della legislazione di settore, in via transitoria, si è reso necessario prevedere che continuano ad applicarsi alcune disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, come indicato di seguito:

- a) articolo 9 fino alla data indicata dall'articolo 95, comma 2, lettera a) del regolamento (UE) 2023/1542;
- b) articolo 10, comma 4, l'articolo 15, comma 5, lettera e) e l'articolo 24, comma 2, fino alle date indicate dall'articolo 95, comma 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1542;
- c) articolo 23, comma 5, fino alla data indicata dall'articolo 95, comma 2, lettera c) del regolamento (UE) 2023/1542 (cfr. art. 37, comma 3, dello schema di decreto legislativo);
- d) l'articolo 14, l'articolo 15 commi 2 e 3, l'articolo 27, commi 4 e 5 e l'Allegato III continuano ad applicarsi fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'articolo 20 dello schema di decreto legislativo.

Il quadro normativo nazionale di riferimento comprende altresì:

- la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, recante *“Documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE”*;
- il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante *“Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”*;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato;
- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235, recante *“Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”*;

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento normativo proposto risulta compatibile e coerente con le leggi ed i regolamenti vigenti. Si segnala l'abrogazione espressa del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ad opera dell'articolo 37 dello schema di decreto legislativo, con una disciplina transitoria che mantiene in vigore alcune disposizioni fino alle date specificamente previste dall'articolo 95 del regolamento europeo n. 2023/1542. Tale scelta riflette quanto previsto dal richiamato articolo 95 del regolamento europeo, che mantiene in vigore alcune parti della Direttiva 2006/66/CE recepita nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. 188/2008.

Si segnalano altresì le modifiche, ad opera dell'articolo 35 dello schema di decreto, dell'articolo 184-ter, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le modifiche all'allegato V, punto n. 19 del d.lgs. 12 ottobre 2022, n. 157, ad opera dell'articolo 36 dello schema di decreto.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento normativo proposto risulta perfettamente compatibile con i principi costituzionali in quanto non prevede l'introduzione di norme con essi incompatibili, oltre a rappresentare l'adeguamento alla normativa eurounitaria.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo proposto risulta compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto si pone come adeguamento della normativa eurounitaria.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto si pone come adeguamento della normativa eurounitaria.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si hanno notizie di progetti di legge su materie analoghe.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

La proposta di intervento è finalizzata all'adeguamento della legislazione nazionale alla normativa europea di settore, in attuazione della legge di delegazione europea 2024 (L. 13 giugno 2025, n. 91).

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali, trattandosi di adeguamento alla normativa eurounitaria.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto, né si rinvencono precedenti specifici.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto, né si rinvencono precedenti specifici.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il testo di decreto è finalizzato all'adeguamento della legislazione nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 che ogni Stato membro è tenuto ad applicare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Lo schema di decreto legislativo rinvia alle definizioni contenute all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1542; introduce una nuova definizione normativa come segue: “«sistemi di gestione dei produttori»: i sistemi individuali o collettivi istituiti dai produttori per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa derivanti dal presente decreto e dal Regolamento, in conformità con gli articoli 178-ter e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (cfr. art. 2, comma 1, lett. b), dello schema di decreto legislativo).

La definizione è stata inserita per agevolare i riferimenti alle regole per la disciplina degli obblighi di responsabilità estesa previsti a carico degli operatori.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nello schema di decreto risultano corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Lo schema di decreto prevede una “nuova” regolazione in materia di immissione sul mercato o messa in servizio di batterie, e di gestione dei rifiuti di batterie, per adeguare la legislazione nazionale di settore al regolamento (UE) 2023/1542.

Il testo di decreto legislativo prevede modifiche e integrazioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (articolo 38) e del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 (articolo 39). Si rimanda per una trattazione più esaustiva alla Parte I, numero 3.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo di decreto legislativo prevede abrogazioni espresse all'articolo 37.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La norma in argomento non ha alcun effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere correttivo o integrativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Lo schema di decreto legislativo prevede alcuni rinvii ad atti successivi.

I rinvii sono relativi ad aspetti organizzativi e procedurali che richiedono specifici approfondimenti tecnici o che non si prestano a essere disciplinati nel dettaglio in una fonte normativa di carattere primario.

Segnatamente, l'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo rinvia l'istituzione del Tavolo nazionale batterie, organo con funzioni consultive, a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il rinvio è relativo ad un atto esecutivo, peraltro di carattere non normativo ma amministrativo.

L'articolo 6, al comma 7, dello schema di decreto legislativo prevede che le tariffe per le attività di valutazione e di notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; il decreto stabilisce anche le modalità per il pagamento delle medesime tariffe.

In questo caso si tratta di un'attività strettamente tecnica che non si presta a essere regolata con norma primaria.

Non è stato previsto un termine per l'adozione dell'atto successivo attuativo.

L'articolo 8, comma 1, dello schema di decreto legislativo rinvia a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy la disciplina per la definizione delle caratteristiche minime del contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte degli organismi di valutazione della conformità degli organismi notificati.

Anche in questo caso si tratta di un'attività strettamente tecnica che non si presta a essere regolata con norma primaria.

Non è stato previsto un termine per l'adozione del provvedimento attuativo successivo.

L'articolo 18 dello schema di decreto legislativo rinvia a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'adozione di criteri ambientali minimi relativi a prodotti contenenti batterie, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi già in vigore relativi a prodotti contenenti batterie.

In questo caso la previsione di un atto di rinvio è coerente con quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che disciplina la procedura per la definizione dei criteri ambientali minimi.

La tempistica prevista per l'adozione del decreto ministeriale attuativo è coerente con quanto previsto dall'articolo 85, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2023/1542.

L'articolo 20, comma 15, dello schema di decreto legislativo rinvia a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle tariffe per la copertura degli oneri a carico dei produttori di pile e accumulatori relativi all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo (di cui al successivo articolo 24), e alle attività ispettive svolte dal medesimo Comitato con il supporto dell'ISPRA (di cui ai successivi articoli 21 e 24, comma 1), nonché la disciplina delle modalità di pagamento.

Per la determinazione delle tariffe per la copertura degli oneri a carico dei produttori di pile e accumulatori occorre un'attività tecnica specifica; non è risultato possibile stabilire le tariffe nello schema di decreto legislativo.

Non sono stati previsti termini per l'adozione dell'atto successivo attuativo.

L'articolo 27, comma 13, dello schema di decreto legislativo rinvia a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, l'individuazione dello schema tipo a cui devono conformarsi gli statuti dei sistemi collettivi di gestione degli obblighi di responsabilità estesa dei produttori di batterie.

Non è stato possibile individuare lo schema tipo di statuto dei sistemi collettivi degli obblighi di responsabilità estesa dei produttori contestualmente alla definizione dello schema di decreto legislativo. Pertanto non si è potuto provvedere con l'inserimento di uno specifico allegato allo schema di decreto; si è ritenuto pertanto di prevedere un rinvio a un atto successivo attuativo, con precisa indicazione delle tempistiche (90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo).

L'articolo 29, comma 2, dello schema di decreto legislativo rinvia a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, la disciplina delle modalità per l'adempimento dell'obbligo di garanzia imposto ai produttori che immettono una batteria sul mercato.

La determinazione della garanzia finanziaria a carico dei singoli produttori che immettono sul mercato una batteria richiede un'attività tecnica specifica; pertanto si è reso necessario prevedere un rinvio a un atto successivo attuativo.

Per l'adozione dell'atto successivo attuativo è stato previsto un termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il termine previsto risulta adeguato.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Non si ravvede la necessità di apposite elaborazioni statistiche.